




**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

ER.GO



SEDE TERRITORIALE DI

Parma

2021/2022

Bando per la concessione di:

Borse di studio
Servizi residenziali
Servizi ristorativi
Contributi di mobilità internazionale
Interventi straordinari
Interventi a favore di studenti disabili
Volontariato a supporto di studenti disabili
Collaborazioni a tempo parziale per studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna con sede in Emilia Romagna
Contributi e servizi per la partecipazione a percorsi di tirocinio formativo post lauream
Assegni formativi
Benefici Universitari

Progetto grafico:
Bononia University Press s.r.l.
Via Ugo Foscolo 7 – 40123 Bologna
www.buonline.com
email: info@buonline.com

Finito di stampare nel mese di luglio 2021

INDICE

5	Norme generali
45	Borse di studio
65	Servizi residenziali
83	Accesso agevolato ai servizi ristorativi
89	Contributi mobilità internazionale
97	Interventi straordinari
103	Interventi in favore di studenti disabili
115	Reperimento di studenti disponibili ad un'attività di volontariato per studenti disabili
121	Collaborazioni a tempo parziale per studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna con sede in Emilia Romagna
131	Contributi e servizi per la partecipazione a percorsi di tirocinio formativo post lauream
139	Assegni formativi (voucher)
147	Benefici Universitari
183	Attività di collaborazione a tempo parziale
191	Appendice
207	Tabelle requisiti di merito
223	Tabelle Comuni in sede e pendolari




Norme generali

approvato con determinazione della Direttrice n. 278 del 10/06/2021

SEDE TERRITORIALE DI PARMA







**IL PRESENTE BANDO HA VALIDITÀ GENERALE
PER L'ANNO ACCADEMICO
2021/2022**



SOMMARIO

Informazioni importanti

Art. 1 **Benefici a concorso e durata dell'assegnazione**

1.1 Durata di assegnazione dei benefici per studenti iscritti alle Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e al CIELS Bologna

1.2 Disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici per gli studenti che si trasferiscono da un corso di altro ateneo o istituto di grado universitario, anche estero, o effettuano un passaggio di corso interno all'ateneo o istituto di grado universitario; che si immatricolano nuovamente a seguito di rinuncia o decadenza, che passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che si laureano e chiedono l'abbreviazione di corso nella laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 2 **Destinatari**

2.1 Destinatari

2.2 Cause di esclusione e decadenza

2.3 Studenti internazionali

2.3.1 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea

2.3.2 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea

2.3.3 Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE

2.3.4 Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali).

Art. 3 **Modalità di riscossione degli interventi economici**

Art. 4 **Revoca dei benefici**

Art. 5 **Restituzione dei benefici**

Art. 6 **Requisiti richiesti**

Art. 7 **Requisiti economici**

Art. 8 **Requisiti di merito-Studenti iscritti al primo anno**

8.1 Requisiti per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio

8.2 Requisiti per ottenere la seconda rata della borsa di studio

8.3 Requisiti per ottenere la terza rata (saldo) della borsa di studio

8.4 Requisiti per confermare l'assegnazione e non restituire la prima e la seconda rata di borsa di studio

8.5 Criteri generali di valutazione dei crediti

Art. 9 **Requisiti di merito-Studenti iscritti ad anni successivi al primo**

9.1 Requisiti per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio

9.2 Requisiti per ottenere la seconda rata della borsa di studio

9.3 Requisiti per ottenere la terza rata (saldo) della borsa di studio, confermare l'assegnazione e non restituire la prima e la seconda rata

9.4 Criteri generali di valutazione dei requisiti di merito

9.5 Modalità di utilizzo del "Bonus"

9.6 Criteri di valutazione del merito - Casi Particolari

Art. 10 **Studenti Disabili**

Art. 11 **Termine per le iscrizioni**

11.1 Studenti iscritti all'Università di Parma

11.2 Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Art. 12 **Come presentare la domanda**

12.1 Quando presentare domanda

Art. 13 **Graduatorie**

13.1 Pubblicazione graduatorie

13.2 Ricorsi avverso le graduatorie

13.3 Come vengono formulate le graduatorie

13.4 Graduatorie definitive di borsa di studio

Art. 14 **Obblighi di informazione all'Azienda**

Art. 15 **Accertamento della condizione economica e di merito. Sanzioni**

Art. 16 **Trattamento dei dati personali**

Art. 17 **Modalità di comunicazione**

Art. 18 **Disposizioni finali**

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Benefici	Scadenza
Borsa di studio per: - studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Accesso agevolato al servizio ristorativo per: - studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Esonero totale (per studenti che richiedono anche la borsa di studio)	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Domanda per contributo universitario personalizzato	Dal 5 luglio al 3 novembre 2021 La domanda può essere confermata fino alle ore 18.00 del giorno di scadenza
Alloggio (e BAPS) per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2020/2021 (CONFERME) : - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi e anni successivi Alloggio per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2021/2022: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM ; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA - primi anni e anni successivi	Dal 5 luglio al 10 agosto 2021 ¹
Alloggio per: - matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e corsi di 1° livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2021/2022	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Contributo per mobilità internazionale	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Collaborazioni studentesche retribuite/part-time	Dal 5 luglio al 3 novembre 2021 La domanda può essere confermata fino alle ore 18.00 del giorno di scadenza
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Disponibilità a prestare volontariato	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Servizio di aiuto personale per studenti disabili per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2020/2021 (CONFERME) : - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi anni e anni successivi per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2021/2022: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM ; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA - primi anni e anni successivi	Dal 5 luglio al 10 agosto 2021
Servizio di aiuto personale per studenti disabili: - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2021/2022	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Autocertificazione di domicilio ² (dopo la conferma della domanda di borsa di studio)	Dal 5 luglio al 25 ottobre 2021 ³
Invio Contratto e/o documentazione relativi al domicilio autocertificato	Entro il 31 gennaio 2022
Contributi straordinari	Dal 25 ottobre al 30 dicembre 2021
Contributi per studenti disabili	Dal 10 gennaio al 22 febbraio 2022
Assegni Formativi	Dal 13 settembre al 6 dicembre 2021
Contributo per studenti fuori sede in alloggio che intraprendono un tirocinio formativo post lauream in Emilia-Romagna	Dal 5 luglio al 10 agosto 2021 (prima scadenza) Dal 29 ottobre al 28 dicembre 2021 (seconda scadenza)
In nessun caso sono prese in considerazione domande tardive	

¹ La scadenza indicata riguarda anche l'eventuale richiesta di assegnazione straordinaria di alloggio.

² Si veda il Bando Borse di Studio.

³ Per gli studenti presenti nelle graduatorie di alloggio non convocati per l'assegnazione entro il 30 settembre 2021, i termini decorrono dall'01 ottobre al 25 ottobre 2021.

Informazioni importanti

ER.GO è l'Azienda Regionale per il Diritto agli studi Superiori che eroga i benefici agli studenti iscritti all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché agli Istituti Superiori di Grado Universitario, con sede in Emilia-Romagna, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2021/2022.

Per richiedere qualsiasi beneficio è necessario compilare la domanda on line, collegandosi al sito www.er-go.it, con le modalità ed entro i termini fissati dall'art. 12 delle Norme Generali. Eventuali domande presentate presso altri enti per il diritto allo studio universitario non saranno valutate.

Si potrà accedere alla domanda on line esclusivamente con l'identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Dovranno richiedere l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) per accedere ai servizi on line gli studenti:

- in possesso di un documento di identità italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto);
- residenti in Italia (la residenza in Italia consente di richiedere la carta d'identità e quindi lo SPID).

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilasciate dall'Ateneo.

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in possesso dei requisiti per richiedere l'identità digitale SPID, CIE o CNS, saranno sottoposti a controlli e l'eventuale idoneità/assegnazione dei benefici sarà sospesa in attesa che si concludano le procedure di identificazione.

Per presentare domanda non occorre la preventiva iscrizione all'Università o Istituto, che dovrà comunque avvenire entro le scadenze indicate nell'art. 11.

L'erogazione dei benefici è subordinata alla regolarizzazione dell'iscrizione entro i termini previsti dalle singole Istituzioni. La mancata iscrizione entro i termini ultimi di cui all'art. 11 comporta la decadenza dai benefici. Al fine di ottenere il pagamento della prima rata della borsa di studio entro il 31/12/2021, lo studente deve risultare iscritto al 16/11/2021.

Per accedere ai benefici a concorso è necessario essere in possesso di specifici requisiti di condizione economica e di merito (artt. 6, 7, 8, 9).

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2021), sottoscritta entro i termini di scadenza della domanda on line dei singoli benefici, con il numero di protocollo INPS (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00). **È importante attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, poiché dalla data della richiesta decorrono circa 15 giorni prima di avere il numero di protocollo INPS necessario per compilare la domanda on line.

Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

E' possibile presentare domanda utilizzando l'ISEE CORRENTE rilasciato sulla base dell'Attestazione ISEE 2021 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/diformità.

Per gli studenti iscritti alle Università ad anni successivi nel modulo di domanda verranno proposti i dati della carriera universitaria presenti negli archivi dell'Università, con i crediti che risultano registrati al 10/08/2021. Qualora non tutti i crediti risultino registrati, gli studenti dovranno segnalare i crediti aggiuntivi, seguendo le istruzioni proposte dal modulo. Queste informazioni saranno contestualmente trasmesse alle Università per le necessarie attività di verifica.

La domanda di benefici sarà inizialmente valutata sulla base dei dati autocertificati (esami, crediti e media presenti nella carriera universitaria più le informazioni aggiuntive dichiarate dagli studenti). Qualora dai controlli risulti successivamente che i dati autocertificati non sono corretti e che gli studenti non sono in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando, incorreranno nella revoca dei benefici eventualmente assegnati. Gli studenti saranno tenuti alla restituzione delle somme già riscosse della borsa di studio ed al pagamento dei servizi eventualmente fruiti.

L'Azienda secondo i principi di semplificazione e dematerializzazione dell'attività amministrativa e di economicità della gestione deve privilegiare un servizio di comunicazione on line ad accesso riservato, affidabile, sicuro e rispettoso delle norme in materia di protezione dei dati personali. Per tale motivo tutte le informazioni relative ai benefici, dall'esito della valutazione delle domande alle modalità e tempi di erogazione della borsa di studio e degli altri interventi monetari, sono veicolate mediante il DOSSIER UTENTE.

Per l'a.a. 2021/2022 potranno subentrare aggiornamenti alle Norme Generali e ai Bandi di concorso con misure particolari connesse all'emergenza COVID-19.

COMUNICARE CON L'AZIENDA

È attivo un servizio dell'Azienda rivolto in prevalenza agli studenti che contattano ER.GO per la prima volta e **non sostituisce, comunque, la lettura del Bando di Concorso**.

Per accedervi ci si deve collegare al sito www.er-go.it ed entrare nella sezione "ER.GO Risponde". Il servizio consente di acquisire sinteticamente alcune informazioni in merito alle modalità di accesso e gestione dei benefici/servizi.

Consente, inoltre, di richiedere informazioni più specifiche agli uffici competenti di ER.GO tramite **SCRIVICI!**

Gli studenti che già hanno presentato domanda di benefici possono verificare la propria posizione tramite il **DOSSIER UTENTE a cui si accede** collegandosi al sito www.er-go.it utilizzando le stesse credenziali della domanda on line. Nel dossier, per ciascun anno accademico, è possibile tra l'altro:

- visualizzare i benefici richiesti e stampare copia integrale della domanda;
- consultare gli esiti delle graduatorie;
- visualizzare lo stato di assegnazione dei benefici richiesti;
- visualizzare i dati di carriera accertati dall'Università;
- accedere alle news di ER.GO di interesse per la propria posizione;
- visualizzare le comunicazioni inviate da ER.GO;
- avviare e visualizzare le conversazioni ricevute/inviate da/ad ER.GO tramite **SCRIVICI!**
- comunicare Codice IBAN e visualizzare gli Avvisi di pagamento relativi alla borsa di studio e agli altri benefici economici erogati da ER.GO;
- inviare documenti ad ER.GO, che saranno archiviati nel DOSSIER e disponibili per successive consultazioni;
- visualizzare il conto corrente studente (crediti e debiti nei confronti di ER.GO);
- accedere alla piattaforma PAGOPA per il pagamento della preconferma del posto alloggio;
- accedere ad ABITARE ER.GO per informazioni e iniziative sull'abitare in studentato e per entrare nel BORSINO ALLOGGI dove consultare e prenotare un posto alloggio ad accesso libero;
- accedere al QR code per l'utilizzo del prepagato per la ristorazione.

Il DOSSIER UTENTE (fascicolo personale) accompagna lo studente nel corso degli studi ed è possibile impostarne la consultazione per anno accademico.

Il dossier UTENTE è consultabile anche su tablet e cellulare.

Tutte le comunicazioni dall'Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno di norma tramite la pubblicazione sul dossier UTENTE, che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

PARLA CON ER.GO

051 19907580

È attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00

Assistenza live! - servizio di chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande semplici e veloci.

È attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00

Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it

Per comunicare in modo tracciabile e sicuro con ER.GO si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC).

Occorre dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata, attivabile con una richiesta on line direttamente ai gestori del servizio. Se indicata in domanda on line, la Pec permette di sostituire integralmente l'invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno previste in alcune fasi dei bandi di concorso (es.: invio del contratto di affitto, etc) e consente di ricevere riscontri formali, documenti e comunicazioni da parte di ER.GO.

La PEC non sostituisce l'invio tramite raccomandata R.R. della documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali, in originale e legalizzata, da parte degli studenti internazionali.

Art. 1

(Benefici a concorso e durata dell'assegnazione)**1.1 Durata di assegnazione dei benefici per studenti iscritti alle Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e al CIELS Bologna**

La durata di assegnazione dei benefici si computa partendo dall'anno di prima immatricolazione o iscrizione anche se avvenuta presso altro Ateneo, Facoltà, Corso di Laurea, Diploma Universitario o altro Istituto di Grado Universitario, anche all'estero, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi.

Per determinare la durata dell'assegnazione non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:

1. per le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio
2. per gravi e prolungate infermità, debitamente certificate
3. interruzione della carriera per almeno due anni accademici

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA

I diversi benefici possono essere concessi per un periodo massimo di:

Benefici/ Durata massima di assegnazione	Corsi di Laurea	Corsi di laurea magistrale	Laurea magistrale a ciclo unico	Corso di Specializzazione e di dottorato
1.1 Borse di studio	- 7 semestri - 9 semestri per studenti disabili	- 5 semestri - 7 semestri per studenti disabili	Durata prevista dai rispettivi ordinamenti, più un semestre - quindici semestri per gli studenti disabili	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.2 Alloggio	- 8 semestri - 10 semestri per studenti disabili	- 6 semestri - 8 semestri per studenti disabili	Durata prevista dai rispettivi ordinamenti più due semestri - sedici semestri per gli studenti disabili	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.3 Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.4 Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel corso di laurea)	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	non previsti

ISTITUTI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA, SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI MISANO ADRIATICO E CIELS BOLOGNA

Benefici/ Durata massima di assegnazione	Corsi di Diploma di I Livello	Corsi di Diploma di II Livello	Corso di Specializzazione e Diploma di perfezionamento
1.1 Borse di studio	- 7 semestri - 9 semestri per studenti disabili	- 5 semestri - 7 semestri per studenti disabili	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.2 Alloggio	- 8 semestri - 10 semestri per studenti disabili	- 6 semestri - 8 semestri per studenti disabili	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.3 Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi (se non se ne è già fruito nel Diploma di I livello)	non previsti
1.4 Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel Diploma di primo livello)	non previsti

Per gli studenti che optano per il regime a tempo parziale sono previste disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici, così come disciplinato dai singoli bandi.

1.2 Disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici per gli studenti che:

- si trasferiscono da un corso di altro ateneo o istituto di grado universitario, anche estero, o effettuano un passaggio di corso interno all'ateneo o istituto di grado universitario;
- si immatricolano nuovamente a seguito di rinuncia o decadenza⁴;
- passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- per i laureati che chiedono l'abbreviazione di corso nella laurea magistrale a ciclo unico.

1. Borsa di studio

Il periodo di assegnazione della borsa di studio:

- in caso di trasferimento da un corso di altro ateneo o di passaggio di corso interno all'ateneo è calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione indipendentemente dall'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2021/2022;
- in caso di nuova immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza: se lo studente è ammesso al primo anno, è calcolato a partire dall'anno di nuova immatricolazione; se lo studente è ammesso ad anni successivi al primo, è calcolato facendo retrocedere virtualmente l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2021/2022;
- per la laurea magistrale a ciclo unico è pari alla differenza tra la durata del corso prescelto più un semestre (11 semestri per i corsi quinquennali, 13 semestri per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia) e il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso ai benefici;

2. Alloggio

Il periodo di assegnazione dell'alloggio:

- in caso di trasferimento da un corso di altro ateneo o di passaggio di corso interno all'ateneo è calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione indipendentemente dall'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2021/2022;
- in caso di nuova immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza: se lo studente è ammesso al primo anno, è calcolato a partire dall'anno di nuova immatricolazione; se lo studente è ammesso ad anni successivi al primo, è calcolato facendo retrocedere virtualmente l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2021/2022;
- per le lauree magistrali a ciclo unico è pari alla differenza tra la durata del corso prescelto, più un anno, e il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza, valutato sulla base dell'anno di prima immatricolazione all'Università. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso ai benefici;

Esempio.

Uno studente laureato nell'a.a. 2020/2021 alla triennale, entro la durata legale del corso, che vuole iscriversi, per l'a.a. 2021/2022, alla magistrale a ciclo unico di 5 anni: può ancora concorrere ai benefici per 2 anni e un semestre.

Quindi, l'anno di prima immatricolazione è quello relativo alla prima immatricolazione alla laurea triennale.

Attenzione: qualora lo studente abbia ottenuto nell'a.a. 2020/2021 il riconoscimento in via straordinaria dell'ultimo semestre di borsa di studio causa COVID-19, tale semestre sarà considerato nel calcolo della durata residua di concessione dei benefici in caso di passaggio o abbreviazione di carriera da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 2

⁴ Attenzione: gli studenti che hanno già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso, anche in altro corso di studi e che si reimmatricolano a seguito di rinuncia/decadenza possono usufruire dei benefici fin dall'anno di prima immatricolazione, solo in caso di restituzione delle somme già percepite per borsa di studio e servizi associati. Vedi NORME GENERALI – ART. 2 – PARAGRAFO 2.2. Cause di esclusione e decadenza.

(Destinatari)**2.1 Destinatari**

Sono destinatari degli interventi:

gli studenti delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, in tutte le rispettive sedi, che si iscrivono a:

- corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, anche in modalità tempo parziale o teledidattica
- corsi di specializzazione: area delle professioni forensi, Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (S.P.I.S.A.). Sono esclusi gli altri corsi di specializzazione post laurea.
- corsi di Dottorato di ricerca attivati dalle Università ai sensi della L. 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, come modificato dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240.

gli studenti degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, che si iscrivono a:

- Accademia delle Belle Arti di Bologna e di Ravenna:
corsi di diploma di I e II livello
- Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro" O.N.L.U.S.:
corsi di laurea e laurea magistrale
- Libera Accademia di Belle Arti di Rimini
corsi di diploma di I livello
corso di diploma di secondo livello (autorizzazione ministeriale in corso)
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (ISIA):
corsi di diploma di I e di II livello
- Istituto Musicale "G. Lettimi" di Rimini:
corsi di diploma di I livello
corsi di diploma di II livello
- Istituto Musicale "G. Verdi" di Ravenna:
corsi di diploma di II livello
- Istituto Superiore di Studi Musicali "Vecchi - Tonelli" di Modena:
corsi di diploma di I e di II livello
- Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti:
corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna:
corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio Statale di Musica "Bruno Maderna" di Cesena:
corsi di diploma di II livello
- Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara:
corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio di Musica "A. Boito" di Parma:
corsi di diploma di I e di II livello
corsi biennali di secondo livello
- Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza:
corsi di diploma di I e II livello
- Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Pellegrino" di Misano Adriatico:
corsi di diploma per mediatori linguistici
- Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS Bologna: corso di diploma per mediatori linguistici.

Accedono agli interventi gli studenti che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 sono ammessi ai corsi di diploma di primo livello degli Istituti AFAM per spiccate capacità e attitudini, seppur non ancora in possesso del diploma di scuola media superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico di primo livello.

Per gli studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" (Associazione che riunisce le quattro Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma e le grandi marche della Motor Valley

con l'obiettivo di promuovere il potenziamento dell'innovazione e dell'offerta formativa emiliano-romagnola nel campo dell'automotive) e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna sono previste specifiche modalità di erogazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, che tengono conto dell'articolazione del corso su più sedi (sede amministrativa e sede didattica) per semestre o annualità. Si rinvia ai Bandi di concorso per la disciplina specifica degli interventi.

2.2 Cause di esclusione e decadenza

Sono esclusi dai benefici:

- gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso e che sono incorsi in una delle sanzioni amministrative previste all'art. 15. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
- gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto, cioè:
 - a) gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma di primo o di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - b) gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono per il conseguimento di una laurea triennale;
 - c) gli studenti in possesso di laurea che si iscrivono ad un altro corso di laurea o in possesso di laurea specialistica che si iscrivono ad altro corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;
 - d) gli studenti in possesso di diploma di specializzazione o di dottorato che si iscrivono ad un altro corso di specializzazione o di dottorato;
 - e) gli studenti in possesso di laurea o di diploma di primo livello di un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o di diploma di conservatorio del vecchio ordinamento (congiuntamente al possesso di diploma di scuola superiore) che si iscrivono ad un corso di laurea o ad un altro corso di diploma di primo livello;
 - f) gli studenti in possesso di laurea specialistica o di diploma di secondo livello di un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o di diploma di conservatorio del vecchio ordinamento (congiuntamente al possesso di diploma di scuola superiore) che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale o ad un altro corso di diploma di secondo livello;
 - g) gli studenti in possesso del Diploma COBASLID che si iscrivono ad un corso di specializzazione dell'Università e viceversa.

Sono inoltre esclusi dai benefici:

- gli studenti che si iscrivono ai corsi singoli;
- gli studenti internazionali che ottengono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero, di valore equivalente o superiore a quello cui si iscrivono;
- gli studenti non in possesso dei requisiti di condizione economica e/o di merito disciplinati dal Bando;
- gli studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata specificata nell'art. 1. Il conteggio del numero degli anni parte dal primo anno di immatricolazione assoluta a qualsiasi Università;
- gli studenti che hanno già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso, anche in altro corso di studi; in particolare gli studenti che hanno rinunciato agli studi e che per l'a.a. 2021/2022 si iscrivono per la seconda volta al primo anno (di un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di diploma accademico di primo, secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per mediatori Linguistici di Milano Adriatico), possono usufruire dei benefici fin dall'anno di nuova immatricolazione, solo in caso di restituzione delle somme già percepite per borsa di studio e servizi associati (nel caso in cui sia già stato assegnatario di posto alloggio come idoneo, dovrà corrispondere la differenza tra la tariffa da ospite e la tariffa da idoneo per l'anno accademico in cui è risultato già assegnatario); dall'anno successivo accedono ai benefici, con durata e merito calcolati dall'anno di nuova immatricolazione;
- gli studenti che sono passati o passano o che hanno richiesto o richiedono l'abbreviazione da un corso di laurea triennale alla laurea magistrale a ciclo unico, ammessi al primo anno.
- gli studenti ammessi ad anni successivi al primo con attività formative/esami riconosciuti, a seguito di rinuncia o decadenza o di periodi di studio all'estero o di frequenza di corsi singoli o master, che non conseguono crediti formativi ulteriori nel nuovo percorso di studi.

- gli studenti che non conseguono CFU e raggiungono i requisiti di merito con il solo utilizzo del bonus.

Decadono dai benefici:

- gli studenti che presentano dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei benefici disciplinati dal Bando (vedi art.15);
- gli studenti che si trasferiscono ad altra sede universitaria entro il 31/07/2022 (ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga da e verso un ateneo della regione);
- gli studenti che si trasferiscono da altra sede universitaria e non regolarizzano l'iscrizione entro i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni come specificato nell'art. 11;
- gli studenti che rinunciano agli studi o comunque li interrompono entro il 31/07/2022 (ad eccezione del caso in cui alla rinuncia segua nuova immatricolazione in altro ateneo della regione);
- gli studenti che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2020/2021;
- gli studenti che non regolarizzano l'iscrizione per l'a.a. 2021/2022 entro i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni come specificato nell'art. 11;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che cambiano corso di studio durante l'anno accademico e non possiedono i requisiti di merito previsti dal nuovo corso di studi;
- gli studenti decaduti dagli studi sono esclusi dai benefici per il primo anno di nuova immatricolazione tranne nel caso in cui raggiungano i requisiti di merito senza avvalersi delle attività formative/esami eventualmente riconosciuti. Gli studenti ammessi ad anni successivi, invece, possono avvalersi dei crediti riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito richiesti per accedere ai benefici. L'anno di prima immatricolazione retrocede in base all'anno di corso a cui sono ammessi per l'a.a. 2021/2022;
- gli studenti, ammessi al primo anno, che hanno rinunciato agli studi e richiedono il riconoscimento di attività formative sostenute precedentemente, tranne nel caso in cui raggiungano i requisiti di merito senza avvalersi delle attività formative eventualmente riconosciute. Gli studenti ammessi ad anni successivi, invece, possono avvalersi dei crediti riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito richiesti per accedere ai benefici. L'anno di prima immatricolazione retrocede in base all'anno di corso a cui sono ammessi per l'a.a. 2021/2022.

2.3 Studenti internazionali

Per concorrere ai benefici per l'a.a. 2021/2022 gli studenti di cui ai seguenti paragrafi devono presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero riferita all'anno 2020, completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE **entro le scadenze del perfezionamento della domanda, previste dall'art. 12 delle Norme Generali, pena la non idoneità ai benefici.**

ER.GO si riserva di richiedere in corso d'anno la documentazione originale cartacea, presentata tramite DOSSIER UTENTE, a fini di controllo.

Si ricorda che anche gli studenti che compilano la domanda benefici in un Caf convenzionato con ER.GO, sono tenuti a presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE entro le scadenze sopra indicate, pena la non idoneità.

La documentazione da presentare è quella indicata nei successivi paragrafi 2.3.1 e 2.3.2

2.3.1 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, *apostillata* ai sensi della normativa vigente. Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <https://urly.it/350y>.

In ogni caso **dalla documentazione deve risultare:**

- a) la composizione del nucleo familiare: certificato che attesti la composizione della famiglia di appartenenza. Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (vedi art. 7).

Situazioni particolari

Stato di famiglia con presente un solo genitore:

- **in caso di divorzio:** occorre l'atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;
- **in caso di morte:** occorre il certificato di morte se non già presentato all'Azienda negli anni accademici precedenti;
- **lo studente non è stato riconosciuto dal padre:** occorre il certificato di nascita dello studente;
- **un genitore è irreperibile:** occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
- **presenza di un tutore nello stato di famiglia:** è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;

Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati all'Azienda negli anni accademici precedenti;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.

- b) l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2020, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- c) il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2020);
- d) il valore del reddito conseguito nell'anno 2020: certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i **redditi lordi complessivi (incluse le tasse)** da lavoro o pensione percepiti da **ciascuno** dei componenti **maggioresnni** della famiglia nell'anno solare **2020**.

Situazioni particolari

Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti documenti:

- Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2020 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
 - Ultima busta paga (dicembre 2020) solo se in essa risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2020;
 - Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell'anno solare 2020, se nell'ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;
- e) **Fabbricati:** certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2020 da **ciascuno** dei componenti della famiglia con l'indicazione della **superficie in metri quadrati**. **Nello specifico:**
Casa di abitazione: di proprietà: occorre presentare il certificato di proprietà con la superficie. In tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc...) occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili.
Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.
- f) l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2020 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- g) il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2020;
- h) l'eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2020, derivato da fonti istituzionali.

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Tabella A - ELENCO DEI PAESI "PARTICOLARMENTE POVERI" (D.M. 12 febbraio 2021, n. 156)

Afghanistan	Djibouti	Liberia	Senegal	Yemen
Bangladesh	Eritrea	Madagascar	Sierra-Leone	Zambia
Benin	Ethiopia	Malawi	Solomon-Islands	Zimbabwe
Bhutan	Gambia	Mali	Somalia	
Burkina-Faso	Guinea	Mauritania	South Sudan	
Burundi	Guinea-Bissau	Mozambique	Sudan	
Cambogia	Haiti	Myanmar	Tanzania	
Central-African-Rep	Kiribati	Nepal	Timor-Leste	
Chad	Korea-Dem-Rep	Niger	Togo	
Comoros	Lao People's Dem- Rep	Rwanda	Tuvalu	
Congo-Dem-Rep	Lesotho	Sao-Tome & Principe	Uganda	

Anche gli studenti internazionali non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.

Per gli studenti internazionali matricole provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e con nucleo familiare non residente in Italia sono formulate apposite graduatorie.

2.3.2 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea.

Gli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:

- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2020: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2020: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (vedi art. 7).

Al fine di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 15 delle Norme Generali, tutti gli studenti sono comunque tenuti a presentare tramite il DOSSIER UTENTE entro i termini di scadenza specificati al precedente 2.3 lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o *apostillati* ai sensi della normativa vigente.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <https://urlty.it/350y>.

2.3.3 Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE.

Gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all'estero), i redditi e/o i patrimoni all'estero devono essere documentati entro le scadenze e con le modalità specificate al punto 2.3, anche se inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Gli studenti internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

2.3.4 Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali).

Sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare:

- a) copia del permesso di soggiorno valido;
- b) copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) attestazione ISEE 2021.

Gli studenti per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Gli studenti per i quali sia in corso la procedura di rinnovo del permesso e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

In caso di conversione del permesso di soggiorno di cui al presente art. 2.3.4 in permesso di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, non più in ambito di protezione internazionale o complementare, ER.GO si riserva di valutare la condizione economica senza applicare le disposizioni sul nucleo familiare di riferimento di cui all'art. 7.

Art. 3

(Modalità di riscossione degli interventi economici)

1. Il pagamento degli interventi economici avviene con le seguenti modalità:
 - tramite accredito su un **conto corrente intestato allo studente**. Qualora il codice IBAN indicato dallo studente risulti errato o incompleto, la commissione applicata dalla Banca Tesoreria per interventi a fronte di istruzioni non corrette (attualmente ammontante a € 11,00) sarà addebitata allo studente;
 - tramite bonifico sul codice IBAN associato a carte ricaricabili prepagate nominative **intestate allo studente**;
 - su carta ricaricabile prepagata nominativa (offerta dall'Istituto Tesoriere e non associata all'apertura di un conto corrente), senza alcun onere a carico del beneficiario. L'erogazione delle ulteriori rate potrà essere effettuata con bonifico bancario sul codice IBAN della carta. La comunicazione del codice IBAN dovrà essere effettuata dallo studente accedendo al Dossier UTENTE, presente sul nostro sito www.er-go.it, e selezionando il Menù "Comunicazione coordinate bancarie".
2. **Gli studenti sono tenuti a verificare con particolare attenzione la correttezza del codice IBAN comunicato all'Azienda, in quanto in base alle recenti normative bancarie la banca destinataria non è tenuta a verificare la corrispondenza tra codice IBAN e intestatario del conto (fa fede unicamente il codice IBAN).**
L'Azienda, pertanto, non risponderà delle somme erroneamente accreditate a favore di altro soggetto a causa di un codice IBAN errato comunicato dallo studente.
3. **Non verranno accettati, quale modalità di riscossione, IBAN internazionali extra SEPA.**
4. **Per ciascun pagamento lo studente riceverà apposito avviso sul DOSSIER UTENTE, presente sul nostro sito www.er-go.it.**

Art. 4
(Revoca dei benefici)

- a) Gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione e decadenza dall'idoneità ai benefici nel corso dell'a.a. 2021/2022 (art. 2.2) devono restituire le somme corrisposte per borsa di studio e altri interventi in denaro e il valore dei servizi associati e perdono il diritto all'esonero totale. In particolare:
- se sono assegnatari di borsa di studio e di posto alloggio gratuito o con retta da idonei devono restituire l'importo in denaro riscosso e pagare la retta integrata con tariffa da ospite, a far data dall'inizio dell'assegnazione dell'a.a. 2021/2022;
 - se sono assegnatari del servizio di ristorazione devono restituire l'intero importo del contributo erogato da ER.GO;
 - se sono assegnatari di integrazione per attività sportive presso il Centro Universitario Sportivo di Bologna - sedi di Bologna e della Romagna - Cesena, Forlì, Rimini, Modena o Parma (BAPS), devono restituire il 50% del valore della gratuità per sport utilizzata, ad eccezione dei laureati nella sessione straordinaria dell'a.a. 2020/2021 (marzo/aprile 2022), che nulla devono;

- b) Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che non confermano l'assegnazione della borsa di studio, poiché non raggiungono i crediti di cui alla **Tabella 6**, devono restituire le somme percepite per borsa di studio, altri interventi in denaro e per il servizio di ristorazione, **ma** mantengono i benefici che sono erogati sulla base dei requisiti di merito di accesso: alloggio con obbligo di pagare la retta da idoneo per il periodo fruito, esonero totale, rimborso della tassa regionale e collaborazioni studentesche retribuite.

Gli studenti assegnatari di Borsa di studio + Posto alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo di Bologna - sedi di Bologna e della Romagna-Cesena, Forlì, Rimini o Modena o Parma (BAPS), devono inoltre corrispondere il valore della gratuità dell'alloggio per il periodo fruito. Mantengono invece la gratuità per sport.

- c) Gli studenti iscritti al primo anno che conseguono il merito per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio, poiché raggiungono i crediti di cui alla **Tabella 1**, ma non conseguono il merito per la terza rata (saldo), poiché non raggiungono i crediti di cui alla **Tabella 2**:
- se raggiungono al 30/11/2022 i crediti di cui alla **Tabella 3**, mantengono la prima rata e la seconda rata della borsa di studio, la retta alloggio da idonei, il servizio di ristorazione, l'esonero totale, il rimborso della tassa regionale e le collaborazioni studentesche retribuite.
 - se non raggiungono al 30/11/2022 i crediti di cui alla **Tabella 3**, devono restituire tutte le somme percepite per borsa di studio, altri interventi in denaro e per il servizio di ristorazione, mantengono la retta alloggio da idonei e **perdono** il diritto all'esonero totale e al rimborso della tassa regionale. Lo studente iscritto al primo anno della laurea magistrale mantiene il diritto alle collaborazioni studentesche retribuite, già svolte.

Gli studenti assegnatari di Borsa di studio + Posto alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo di Bologna - sedi di Bologna e Romagna- Cesena, Forlì, Rimini o Modena o Parma (BAPS), devono inoltre corrispondere il valore della gratuità dell'alloggio per il periodo fruito. Mantengono invece la gratuità per sport.

- d) Gli studenti iscritti al primo anno che non conseguono il merito per l'erogazione della seconda e della terza rata (saldo) della borsa di studio, poiché non raggiungono rispettivamente i crediti di cui alla **Tabella 1** e alla **Tabella 2**:
- se raggiungono al 30/11/2022 i crediti di cui alla **Tabella 3**, mantengono la prima rata della borsa di studio, la retta alloggio da idonei, il servizio di ristorazione, l'esonero totale, il rimborso della tassa regionale e le collaborazioni studentesche retribuite.
 - se non raggiungono al 30/11/2022 i crediti di cui alla **Tabella 3**, devono restituire tutte le somme percepite per borsa di studio, altri interventi in denaro e per il servizio di ristorazione mantengono la retta alloggio da idonei e **perdono** il diritto all'esonero totale e al rimborso della tassa regionale. Lo studente iscritto al primo anno della laurea magistrale mantiene il diritto alle collaborazioni studentesche retribuite, già svolte.

Gli studenti assegnatari di Borsa di studio + Posto alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo di Bologna - sedi di Bologna e Romagna- Cesena, Forlì, Rimini o Modena o Parma (BAPS), devono inoltre corrispondere il valore della gratuità dell'alloggio per il periodo fruito. Mantengono invece la gratuità per sport.

- e) Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio, che incorrono in revoca, sono tenuti alla restituzione degli altri interventi economici e del valore dei servizi goduti, secondo quanto disciplinato alle lettere a), b), c), d).

Per la restituzione dei benefici occorre attenersi alle disposizioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5 (Restituzione dei benefici)

1. Gli studenti devono attenersi per la restituzione alle modalità e alle scadenze che saranno comunicate dall'Azienda. In caso di mancata restituzione, gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalle scadenze fissate dall'Azienda.
2. In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute saranno sospesi gli eventuali altri benefici assegnati, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria.
3. Potranno essere concesse rateizzazioni ai sensi del Regolamento di contabilità e dei contratti dell'Azienda.
4. Per gli studenti che non confermano l'assegnazione della borsa di studio con il conseguimento dei requisiti di merito indicati negli artt. 8 e 9, la restituzione avviene senza interessi entro il termine massimo di un anno dalla comunicazione dell'Azienda della revoca del beneficio.
5. In caso di mancata restituzione delle somme dovute, l'Azienda procede al recupero dei crediti mediante la consegna del ruolo al concessionario alla riscossione.

Art. 6 (Requisiti richiesti)

1. Per usufruire dei servizi è indispensabile soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) economiche
 - b) di merito
 - c) iscrizione all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e al CIELS Bologna entro i termini previsti dalle rispettive Istituzioni e comunque entro i termini ultimi di cui all'art. 11;
2. Valgono, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 7 (Requisiti economici)

1. Soglie economiche

Benefici	Soglia ISEE	Soglia ISPE
Borsa di studio	€ 23.000,00	€ 50.000,00
Servizi Residenziali ad accesso agevolato	€ 23.000,00	€ 50.000,00
Contributi per la mobilità internazionale	€ 23.000,00	€ 50.000,00
Contributo per studenti fuori sede in alloggio che intraprendono un tirocinio formativo post lauream in Emilia Romagna	€ 23.000,00	€ 50.000,00
Interventi straordinari	€ 23.000,00	€ 50.000,00
Accesso Agevolato ai Servizi Ristorativi	€ 28.000,00	€ 62.000,00
Interventi per studenti disabili – Aiuti alla persona	€ 32.000,00	€ 62.000,00
Contributi per studenti disabili	€ 28.000,00	€ 62.000,00
Assegni formativi (voucher) per l'accesso e la frequenza a Master, Corsi di Alta Formazione e Specializzazione all'estero	€ 40.000,00	€ 62.000,00
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	€ 28.000,00	€ 62.000,00

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti⁵.

La nuova normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M.138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata) prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario. In particolare:

Il nucleo familiare di riferimento nel caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l'ISEE ORDINARIO; in tal caso l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato;
2. **in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori⁶, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:**
 - a) **residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro;**
 - b) **redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.**
3. Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
 - a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; si precisa che i coniugi permangono nello stesso nucleo familiare, anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 01/09/2019, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
 - b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei

⁵ Per informazioni ulteriori consultare la Guida all'ISEE a.a. 2021/2022.

⁶ Per la definizione dell'importo della borsa di studio si fa riferimento al nucleo familiare di origine.

seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell'Attestazione ISEE.

È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO dell'Attestazione.

La borsa di studio e i compensi per le collaborazioni studentesche retribuite:

La borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2019 devono essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta⁷ (quadro FC4 del modello FC1 della DSU). ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2019 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2019 e ISEE 2021 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2021/2022:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

Intervengono inoltre i seguenti **criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE**, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:

I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

- redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
- patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2020: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Al fine di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 15 delle Norme Generali i redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) devono essere documentati alle condizioni indicate nei paragrafi 2.3 e seguenti. Per la stessa ragione devono essere documentati alle stesse condizioni anche i redditi e i patrimoni esteri inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Art. 8

(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno)

8.1. Requisiti per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio

Per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio gli studenti iscritti al primo

⁷ Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento alla CU 2020 scaricabile dal DOSSIER UTENTE. Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

anno:

- a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica;
- b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale: accedono ai servizi e ottengono la prima rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.
Ai corsi della laurea magistrale dell'Università non è possibile essere ammessi con debiti formativi. Lo studente dovrà quindi ottenere il riconoscimento complessivo dei 180 crediti per il corso di laurea adito;
- c) dei Corsi di specializzazione dell'Università, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale: e ai corsi di dottorato: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.

8.2. Requisiti per ottenere la seconda rata della borsa di studio

Per ottenere la seconda rata di borsa di studio, gli studenti iscritti al primo anno:

- a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2022, il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice), senza uso del bonus;
- b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2022 il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice), senza uso del bonus;
- c) dei Corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato hanno titolo a ricevere la seconda rata unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022.

Gli studenti di cui alle lett. a) e b) che conseguono il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice) successivamente al 28 febbraio 2022 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (in Appendice).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022, gli studenti con invalidità almeno pari al 66%.

8.3. Requisiti per ottenere la terza rata (saldo) della borsa di studio

Per ottenere la terza rata (saldo) di borsa di studio, gli studenti iscritti al primo anno:

- a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna devono conseguire, alla data del 10 agosto 2022, i crediti indicati nella Tabella 2 (in Appendice).
Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 9.5.
- b) dei Corsi di laurea magistrale e ai Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 10 agosto 2022, i crediti indicati nella Tabella 2 (in Appendice).
Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 9.5;
- c) dei Corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato: devono superare l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e regolarizzare l'iscrizione al secondo anno di corso.

Hanno titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022, gli studenti con invalidità almeno pari al 66%.

8.4. Requisiti per confermare l'assegnazione e non restituire la prima e la seconda rata di borsa di studio

Per confermare l'assegnazione della borsa e non dover restituire la prima rata e la seconda rata, gli studenti iscritti al primo anno:

- a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna devono conseguire, alla data del 30 novembre 2022, i crediti indicati nella Tabella 3 (in Appendice);
- b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 30 novembre 2022, i crediti indicati nella Tabella 3 (in Appendice);
- c) dei corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato: devono superare l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e regolarizzare l'iscrizione al secondo anno di corso.

Non sono richiesti requisiti per confermare l'assegnazione agli studenti con invalidità almeno pari al 66%.

8.5. Criteri generali di valutazione dei crediti

I crediti devono essere conseguiti e riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa di studio o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso contrario lo studente incorre nella revoca della borsa di studio con obbligo di restituzione della prima rata già percepita e non ottiene il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 9

(Requisiti di merito - Studenti iscritti ad anni successivi al primo)

9.1. Requisiti per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio

Per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:

- a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio, se in possesso dei requisiti di condizione economica e del numero minimo di CFU al 10 agosto 2021 indicati nella Tabella 4 (in Appendice);
- b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio, se in possesso dei requisiti di condizione economica e del numero minimo di CFU al 10 agosto 2021 indicati nella Tabella 4 (in Appendice);
- c) dei Corsi di specializzazione dell'Università, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e ai corsi di dottorato: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.

9.2. Requisiti per ottenere la seconda rata della borsa di studio

Per ottenere la seconda rata di borsa di studio, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:

- a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo

Livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2022, il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (in Appendice), senza uso del bonus;

- b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2022 il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (in Appendice), senza uso del bonus;
- c) dei Corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato hanno titolo a ricevere la seconda rata unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022.

Per gli studenti di cui alle lett. a) e b) il merito al 28/02/2022 di cui alla Tabella 5 (in Appendice) si intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (almeno 5 in caso di iscrizione a tempo parziale) conseguiti dopo il 10 agosto 2021. In caso contrario otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (in Appendice.)

Gli studenti di cui alle lett. a) e b) che conseguono dopo il 28 febbraio 2022 il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (in Appendice), alle condizioni precisate nel capoverso precedente, otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022:

- gli studenti con invalidità almeno pari al 66%;
- gli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso dell'Università o degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre hanno titolo a ricevere la seconda rata, previa verifica del mancato conseguimento della laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico ed equivalenti diplomi AFAM entro la sessione straordinaria di laurea dell'a.a. 2020/2021.

9.3. **Requisiti per ottenere la terza rata (saldo) della borsa di studio, confermare l'assegnazione e non restituire la prima e la seconda rata.**

Per ottenere la terza rata (saldo) della borsa di studio, confermare l'assegnazione della borsa e non restituire la prima e la seconda rata, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:

- a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e dei Diplomi di primo livello del CIELS Bologna devono conseguire, alla data del 10 agosto 2022, i crediti indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 9.5;

- b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 10 agosto 2022, i crediti indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 9.5;

- c) dei corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato: devono superare l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al successivo anno di corso e regolarizzare l'iscrizione al successivo anno di corso;

Non sono tenuti a confermare l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che, per l'a.a. 2021/2022, sono iscritti:

- all'ulteriore semestre dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Mu-

sicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna;

- all'ultimo anno dei corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e dei corsi di dottorato e della S.P.I.S.A.;
- all'ultimo anno di corso di un curriculum breve o lungo dell'Università o di un Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Hanno pertanto titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza al dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022.

Hanno titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022, gli studenti con invalidità almeno pari al 66%.

9.4. Criteri generali di valutazione dei requisiti di merito

- I requisiti di merito sono valutati sulla base dell'anno di prima iscrizione, anche se avvenuta presso altro Ateneo, Istituti di Grado Universitario, Facoltà, Corso di Laurea, anche all'estero, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi. Quindi in caso di trasferimento da un corso di altro Ateneo o Istituto di Grado Universitario, anche estero, o di passaggio di corso interno all'Ateneo o Istituto di Grado Universitario viene richiesto il numero di crediti in base all'anzianità di iscrizione e non in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2021/2022, sia per quanto riguarda il requisito di accesso, sia per il requisito di conferma dell'assegnazione della borsa di studio.
- I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
- I crediti per accedere alla borsa di studio devono essere maturati al 10/08/2021. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data.
- In caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati, entro il 10/08/2021, i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.
- Ai fini della valutazione dei requisiti di merito, non è preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:
 1. per le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio
 2. per gravi e prolungate infermità, debitamente certificate
 3. interruzione della carriera per almeno due anni accademici

9.5. Modalità di utilizzo del "Bonus"

Il bonus, dote di crediti aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente conseguiti, **può essere utilizzato una sola volta nel corso degli studi per il raggiungimento dei requisiti di merito. Il bonus utilizzato negli anni accademici antecedenti non può essere conteggiato nell'anno accademico successivo.** Quindi, il numero di crediti attribuito come bonus nell'a.a. 2020/2021 non può essere conteggiato nel numero di crediti maturati al 10/08/2021. Il valore del Bonus si accresce se lo si utilizza più tardi, in quanto è maturato in base all'anno di corso frequentato (vedi APPENDICE TABELLE MERITO 2, 6). Qualora il bonus non sia utilizzato per intero nell'anno accademico di riferimento, la quota residua rimane disponibile negli anni accademici successivi⁸.

Gli studenti che si iscrivono a un corso di laurea magistrale possono utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello (massimo 15 crediti).

Il bonus va richiesto in fase di compilazione della domanda on line.

Non possono usufruire del bonus gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento e gli studenti iscritti ai Corsi di specializzazione, e ai Corsi di dottorato.

⁸ Ad esempio uno studente che si iscrive al secondo anno di una laurea di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico, ha a disposizione un bonus di 5 punti; se ha maturato 23 crediti e utilizza 2 punti bonus per arrivare al requisito richiesto di 25 crediti, gli restano 3 punti bonus che potrà usare nel corso degli anni successivi. I suoi crediti effettivi restano comunque 23. Se utilizza il bonus invece per la prima volta al momento dell'iscrizione al terzo anno, ha a disposizione 12 punti; qualora gliene occorran solo 6, potrà utilizzare i restanti 6 punti nel corso dei suoi studi successivi.

ER.GO verifica d'ufficio i crediti di bonus a disposizione degli studenti che alla data del 10/08/2022 non abbiano maturato i crediti necessari per ottenere il saldo della borsa di studio: in caso di crediti di bonus sufficienti, il saldo della borsa di studio sarà posto in pagamento a partire dal mese di settembre 2022.

Hanno comunque diritto al saldo della borsa di studio assegnata per l'a.a. 2021/2022 gli studenti che conseguono la laurea entro l'ultima sessione dell'a.a. 2021/2022, anche se non in possesso dei crediti richiesti al 10/08/2022, indipendentemente dalla presentazione della domanda per l'a.a. 2021/2022 e dopo la verifica del conseguimento della laurea.

9.6. Criteri di valutazione del merito - Casi particolari

a) studenti che per l'a.a. 2021/2022 si trasferiscono da un corso di altro Ateneo o Istituto di Grado Universitario oppure effettuano un passaggio di corso interno all'Ateneo o Istituto di Grado Universitario: per accedere e confermare i benefici possono avvalersi di eventuali riconoscimenti di crediti da attività formative/esami sostenuti precedentemente, ma il requisito di merito è valutato in base all'anno di prima iscrizione e non in base all'anno di corso di ammissione (es. lo studente con prima iscrizione ad un corso di laurea nell'a.a. 2020/2021, che si trasferisce e viene ammesso al 1° anno di un corso di laurea per l'anno accademico 2021/2022, è valutato ai fini del merito come studente del 2° anno; deve pertanto essere in possesso di almeno 25 crediti all'accesso per ottenere l'idoneità).

b) Studenti decaduti o che negli anni precedenti abbiano rinunciato agli studi:

b1) se ammessi al 1° anno dei Corsi di laurea, laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2021/2022: gli studenti che decadono o rinunciano agli studi e sono ammessi al primo anno, per l'accesso ai benefici sono valutati in base ai soli requisiti di reddito (senza tener conto di eventuali riconoscimenti di crediti). Per confermare l'assegnazione della borsa di studio dovranno raggiungere i crediti richiesti senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti precedentemente. Non potranno avvalersi dei riconoscimenti neppure nei successivi anni accademici.

Potranno, invece, essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti nel nuovo corso da attività integrative sostenute per completare esami riconosciuti solo parzialmente.

b2) se ammessi direttamente ad anni successivi al primo dei Corsi di laurea e laurea Magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2021/2022: gli studenti che decadono o rinunciano agli studi e sono ammessi ad anni successivi al primo, per raggiungere i crediti richiesti possono avvalersi dei crediti riconosciuti. Per il conteggio del numero dei crediti utili ai fini della concessione del beneficio, occorre virtualmente retrocedere l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso cui tali studenti sono ammessi per l'a.a. 2021/2022. Ad es., lo studente che viene ammesso al 2° anno di una laurea triennale con crediti riconosciuti, dovrà indicare, nel modulo di domanda online, l'anno 2020/2021 come anno di immatricolazione assoluta, e per ottenere il beneficio dovrà avere almeno 25 crediti.

b3) se ammessi direttamente al secondo anno di laurea magistrale: per ottenere i benefici devono maturare al 10/8/2022 almeno 30 crediti per confermare l'assegnazione della borsa 2021/2022 e per accedere al 1° anno fuori corso, senza avvalersi dei riconoscimenti.

c) Studenti internazionali che hanno frequentato periodi di studi all'estero

c1) se ammessi al 1° anno, di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dovranno raggiungere i crediti richiesti senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti precedentemente. Non potranno avvalersi dei riconoscimenti neppure nei successivi anni accademici

c2) se ammessi ad anni successivi al primo, per raggiungere i crediti richiesti potranno avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti precedentemente. In questo caso l'anno di immatricolazione assoluta retrocede proporzionalmente all'anno di corso

a cui sono stati ammessi (ad es. lo studente ammesso al 3° anno per l'anno accademico 2021/2022, nel modulo on-line dovrà indicare l'a.a. 2019/2020 come anno di immatricolazione assoluta).

- d) Gli esami e crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere** (es. nell'ambito del Programma Erasmus+), sono presi in considerazione solo se sostenuti entro il 10/08/2021 e convalidati o riconosciuti dall'Università di Parma.
- e) I crediti conseguiti a seguito delle Attività Didattiche Elettive (ADE), delle attività di tirocinio o delle attività formative** a scelta dello studente, devono essere registrati entro il 10/08/2021 e risultare da apposita documentazione che lo studente è tenuto a produrre in copia entro le scadenze previste dall'art. 12 per il perfezionamento della domanda.
- f) I crediti derivanti da attività extrauniversitarie** sono esclusi dal conteggio dei crediti utili a concorrere ai benefici.
- g) Disposizioni particolari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale**
- nei crediti richiesti per gli anni successivi della laurea magistrale, non possono essere conteggiati i crediti eventualmente riconosciuti utili oltre i 180 conseguiti con la laurea di primo livello.
 - il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai vecchi ordinamenti.
 - gli studenti che nell'a.a. 2020/2021 sono stati ammessi direttamente al 2° anno della laurea magistrale dopo il conseguimento della laurea triennale, per ottenere i benefici devono maturare al 10/8/2021 almeno 30 crediti per il 1° anno fuori corso senza avvalersi di riconoscimenti.
- h) Esami e crediti conseguiti dagli studenti nei Corsi singoli e Master:** gli studenti che partecipano a Master, Corsi singoli e ottengono il riconoscimento di attività per il corso di laurea a cui si iscrivono per l'a.a. 2021/2022:
- h1) se ammessi al primo anno dei Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico**, per l'accesso ai benefici sono valutati in base ai soli requisiti di reddito (senza tener conto di eventuali riconoscimenti di crediti). Dovranno raggiungere i crediti richiesti per confermare l'assegnazione della borsa di studio senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti nei Corsi singoli e nei Master. Non potranno avvalersi dei riconoscimenti neppure nei successivi anni;
Se le attività sostenute precedentemente sono riconosciute solo parzialmente nel nuovo corso di laurea e lo studente deve superare delle attività integrative, ai fini dei benefici, potrà far valere esclusivamente i crediti relativi all'attività integrativa
- h2) se ammessi ad anni successivi al 1° dei Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico:** per raggiungere i crediti richiesti potranno avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti nei Corsi singoli e nei Master. Per il conteggio del numero dei crediti utili ai fini della concessione del beneficio, occorre virtualmente retrocedere l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso cui tali studenti sono ammessi per l'a.a. 2021/2022. Ad es., lo studente che viene ammesso al 2° anno di una laurea triennale con crediti riconosciuti, dovrà indicare, nel modulo di domanda online, l'anno 2020/2021 come anno di immatricolazione assoluta, e per ottenere il beneficio dovrà avere almeno 25 crediti.
- h3) se ammessi direttamente al secondo anno di laurea magistrale:** per ottenere i benefici devono maturare al 10/8/2022 almeno 30 crediti per confermare l'assegnazione della borsa 2021/2022 e per accedere al 1° anno fuori corso, senza avvalersi dei riconoscimenti.
- i) Ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito non si terrà conto degli eventuali **Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)**, a meno che l'assolvimento dell'obbligo stesso non consista nel sostenimento di un esame normalmente previsto dal piano di studi (entro il primo anno di corso). Gli studenti che risulteranno iscritti al primo anno ripetente per mancato superamento degli OFA saranno valutati ai fini del raggiungimento del requisito di merito sulla base dell'anno di immatricolazione.**
- j) Disposizioni particolari per gli studenti che:**
- *passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico,*

- per i laureati che chiedono l'abbreviazione di corso nella laurea magistrale a ciclo unico.

Valutazione dei requisiti di merito

Il merito è calcolato in base al numero di crediti riconosciuti nel corso prescelto, tenuto conto dell'anno di corso a cui lo studente è ammesso per l'a.a. 2021/2022.

Durata assegnazione dei benefici

Per la durata di assegnazione dei benefici si rinvia a quanto precisato all'art. 1.2.

Per confermare l'assegnazione della borsa di studio tutti gli studenti che rientrano nelle categorie sopra citate devono conseguire il numero dei crediti, di cui alla Tabella 6, richiesti per l'anno di corso successivo a quello a cui sono stati ammessi per l'a.a. 2021/2022.

Devono confermare l'assegnazione della borsa di studio anche gli studenti che, in base all'anno di prima immatricolazione, risultano al primo anno fuori corso, ma sono iscritti ad un anno di corso pari o inferiore alla durata legale del corso stesso.

k) Disposizioni particolari per gli studenti che:

sono contemporaneamente iscritti per l'a.a. 2021/2022 sia ad un corso di diploma degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale sia ad un corso universitario ed abbiano regolarmente versato la tassa regionale per il diritto allo studio universitario sia per l'uno che per l'altro corso: **usufruiscono dei benefici per uno dei due corsi a propria scelta.**

Valutazione dei requisiti di merito

Il merito è calcolato tenendo conto anche del numero di crediti sostenuti nell'altro corso e riconosciuti nel corso prescelto per usufruire dei benefici. Il conteggio del merito è effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione al corso prescelto per usufruire dei benefici.

Durata assegnazione dei benefici

Per la durata di assegnazione dei benefici si rinvia a quanto precisato all'art. 1.2.

Art. 10

(Studenti Disabili)

1. Per gli studenti disabili con percentuale di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 66% sono previste disposizioni particolari rispetto alla durata di fruizione dei benefici (**vedi comma 3**) e ai requisiti di merito (**vedi Tabella 7 in Appendice**). **Tale percentuale di invalidità, dichiarata in domanda benefici, deve essere debitamente documentata.**
2. Sia per gli studenti iscritti ai corsi universitari che per gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna **non sono previsti requisiti di merito per ottenere l'erogazione della seconda e della terza rata della borsa di studio e per non restituire la prima rata.**
3. I diversi benefici possono essere concessi per un periodo massimo di:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA

Benefici/ Durata massima di assegnazione	Corsi di Laurea	Laurea magistrale	Laurea Magistrale a ciclo unico	Corsi di Specializzazione e di Dottorato
Borse di studio	9 semestri	7 semestri	15 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Alloggio	10 semestri	8 semestri	16 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel corso di laurea)	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	non previsti

Nei casi di passaggio, trasferimento o abbreviazione (art. 1.2) la durata di fruizione dei benefici è aumentata di 4 semestri per le lauree a ciclo unico quinquennali e 2 semestri per la laurea in Medicina e Chirurgia. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso ai benefici.

ISTITUTI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA, DELLA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI MISANO ADRIATICO E DEL CIELS BOLOGNA

Benefici/ Durata massima di assegnazione	Corsi di Diploma di I Livello	Corsi di Diploma di II Livello	Corsi di Specializzazione e Diplomi di Perfezionamento
Borse di studio	9 semestri	7 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Alloggio	10 semestri	8 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi (se non se ne è già fruito nel diploma di I livello)	non previsti
Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel diploma di primo livello)	non previsti

4. Requisiti di merito per accedere ai benefici

Gli studenti disabili, con percentuale di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 66%, **devono conseguire alla data del 10/08/2021 i crediti di cui alla Tabella 7 (vedi APPENDICE – TABELLE MERITO).**

Art. 11 (Termini per le iscrizioni)

1. Gli studenti devono iscriversi all'Università e agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale entro le scadenze previste dai relativi Manifesti degli studi.
2. Per **usufruire dei benefici** gli studenti devono iscriversi all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale **obbligatoriamente entro i seguenti termini:**

11.1 Università

Scadenza per usufruire dei benefici ER.GO	
- Matricole di tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico	31 dicembre 2021
- Studenti iscritti ad anni successivi regolari di tutti i corsi	
- Matricole dei corsi di laurea magistrale	31 marzo 2022
- Studenti iscritti al 1° anno fuori corso nell'a.a. 2021/2022 che richiedono i benefici ER.GO come ulteriore semestre	31 marzo 2022
Scadenza per usufruire dei benefici UNPIR	
- Anni successivi di tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale.	31 dicembre 2021
- Matricole dei corsi di laurea magistrale e studenti iscritti sotto condizione	31 marzo 2022

11.2 Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma:	Scadenza per usufruire dei benefici
Diploma di I livello	31 dicembre 2021
Diploma di II livello	31 dicembre 2021
Conservatorio "G.Nicolini" di Piacenza:	Scadenza per usufruire dei benefici
Diploma di I livello	31 dicembre 2021
Diploma di II livello	31 dicembre 2021

Anche gli studenti che prevedono di laurearsi entro l'ultima sessione dell'a.a. 2020/2021, devono iscriversi entro le scadenze sopra riportate, se intendono concorrere ai benefici per l'a.a. 2021/2022 in caso di mancato conseguimento della laurea.

Art. 12
(Come presentare domanda)

1. Si potrà accedere alla domanda on line esclusivamente con l'identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Dovranno richiedere l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) per accedere ai servizi on line gli studenti:

- in possesso di un documento di identità italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto);
- residenti in Italia (la residenza in Italia consente di richiedere la carta d'identità e quindi lo SPID).

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilasciate dall'Ateneo.

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in possesso dei requisiti per richiedere l'identità digitale SPID, CIE o CNS, saranno sottoposti a controlli e l'eventuale idoneità/assegnazione dei benefici sarà sospesa in attesa che si concludano le procedure di identificazione.

2. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2021), sottoscritta entro i termini di scadenza della domanda on line dei singoli benefici, indicati all'art. 12.1.

Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITA' DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attribuito da INPS (es. **INPS-ISEE-2021-XXXXXXXXXX-00**), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

È importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2021). Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Per il calcolo dell'ISEE occorre presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessaria (consultare al riguardo la Guida all'ISEE a.a. 2021/2022)⁹.

3. Entrati in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2021), la domanda di benefici deve essere presentata esclusivamente tramite INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con ER.GO (l'elenco con l'indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it).

I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti.

⁹ Si ricorda che è accessibile la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, mediante i servizi telematici di INPS, direttamente o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Per approfondire consultare la Guida all'ISEE a.a. 2021/2022.

La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda on line. Al fine di delegare il CAF prescelto alla compilazione della domanda gli studenti interessati devono prestare attenzione alle istruzioni presenti nella Suite dei Servizi On line.

Si consiglia vivamente di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione delle domande: la concentrazione delle connessioni può rallentare l'accesso al sito.

4. **E' possibile presentare domanda utilizzando l'ISEE CORRENTE rilasciato sulla base dell'Attestazione ISEE 2021 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.**
5. La domanda on line prevede una **prima sezione** dedicata ai **DATI PERSONALI** e una **seconda sezione** dedicata all'acquisizione dei **DATI ECONOMICI** con numero di protocollo INPS; **solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici.** Una volta terminata la compilazione della domanda occorre confermare i dati inseriti. Solo così la domanda sarà correttamente trasmessa ad ER.GO e si potrà procedere a perfezionare la presentazione della domanda a mezzo PEC oppure PIN come indicato al successivo paragrafo 12.1.

ATTENZIONE: ER.GO acquisisce le domande di esonero no tax area/contributo ridotto per gli Atenei di Bologna, Parma, Modena e Reggio Emilia, con le seguenti modalità: 1. per gli Atenei di Bologna e di Parma occorre confermare solamente le sezioni dei DATI PERSONALI e dei DATI ECONOMICI; 2. per l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, occorre confermare le sezioni dei DATI PERSONALI e dei DATI ECONOMICI e compilare e perfezionare il modulo per la richiesta dell'esonero no tax area/ contributo ridotto.

6. Nella sezione dei DATI ECONOMICI lo studente inserirà **SOLO** il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (**es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXXXX-00**) e visualizzerà in tempo reale i dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO dal data base di INPS.

ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2021-N00000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXXXX-00) che sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

ATTENZIONE: Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità. Una volta in possesso dell'ISEE regolarizzata, occorre comunicarla ad ER.GO compilando nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI con il protocollo INPS relativo all'ISEE senza omissioni. La mancata presentazione dell'ISEE senza omissioni entro il termine indicato nella mail che sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica al momento della conferma della domanda on line comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'idoneità ai benefici, con obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità.

12.1 Quando presentare la domanda

Benefici	Scadenza
Borsa di studio per: studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Accesso agevolato al servizio ristorativo per: studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Esonero totale (per studenti che richiedono anche la borsa di studio)	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Domanda per contributo universitario personalizzato	Dal 5 luglio al 3 novembre 2021 La domanda può essere confermata fino alle ore 18.00 del giorno di scadenza
Alloggio (e BAPS) per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2020/2021 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi e anni successivi Alloggio per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2021/2022: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM ; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	Dal 5 luglio al 10 agosto 2021 ¹⁰
Alloggio per: - matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2021/2022	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Contributo per mobilità internazionale	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Collaborazioni studentesche retribuite/part-time	Dal 5 luglio al 3 novembre 2021 La domanda può essere confermata fino alle ore 18.00 del giorno di scadenza
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Disponibilità a prestare volontariato	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Servizio di aiuto personale per studenti disabili per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2020/2021 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2021/2022: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM ; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	Dal 5 luglio al 10 agosto 2021
Servizio di aiuto personale per studenti disabili: - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2021/2022	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Autocertificazione di domicilio ¹¹ (dopo la conferma della domanda di borsa di studio)	Dal 5 luglio al 25 ottobre 2021 ¹²
Invio Contratto e/o documentazione relativi relativo al domicilio autocertificato	Entro il 31 gennaio 2022
Contributi straordinari	Dal 25 ottobre al 30 dicembre 2021
Contributi per studenti disabili	Dal 10 gennaio al 22 febbraio 2022
Assegni Formativi	Dal 13 settembre al 6 dicembre 2021
Contributo per studenti fuori sede in alloggio che intraprendono un tirocinio formativo post lauream in Emilia-Romagna	Dal 5 luglio al 10 agosto 2021 (prima scadenza) Dal 29 ottobre al 28 dicembre 2021 (seconda scadenza)
In nessun caso sono prese in considerazione domande tardive	

Gli studenti che **non** si avvalgono dei CAF per la presentazione della domanda:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro le sottoindicate scadenze;
- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e mail) da ER.GO contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio inserire il codice personale PIN nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line, entro le sottoindicate scadenze.

¹⁰ La scadenza indicata riguarda anche l'eventuale richiesta di assegnazione straordinaria di alloggio.

¹¹ Si veda il Bando Borse di Studio.

¹² Per gli studenti presenti nelle graduatorie di alloggio non convocati per l'assegnazione entro il 30 settembre 2021, i termini decorrono dall'1 ottobre al 25 ottobre 2021.

Gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l'Azienda ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN. Il perfezionamento della domanda dovrà avvenire entro le sottoindicate scadenze.

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

Gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all'estero debbono attenersi, per l'invio tramite DOSSIER UTENTE, della relativa documentazione alle sottoindicate scadenze, anche qualora si avvalgano dei CAF convenzionati.

Benefici	Scadenza
Perfezionamento della domanda di borsa di studio tramite PEC o PIN per: - studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	entro il 6 settembre 2021
Perfezionamento della domanda di accesso agevolato ai servizi ristorativi tramite PEC o PIN per: - studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	entro il 6 settembre 2021
Perfezionamento della domanda tramite PEC o PIN per la domanda per contributo universitario personalizzato	entro il 5 novembre 2021
Perfezionamento presentazione domanda tramite PEC o PIN di Collaborazioni studentesche retribuite/part-time	entro il 5 novembre 2021
Perfezionamento della domanda di alloggio (e BAPS) tramite PEC o PIN per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2020/2021 (CONFERME): - studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi e anni successivi per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2021/2022: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM ; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA - primi anni e anni successivi	entro il 12 agosto 2021
Perfezionamento della domanda di accesso agevolato ai servizi ristorativi tramite PEC o PIN per: - matricole ed anni successivi di tutti i corsi - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2021/2022	entro il 6 settembre 2021 ¹³
Perfezionamento della domanda di contributo per mobilità internazionale tramite PEC o PIN	entro il 6 settembre 2021
Perfezionamento presentazione domanda tramite PEC o PIN di Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	entro il 6 settembre 2021
Invio stampa sintetica della disponibilità a prestare volontariato	entro il 6 settembre 2021
Perfezionamento della domanda del servizio di aiuto personale per studenti disabili tramite PEC o PIN per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2020/2021 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi anni e anni successivi per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2021/2022: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM ; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA - primi anni e anni successivi	entro il 12 agosto 2021
Perfezionamento della domanda del servizio di aiuto personale per studenti disabili tramite PEC o PIN per: - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2021/2022	entro il 6 settembre 2021
Perfezionamento della domanda di contributo per studenti fuori sede in alloggio che intraprendono un tirocinio formativo post lauream in Emilia-Romagna	entro il 12 agosto 2021 (prima scadenza) entro il 30 dicembre 2021 (seconda scadenza)

Dal giorno precedente alla data di scadenza della domanda on line per i singoli benefici (es. dall'1 settembre 2021 rispetto alla scadenza del 2 settembre 2021, nel caso della borsa di studio) chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00) potrà confermare la sezione dei DATI ECONOMICI inserendo il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2021-N0000000), contenuto nella

¹³ Per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, iscritti al primo anno, si rinvia a quanto precisato nell'articolo 2.3.

RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE e procedere poi con la conferma della domanda on line entro la scadenza prevista (es. 2 settembre 2021).

Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda, da perfezionare a mezzo PEC o PIN.

Fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell'acquisizione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell'idoneità ai benefici. È, quindi, fondamentale, consultare la propria casella di posta elettronica, per verificare lo stato della propria domanda.

Art. 13 (Graduatorie)

13.1 Pubblicazione Graduatorie

Tutte le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet www.er-go.it e sono consultabili nel DOSSIER UTENTE.

Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto il dovere di comunicazione a tutti gli studenti interessati. Gli studenti che risulteranno respinti, riceveranno una comunicazione personale nel DOSSIER UTENTE, contenente la motivazione specifica della non idoneità.

Servizio	Graduatoria provvisoria	Graduatoria predefinitiva ¹⁴
Alloggio per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2020/2021 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi Alloggio per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2021/2022: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	25 agosto 2021	8 settembre 2021
Alloggio per - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2021/2022	9 settembre 2021	20 settembre 2021
Borse di studio, Esonero totale (per studenti che richiedono anche la borsa di studio)	28 ottobre 2021	2 dicembre 2021
Collaborazioni studentesche retribuite/part-time	1 marzo 2022	29 aprile 2022 (per tale beneficio trattasi di graduatorie definitive)
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	28 ottobre 2021	2 dicembre 2021
Assegni formativi	27 gennaio 2022	17 febbraio 2022 (per tale beneficio trattasi di graduatorie definitive)
Tali date possono subire variazioni dipendenti dal numero di domande presentate		

L'inserimento nelle graduatorie provvisorie per l'alloggio sulla base dei requisiti economici e di merito avviene senza la preventiva verifica del perfezionamento della domanda tramite PEC o PIN ai sensi dell'art. 12. Pertanto, tale controllo sarà effettuato successivamente e gli studenti che non risulteranno avere perfezionato la domanda tramite PEC o PIN entro i termini previsti dall'art. 12 saranno collocati tra i non idonei nelle graduatorie predefinitive.

Per tutti gli studenti già assegnatari di alloggio nell'a.a. 2020/2021 (cosiddette CONFERME) è redatto un unico elenco in ordine alfabetico.

¹⁴ Graduatorie elaborate sulla base dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie. Le graduatorie definitive sono pubblicate entro il mese di maggio 2022, successivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità delle iscrizioni effettuati dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dalla SSML di Misano Adriatico e dal CIELS Bologna.

13.2 Ricorsi avverso le graduatorie

I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie **si presentano esclusivamente on line**, dal sito www.er-go.it, improrogabilmente entro le scadenze sottoindicate;

Posto alloggio	<p>1 settembre 2021</p> <p>Per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2020/2021 (CONFERME):</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi <p>Per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2021/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM ; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi. <p>15 settembre 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2021/2022
Borsa di studio, Esonero totale (per studenti che richiedono anche la borsa di studio)	15 novembre 2021
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	15 novembre 2021
Collaborazioni studentesche retribuite/part-time	1 aprile 2022
Assegni formativi	8 febbraio 2022
Sono ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre la scadenza	

In presenza di errori ER.GO può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie pre-definitive.

13.3 Graduatorie definitive di borsa di studio

Le graduatorie definitive di borsa di studio sono elaborate, entro il mese di maggio 2022, successivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità delle iscrizioni effettuati dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e CIELS Bologna. In presenza di errori ER.GO può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie definitive, con successive graduatorie di assestamento.

13.4 Altre forme di tutela

Avverso gli esiti delle graduatorie, gli studenti che ne hanno interesse possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna – sezione di Bologna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. Restano ferme tutte le altre forme di tutela previste dalla normativa che regola i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

13.5 Come vengono formulate le graduatorie

1. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno le graduatorie sono ordinate in modo crescente sulla base della condizione economica.

Il punteggio reddito si ottiene applicando la seguente formula:

$$1000 - \frac{(\text{ISEE dello studente} \times 1000)}{23.000,00}$$

A parità di valore ISEE, la precedenza è accordata in base al voto di maturità e, in subordine, alla minore età anagrafica. Per le matricole di Laurea magistrale e dei Diplomi di secondo li-

vello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, a parità di valore ISEE, la precedenza è accordata in base alla minore età anagrafica.

2. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi le graduatorie sono ordinate secondo il merito. Per gli studenti iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica, la graduatoria viene formulata mettendo in ordine decrescente "il coefficiente di merito normalizzato" che si ottiene nel modo seguente:

(Somma crediti Studente - Somma crediti Minima)

(Somma crediti Massima - Somma crediti Minima)

In caso di parità di coefficiente di merito normalizzato, la graduatoria è formulata in ordine decrescente di voto medio conseguito. A tal fine è attribuito un valore allo scostamento in più rispetto alla media minima, 18/30, equivalente a 0,1 per ogni voto.

A parità di voto medio (le lodi non sono conteggiate), la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE.

In caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata sulla base dei seguenti elementi elencati in ordine di priorità:

- "minori anni" di iscrizione all'Università
- "minore età" anagrafica

A parità di numero di crediti conseguiti, la precedenza è accordata agli studenti che non hanno utilizzato il bonus ed, in subordine, agli studenti che hanno utilizzato un bonus di valore inferiore, rapportato al valore complessivo del bonus disponibile¹⁵.

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione ai dottorati e della S.P.I.S.A. la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE. In caso di parità, la precedenza è accordata in base alla minore età anagrafica.

Agli studenti con in corso accertamenti sui requisiti di accesso o comunque su informazioni dichiarate in domanda non direttamente attribuibili al richiedente (es. numero di cellulare o IBAN) è conferita l'**idoneità condizionata**, con sospensione dell'erogazione dei benefici fino a conclusione dei controlli. In particolare è conferita l'idoneità condizionata in caso di Attestazione ISEE recante ANNOTAZIONI (omissioni e/o difformità), in caso di Modulo integrativo ISEE compilato dal dichiarante per inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica e in caso di Attestazione ISEE provvisoria¹⁶.

L'attribuzione dell'idoneità condizionata nelle graduatorie pubblicate sarà oggetto di specifica comunicazione nel DOSSIER UTENTE. Qualora l'esito degli accertamenti evidenzi la mancanza dei requisiti di accesso, i benefici saranno revocati.

Art. 14

(Obblighi di informazione all'Azienda)

1. Lo studente è tenuto a comunicare all'Azienda ogni variazione rilevante ai fini dei benefici concessi in base alle Norme Generali e alle disposizioni degli specifici Bandi di concorso. In particolare lo studente che in corso d'anno accademico ottenga una borsa di studio e/o intervento in denaro/servizi avente la medesima finalità di supporto ai costi di mantenimento agli studi da altro ente, pubblico o privato, rinunci agli studi, si trasferisca ad altra sede, cambi la propria residenza anagrafica deve darne comunicazione ad ER.GO entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

¹⁵ Esempio: lo studente che si iscrive al secondo anno e utilizza 3 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 5 crediti, è equiparato allo studente che si iscrive al 3° anno che utilizza 7 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 12 crediti, o allo studente che si iscrive all'ultimo semestre e che utilizza 9 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 15 crediti.

¹⁶ Vedi Guida all'ISEE a.a. 2021/2022.

In caso di omessa comunicazione o comunicazione tardiva viene applicata una penale pari al 10% delle somme riscosse, fatto salvo l'obbligo di restituzione di quanto percepito.

2. **Qualora lo studente non comunichi il cambio di residenza anagrafica , la revoca della borsa di studio o di altri interventi economici, s'intenderà valida a tutti gli effetti, se notificata presso l'ultimo luogo di residenza comunicato dallo studente interessato all'Azienda.**

Art. 15

(Accertamento della condizione economica e di merito - Sanzioni)

1. L'Azienda, le Università, gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna controllano la veridicità delle autocertificazioni rese, svolgendo verifiche anche successivamente all'erogazione degli interventi economici e/o dei servizi messi a concorso con il presente Bando.
2. Con l'attuazione della nuova normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M.138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata **si rafforzano i controlli in fase di rilascio dell'Attestazione ISEE, grazie all'integrazione tra le banche dati che alimentano il sistema informativo dell'ISEE, innanzi tutto quelle dell'Agenzia delle Entrate e di INPS.**

ER.GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.

Anche in esito a tali controlli ER.GO invierà all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.

In ogni caso, è assoggettato a controllo sostanziale con invio degli elenchi dei beneficiari ai Comandi di Guardia di Finanza, almeno il 20% degli aventi diritto, estratti con metodologia a campione, senza escludere l'estensione a tutti gli idonei.

3. L'accertamento dei dati di merito interessa la totalità degli studenti idonei ai benefici, ed è effettuato dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e dal CIELS Bologna, prima della pubblicazione delle graduatorie definitive.

SANZIONI

Amministrative

1. Gli interventi e i servizi del presente Bando ottenuti in base a dichiarazioni che risultano non veritiere dopo gli accertamenti, vengono revocati, effettuando il recupero delle somme eventualmente già erogate e dei servizi goduti.
2. Lo studente, inoltre, dovrà pagare una sanzione amministrativa di valore triplo del beneficio concesso (incluso il valore dei servizi).
3. Nel caso in cui lo studente abbia usufruito dell'alloggio, il beneficio sarà revocato e lo studente dovrà pagare una sanzione pari al triplo dell'importo della retta dovuta fino al momento della revoca.
4. Lo studente perderà il diritto ad ottenere qualsiasi altro beneficio per tutta la durata del corso degli studi.

Penali

Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda, le Università, gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna sono tenute a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria, così da verificare l'eventuale sussistenza dei seguenti reati o di altri eventualmente ravvisabili:

- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.)
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)

Art. 16

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.).
2. I dati saranno trattati dall'Università degli Studi di Parma e da ER.GO esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.
3. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.
4. Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammessa la partecipazione al bando.
5. Titolari del trattamento dei dati personali: Università degli Studi di Parma con sede in Via Università n. 12 - 43121 Parma – 0521902111 - protocollo@pec.unipr.it; ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori con sede legale in Bologna, via Santa Maria Maggiore n. 4, Bologna; PEC: info@postacert.er-go.it; tel. 051.6436742.
6. Responsabile per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui alle disposizioni citate nel precedente comma 1, è: per l'Università degli Studi di Parma il Responsabile della Protezione dei Dati - dpo@unipr.it - dpo@pec.unipr.it; per ER.GO la Direttrice dell'Azienda - sede legale in Bologna, via Santa Maria Maggiore n. 4, Bologna - PEC info@postacert.er-go.it - tel. 051.6436742.
7. I dati forniti con le domande di partecipazione al bando relativi al codice fiscale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.), potranno essere trasmessi ad altri Enti per il diritto allo studio, al solo fine e per il tempo strettamente necessario per monitorare se lo studente abbia chiesto e ottenuto doppi benefici per il diritto allo studio universitario per il medesimo anno accademico.


Art. 17

(Modalità di comunicazione)

1. **Tutte le comunicazioni** dall'Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc), avverranno di norma tramite la pubblicazione sul DOSSIER UTENTE (servizio on-line ad accesso riservato dal sito internet di ER.GO, consultabile anche su tablet e cellulare) che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.
2. Le comunicazioni e informazioni veicolate a mezzo ER.GO RISPONDE- **SCRIVICI!** non sostituiscono la lettura integrale delle Norme Generali e dei Bandi Benefici.
3. Gli studenti possono avvalersi del DOSSIER UTENTE (sezione documenti da inviare/inviati all'Azienda) per l'invio della documentazione richiesta, nei casi disciplinati dai bandi di concorso.

Art. 18
(Disposizioni finali)

1. Per l'a.a. 2021/2022 potranno subentrare aggiornamenti delle Norme Generali e dei Bandi di concorso con misure particolari connesse all'emergenza COVID-19.



Bando di concorso per borse di studio

approvato con determinazione della Direttrice n. 278 del 10/06/2021

SEDE TERRITORIALE DI PARMA



SOMMARIO

Borse di studio

Valore della borsa di studio	art. 1
Valore della borsa di studio - Casi particolari	art. 2
Scadenza per la presentazione della domanda	art. 3
Definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede	art. 4
Autocertificazione di domicilio	art. 5
Borsa di studio e contributo per la mobilità internazionale	art. 6
Borsa di studio internazionale	art. 7
Benefici connessi alla borsa di studio	art. 8
Divieto di cumulabilità	art. 9
Assegnazione della borsa di studio	art. 10
Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo	art. 11
Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 per gli studenti idonei iscritti al primo anno	art. 12
Cause di esclusione, decadenza e revoca	art. 13

Art. 1
(Valore della borsa di studio)

L'importo della borsa di studio varia in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e alla condizione di studente In sede, Fuori Sede o Pendolare.

1. Il valore della borsa di studio¹ è stabilito nel modo seguente:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a € 15.333,33	5.397,74 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	3.038,51 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.195,11 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da € 15.333,34 a € 16.866,66	3.778,42 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.126,95 <i>2comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.536,58 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da € 16.866,67 a € 19.152,97	2.860,80 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.762,33 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.342,53 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da € 19.152,98 a € 23.000,00	2.698,87 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.519,26 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.097,55 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

2. Il valore della borsa di studio per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studio è pari alla metà degli importi sopra indicati.
3. Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia copertura degli idonei alla borsa di studio, ER.GO può porre in essere misure di riadeguamento del valore della borsa di studio di cui agli artt. 1 e 2, fatto salvo il rispetto degli importi minimi stabiliti dal D.M. n. 157 del 12/02/2021.
4. La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.
5. Gli studenti assegnatari di borsa di studio di cui al presente articolo possono richiedere che una quota di borsa di studio sia convertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso l'Azienda erogherà un importo aggiuntivo, pari al 50%. Pertanto, sono individuate quattro quote di borsa di studio che è possibile convertire in servizio ristorativo, a cui corrispondono quattro diversi contributi dell'Azienda, secondo il prospetto sotto riportato:

Importo borsa convertito in servizio ristorazione	Contributo ER.GO	Importo complessivo di prepagato per il servizio ristorativo
€ 200	€ 100	€ 300
€ 400	€ 200	€ 600
€ 500	€ 250	€ 750
€ 600	€ 300	€ 900

La richiesta di conversione di una quota della borsa di studio in prepagato deve essere contestuale alla domanda di borsa e non è revocabile, fatti salvi casi particolari documentati (es. allergie, etc...) o per ubicazione del corso frequentato in un luogo privo di servizi ristorativi di ER.GO, da segnalare prima della pubblicazione delle graduatorie predefinitive.
Per le modalità di fruizione del prepagato si rinvia al Bando Servizi ristorativi.

¹ Il valore della borsa è comprensivo del rimborso della tassa regionale.

Per gli studenti che hanno presentato domanda avvalendosi della collaborazione dei CAF l'importo di borsa è comprensivo anche di € 10,30, quale contributo al servizio.

Art. 2
(Valore della borsa di studio – Casi particolari)

1. Borsa di studio in denaro e servizi per studenti fuori sede, iscritti a Parma, già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell'a.a. 2020/2021 (BAPS)

- a. Per gli studenti fuori sede (non residenti nei Comuni indicati nelle tabelle n. 6 e n. 7 in appendice), iscritti a Parma, già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell'a.a. 2020/2021, richiedenti per l'a.a. 2021/2022 il beneficio Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo di Parma CUS Parma (BAPS), il valore è stabilito nel modo seguente in relazione all'ISEE:

Intervalli di valore ISEE	Importo Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport (BAPS) per studenti iscritti entro la durata del corso di studi
fino a € 15.333,33	€ 2.195,11 in denaro + € 2.400,00 valore del servizio abitativo gratuito incluso il mese di agosto + € 900,00 per l'accesso al servizio ristorativo + € 300,00 per attività sportive presso il CUS di Parma per un valore complessivo di € 5.795,11
da € 15.333,34 a € 16.866,66	€ 1.536,58 in denaro + € 2.400,00 valore del servizio abitativo gratuito incluso il mese di agosto + € 500,00 per l'accesso al servizio ristorativo + € 300,00 per attività sportive presso il CUS di Parma per un valore complessivo di € 4.736,58
da € 16.866,67 a € 19.152,97	€ 1.342,53 in denaro + € 2.400,00 valore del servizio abitativo gratuito incluso il mese di agosto + € 400,00 per l'accesso al servizio ristorativo + € 300,00 per attività sportive presso il CUS di Parma per un valore complessivo di € 4.442,53
da € 19.152,98 a € 23.000,00	€ 1.097,55 in denaro + € 2.400,00 valore del servizio abitativo gratuito incluso il mese di agosto + € 250,00 per l'accesso al servizio ristorativo + € 300,00 per attività sportive presso il CUS di Parma per un valore complessivo di € 4.047,56

Intervalli di valore ISEE	Importo Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport (BAPS) per studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studi
fino a € 15.333,33	€ 1.097,55 in denaro + € 1.300,00 valore del servizio abitativo gratuito + € 450,00 per l'accesso al servizio ristorativo + € 300,00 per attività sportive presso il CUS di Parma per un valore complessivo di € 3.147,55

da € 15.333,34 a € 16.866,66	€ 768,29 in denaro + € 1.300,00 valore del servizio abitativo gratuito + € 250,00 per l'accesso al servizio ristorativo + € 300,00 per attività sportive presso il CUS di Parma per un valore complessivo di € 2.618,29
da € 16.866,67 a € 19.152,97	€ 671,26 in denaro + € 1.300,00 valore del servizio abitativo gratuito + € 200,00 per l'accesso al servizio ristorativo + € 300,00 per attività sportive presso il CUS di Parma per un valore complessivo di € 2.471,26
da € 19.152,98 a € 23.000,00	€ 548,78 in denaro + € 1.300,00 valore del servizio abitativo gratuito + € 125,00 per l'accesso al servizio ristorativo + € 300,00 per attività sportive presso il CUS di Parma per un valore complessivo di € 2.273,78

- b) Per la disciplina specifica della gratuità dell'alloggio e del servizio di ristorazione compresi nel BAPS si rinvia integralmente al bando Servizi residenziali sede di Parma e al bando Servizi ristorativi.
- c) L'integrazione alla borsa di € 300,00 per attività sportive è a carico di ER.GO per il 50% e del Centro Universitario Sportivo di Parma (CUS Parma) per il restante 50%. Per le attività proposte dal Centro Universitario Sportivo di Parma (CUS Parma) incluse nel BAPS si rinvia al sito <http://www.cusparma.it>. Le nuove iscrizioni ai corsi della stagione a.a. 2021/2022 sono possibili da settembre 2021. Per accedere ai corsi occorre:
1. la tessera associativa annuale del CUS Parma: per gli aventi diritto al BAPS di cui alla lettera a) il CUS Parma prevede il prezzo agevolato di 5 euro a tessera; tale costo è a carico di ER.GO ed è vincolato all'effettiva iscrizione ad almeno uno dei corsi proposti dal CUS Parma per la stagione dell'a.a. 2021/2022 e al mantenimento dell'idoneità al BAPS secondo le disposizioni delle Norme Generali e dei Bandi di concorso a.a. 2021/2022;
 2. Il certificato medico per attività sportiva non agonistica: gli studenti aventi diritto al BAPS di cui alla lettera a), non in possesso di certificato, possono effettuare la visita di idoneità all'attività sportiva non agonistica gratuitamente presso il Centro medico convenzionato con il CUS Parma. Il costo unitario per il rilascio del certificato medico è a carico di ER.GO.

Per gli studenti di cui alla lettera a) la quota in denaro non potrà superare l'importo indicato nelle precedenti tabelle, anche in caso di rinuncia al servizio abitativo e/o ristorativo e/o sportivo o nel caso di revoca del servizio abitativo per violazione del Regolamento generale delle Residenze Universitarie.

Per gli studenti di cui alla lettera a) la quota in denaro non potrà superare l'importo indicato nelle precedenti tabelle, anche in caso di rinuncia al servizio abitativo e/o ristorativo e/o sportivo o nel caso di revoca del servizio abitativo per violazione del Regolamento generale delle Residenze Universitarie.

- d) Nel caso in cui per mancanza di risorse disponibili non sia possibile l'erogazione della quota di in denaro del BAPS, gli studenti di cui alla lettera a) mantengono comunque il diritto al valore dei servizi riportati nelle tabelle per le soglie economiche di appartenenza.

- e) Agli studenti di cui alla lettera a), iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli o congiunti e che trascorrono all'estero presso l'Ateneo partner un periodo pari o superiore a sei mesi è attribuito l'importo in denaro della borsa di studio internazionale di cui all'art. 8. Il valore del servizio abitativo gratuito è ridefinito in relazione al periodo di permanenza nelle strutture di ER.GO come specificato nel bando Servizi residenziali sede di Parma; la quota per l'accesso al servizio ristorativo è ridefinita in relazione al periodo di permanenza all'estero come specificato nel bando Servizi ristorativi. La quota per l'accesso alle attività sportive presso il CUS di Parma è ridefinita con gli stessi criteri utilizzati per la rideterminazione della quota di accesso al servizio ristorativo.

I termini per presentare la domanda di BAPS sono: **10 agosto 2021** (scadenza on line) - **12 agosto 2021** (perfezionamento domanda on line tramite PEC o PIN).

Gli studenti fuori sede (non residenti nei Comuni indicati nelle tabelle n. 6 e n. 7 in appendice), iscritti a Parma, già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell'a.a. 2020/2021, **non richiedenti il BAPS**, possono richiedere il servizio abitativo per l'a.a. 2021/2022, con valore della borsa di studio definito in base agli artt. 1, 4 e 5.

Il valore della borsa di studio per **gli altri studenti fuori sede** (non residenti nei Comuni indicati nelle tabelle n. 6 e n. 7 in appendice), iscritti a Parma, richiedenti o non richiedenti l'alloggio nell'a.a. 2021/2022, è definito in base agli artt. 1, 4 e 5.

2. Borsa di studio per studenti part time del Conservatorio "A. Boito" e "G. Nicolini"

Il valore della borsa per studenti che optano per un percorso didattico superiore a quella normale per i Diplomi di I° Livello è il seguente:

- Studenti che optano per una durata del curriculum di **6 anni**:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a € 15.333,33	2.698,87 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	1.519,25 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	1.097,55 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>
da € 15.333,34 a € 16.866,66	1.889,21 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	1.063,48 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	768,29 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>
da € 16.866,67 a € 19.152,97	1.430,40 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	881,17 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	671,26 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>
da € 19.152,98 a € 23.000,00	1.349,43 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	759,62 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	548,78 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>

Il valore della borsa per studenti che optano per un percorso didattico superiore a quella normale per i Diplomi di II° Livello è il seguente:

- Studenti che optano per una durata del curriculum di **4 anni**:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a € 15.333,33	2.698,87 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	1.519,25 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	1.097,55 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>
da € 15.333,34 a € 16.866,66	1.889,21 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	1.063,48 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	768,29 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>
da € 16.866,67 a € 19.152,97	1.430,40 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	881,17 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	671,26 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>
da € 19.152,98 a € 23.000,00	1.349,43 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	759,62 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>	548,78 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u>

3. Borsa di studio per apolidi, titolari di protezione internazionale e complementare

Per apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria) o titolari di permesso di protezione complementare (ad es. per protezione speciale e casi speciali), come definiti all'art. 2.3.4 delle Norme Generali, con nucleo familiare non residente in Italia, il valore della borsa di studio è riconosciuto nell'importo previsto per gli studenti fuori sede (art. 1 e art. 2), indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio.

ER.GO si riserva di modulare i tempi di erogazione della borsa di studio in relazione all'andamento della carriera universitaria, nel rispetto dei requisiti di merito richiesti (art. 8 e art. 9 delle Norme Generali). Di norma il pagamento della borsa di studio avviene in tre rate secondo quanto disciplinato dai successivi articoli 11 e 12, calcolando la quota in denaro al netto dei servizi richiesti (costo totale rette per l'alloggio ed eventuale prepagato per il servizio di ristorazione).

La borsa di studio di ER.GO non è cumulabile con altri interventi economici erogati in denaro e/o servizi, con le medesime finalità.

ER.GO valuta congiuntamente all'Università i percorsi più appropriati per favorire la permanenza nel circuito dei benefici per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche con il ricorso a interventi straordinari.

In caso di richiesta del servizio abitativo di ER.GO sono previste le seguenti agevolazioni:

- gli studenti idonei nelle graduatorie provvisorie di posto alloggio (art. 13 Norme Generali) sono esonerati dal pagamento della preconferma del servizio (vedi Bando Servizi Residenziali);
- gli studenti idonei nelle graduatorie dopo i ricorsi di posto alloggio (art. 13 Norme Generali), assegnatari del servizio abitativo di ER.GO, non devono pagare le rette, poiché saranno interamente detratte dalla borsa di studio. Per gli studenti, idonei alla borsa di studio BAPS, valgono le disposizioni sull'alloggio gratuito di cui all'art. 2 comma 1 del Bando Borse di Studio di Parma e all'art. 2 del Bando Servizi Residenziali di Parma. La retta deve essere pagata entro il giorno 10 di ogni mese in caso di idoneità condizionata.

4. Borse di studio per studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna

L'importo della borsa di studio è determinato in base alla sede didattica dove si svolge il primo semestre. Qualora la sede didattica del secondo semestre comporti una variazione della condizione di studente IN SEDE, FUORI SEDE o PENDOLARE, l'importo della borsa di studio sarà rideterminato, tenendo conto della condizione di entrambi i semestri.

5. Borsa di studio per membri permanenti di Ordini Religiosi

Per i membri permanenti di ordini religiosi l'importo della borsa di studio è indipendente dalle condizioni economiche familiari, nonché dal luogo di residenza o di domicilio, in quanto finalizzato a coprire le spese strettamente connesse alla frequenza universitaria (libri e trasporti) ed è fissato in € 1.097,55.

Art. 3

(Scadenze per la presentazione della domanda)

	Scadenza
Borsa di studio per studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021
BAPS (Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo di Parma) – SOLO per iscritti a Parma, già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell'a.a. 2020/2021	Dal 5 luglio al 10 agosto 2021

La domanda on line prevede una **prima sezione** dedicata ai **DATI PERSONALI** e una **seconda sezione** dedicata all'acquisizione dei **DATI ECONOMICI** con numero di protocollo INPS; **solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici.** Una volta terminata la compilazione della domanda occorre confer-

mare i dati inseriti. Solo così la domanda sarà correttamente trasmessa ad ER.GO e si potrà procedere a perfezionare la presentazione della domanda a mezzo PEC oppure PIN come indicato di seguito.

Gli studenti che **non** si avvalgono dei CAF per la presentazione della domanda:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro il 6 settembre 2021;
- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e mail) da ER.GO contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio inserire il codice personale PIN nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line, entro il 6 settembre 2021.

Gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l'Azienda ricevono una e mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN. Il perfezionamento della domanda dovrà avvenire entro il 6 settembre 2021 .

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

Perfezionamento presentazione domanda di borsa di studio per studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi tramite PEC o PIN	entro il 6 settembre 2021
Perfezionamento presentazione domanda di BAPS tramite PEC o PIN	entro il 12 agosto 2021

Dal giorno precedente a quello della scadenza della domanda on line per i singoli benefici (es. dall'1 settembre 2021 per la borsa di studio) chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00) potrà confermare la sezione dei DATI ECONOMICI inserendo il numero di protocollo mittente (es. CAF000-PG0000-2021-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE e procedere poi con la conferma della domanda on line entro la scadenza prevista (es. 2 settembre 2021 per la borsa di studio).

Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda, da perfezionare a mezzo PEC o PIN.

Fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell'acquisizione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell'idoneità ai benefici. È, quindi, fondamentale, consultare la propria casella di posta elettronica, per verificare lo stato della propria domanda.

N.B. Per le modalità vedere art. 12 delle Norme Generali

Art. 4

(Definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede)

1. Sono considerati "Fuori Sede" gli studenti che soddisfano contemporaneamente i seguenti punti a) e b):
 - a) **risiedono**² in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico³, in un tempo superiore a novanta minuti.

² Si intende la residenza del nucleo familiare di origine, a meno che lo studente non presenti i requisiti di studente indipendente (art. 7 comma 2 lett. a) e b) Norme Generali a.a. 2021/2022).

³ I tempi di percorrenza sono calcolati con riferimento ai mezzi di trasporto pubblico, sulla base delle tabelle orarie pubblicate dalle società di gestione del servizio di trasporto pubblico, tenuto conto degli eventuali tempi di attesa tra un

e

- b) prendono alloggio **a titolo oneroso** presso la sede universitaria frequentata o nelle vicinanze, purchè nell'ambito dei comuni indicati nella Tabella 6 o nella Tabella 7, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti **per almeno 10 mesi nell'a.a. 2021/2022 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022)**.⁴ Beneficiano della borsa dell'importo previsto per *Studenti Fuori Sede* anche gli assegnatari di posto alloggio di ER.GO **per almeno 10 mesi** compresi nel periodo **dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022**.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordinamento, dei Diplomi di primo livello e secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna sono tenuti a prendere domicilio **a titolo oneroso** nel Comune sede del corso o in un comune indicato nella Tabella 6 o nella Tabella 7 per almeno 5 mesi nell'a.a. 2021/2022 (compresi nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022).⁵

Per attestare il domicilio a titolo oneroso lo studente deve compilare l'autocertificazione di domicilio e attenersi a quanto previsto dal successivo art. 5.

2. Sono considerati **"Pendolari"** gli studenti: che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico⁶, in un tempo compreso tra 45 e 90 minuti. Sono comunque considerati pendolari gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella Tabella 7 (in Appendice)

o

che, risiedendo in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico⁷, in un tempo superiore a novanta minuti, **prendono domicilio a titolo gratuito** presso la sede universitaria frequentata o nelle vicinanze, purchè nell'ambito dei comuni indicati nella Tabella 6 o nella Tabella 7, **per almeno dieci mesi nell'a.a. 2021/2022 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022)**.⁸

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordinamento, dei Diplomi di primo livello e secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna sono tenuti a prendere domicilio **a titolo gratuito** nel comune sede del corso o in un comune indicato nella Tabella 6 o nella Tabella 7 per almeno 5 mesi nell'a.a. 2021/2022 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022).⁹

Per attestare il domicilio a titolo gratuito lo studente deve compilare l'autocertificazione di domicilio e attenersi a quanto previsto dal successivo art. 5.

3. Sono considerati **"In Sede"** gli studenti che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico¹⁰, in un tempo inferiore a 45 minuti, o che **prendono domicilio** presso la sede del corso frequentato o nelle vicinanze (comuni delle Tabelle 6 e 7), **per un periodo inferiore a 10 mesi o non prendono domicilio nell'a.a. 2021/2022 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022)**.

Chi è domiciliato in un alloggio di sua proprietà, o di cui risulta proprietario uno dei genitori facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'attribuzione della borsa di studio è equiparato allo studente residente presso la sede del corso frequentato.

Sono comunque considerati *In Sede* gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

mezzo di trasporto pubblico e l'altro.

⁴ Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, ER.GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 10 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell'anno accademico nei diversi ordinamenti.

⁵ Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, ER.GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 5 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell'anno accademico nei diversi ordinamenti

⁶ Vd. nota 3.

⁷ Vd. nota 4.

⁸ Vd. nota 3.

⁹ Vd. nota 4.

¹⁰ Vd. nota 3.

4. **Gli studenti internazionali**, il cui nucleo familiare sia residente e percepisca redditi all'estero, al fine di usufruire della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", devono attenersi alle disposizioni di cui al successivo art. 5, comma 2 qualunque sia il loro comune di residenza in Italia.

Agli studenti internazionali il cui nucleo familiare risieda e percepisca redditi in Italia si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani.

Agli studenti internazionali, il cui nucleo familiare percepisca redditi sia in Italia che all'estero, si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani nel caso in cui la maggior parte del reddito sia percepita in Italia.

Art. 5

(Autocertificazione di domicilio)

5.1 Disposizioni generali

1. Gli studenti residenti in comuni non indicati nelle Tabelle 6 e 7 interessati alla borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare" devono presentare ad ER.GO l'autocertificazione di domicilio a partire dal 5 luglio 2021. Il modulo, disponibile soltanto on-line, collegandosi al sito www.er-go.it, va compilato dopo la conferma della domanda di borsa di studio e trasmissione telematicamente entro il 25 ottobre 2021.

Gli studenti che sono già in possesso della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito, secondo le modalità di cui al successivo comma 12, possono allegare tale documentazione in fase di compilazione dell'autocertificazione di domicilio on line, solo se in possesso della documentazione domiciliare completa dei requisiti previsti da bando.

Non devono compilare l'autocertificazione di domicilio on line gli studenti assegnatari di posto alloggio di ER.GO per almeno 10 mesi compresi nel periodo dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022.

2. **Gli studenti internazionali per usufruire della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", devono presentare l'autocertificazione di domicilio con le modalità di cui al comma 1, anche qualora abbiano la residenza presso la sede del corso frequentato.**
3. Gli studenti idonei nelle graduatorie per l'alloggio che non sono convocati per l'assegnazione entro il 30 settembre 2021 o che sono convocati entro tale data, ma rinunciano all'alloggio prima della presa di possesso, oppure rinunciano all'alloggio prima della convocazione stessa potranno presentare l'autocertificazione esclusivamente nel periodo compreso dall'1 ottobre 2021 al 25 ottobre 2021. Qualora questi studenti siano convocati per l'assegnazione dell'alloggio successivamente al 30 settembre 2021, potranno, comunque, beneficiare della borsa di studio "Fuori Sede" a condizione che complessivamente nell'anno accademico abbiano un domicilio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, considerando la durata di assegnazione dell'alloggio dell'Azienda e il contratto di locazione esterno, dichiarato e documentato con le modalità previste dal presente articolo.
4. Anche gli studenti che partecipano ai Programmi di mobilità internazionale ai fini dell'ottenimento della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare" devono attenersi a quanto previsto al precedente comma 1. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dal comune di residenza.
5. Il modulo on-line di autocertificazione di domicilio deve essere completo di tutte le informazioni richieste. Non sarà possibile lasciare vuoti campi a compilazione obbligatoria, né sono ammesse integrazioni successive al termine di scadenza per la presentazione.
6. La mancata presentazione del modulo on line di autocertificazione di domicilio entro la scadenza di cui al comma 1 comporta, inizialmente, l'attribuzione della borsa di studio "In Sede". Qualora rimangano risorse disponibili, dopo il soddisfacimento di tutti gli idonei, sarà riconosciuta la borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", con l'applicazione di una penale del 25% dell'importo di borsa rideterminato, agli studenti "Fuori Sede" o "Pendolari" che hanno inviato la documentazione comprovante il domicilio secondo le modalità e i termini previsti dai successivi commi 7 e 12. La rideterminazione dell'importo di borsa di studio sarà riconosciuta in sede di pagamento della terza rata.

7. L'autocertificazione è provvisoriamente sostitutiva della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito che deve pervenire per posta, con raccomandata R.R., ad ER.GO, Vicolo Grossardi 4, 43125 Parma (fa fede il timbro postale di partenza)¹¹ o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **info@postacert.er-go.it** o tramite **DOSSIER UTENTE nella sezione documenti da inviare/inviati all'Azienda entro il 31 gennaio 2022**, secondo le modalità di cui al comma 12. Non sono soggetti a tale disposizione gli studenti che hanno allegato la documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito all'autocertificazione di domicilio on line entro la scadenza del 25 ottobre 2021.

Qualora gli studenti presentino la documentazione del domicilio oltre la scadenza del 31 gennaio 2022 o integrino dopo tale data la documentazione inviata, sarà applicata una penale pari al 10% della prima rata di borsa. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la **REVOCA** della borsa di studio.¹² La presentazione tardiva e l'incompletezza della documentazione eventualmente richiesta nell'espletamento dei controlli previsti, comporterà la rideterminazione della borsa di studio con importo "In Sede".

8. Gli studenti che cambiano il domicilio nel corso dell'anno sono tenuti a comunicarlo ad ER.GO entro trenta giorni dalla data in cui è cambiato, presentando il modulo di variazione di domicilio, debitamente compilato, scaricabile sul sito www.er-go.it nella sezione moduli-stica.

Devono, inoltre, presentare la documentazione relativa al vecchio e al nuovo domicilio, secondo le modalità di cui ai commi 7 e 12. Se la variazione di domicilio avviene dopo il 31 gennaio 2022, la documentazione deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di variazione. Qualora gli studenti varino il domicilio da oneroso a gratuito sarà attribuita la borsa di studio "Pendolare". Se la variazione del domicilio da gratuito ad oneroso avviene prima del 31 gennaio 2022 sarà attribuita la borsa di studio "Fuori Sede", se la variazione da gratuito ad oneroso avviene successivamente resta confermata la borsa "Pendolare".

9. Agli studenti che non comunicano di avere lasciato, perso il domicilio o di averlo cambiato la borsa di studio è revocata. Nel caso di comunicazione tardiva sarà applicata una penale pari al 10% della prima rata di borsa.

10. È comunque corrisposta la borsa di studio "In Sede":

- agli studenti che non si attengono alle disposizioni di cui al presente articolo;
- agli studenti che hanno il domicilio presso la sede del corso frequentato o nelle vicinanze (comuni delle Tabelle 6 e 7) per una durata inferiore a dieci mesi o non prendono domicilio;
- agli studenti che nel corso dell'a.a. 2021/2022 prendono la residenza presso la sede del corso frequentato, fatta eccezione per gli studenti internazionali;
- agli studenti convocati per l'assegnazione dell'alloggio entro il 30 settembre 2021 che, non avendo comunicato la rinuncia al servizio abitativo, non prendano possesso del posto entro il termine previsto;
- agli studenti incorsi nella revoca dell'alloggio, qualora la durata di assegnazione risulti inferiore a 10 mesi, a meno che non presentino entro 30 giorni dalla data di uscita dall'alloggio un contratto di locazione di durata che, sommata alla durata di assegnazione dell'alloggio, consenta di raggiungere il periodo minimo previsto per mantenere la borsa di studio "fuori sede" per l'a.a. 2021/2022;
- agli studenti domiciliati in un alloggio di loro proprietà, o di cui risulti proprietario uno dei genitori, facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

11. Gli studenti assegnatari di posto alloggio, che conseguono il titolo di studio nell'a.a. 2021/2022 mantengono l'importo di borsa di studio "Fuori sede", anche se lasciano l'alloggio al mo-

¹¹ La documentazione che lo studente trasmetterà tramite posta dovrà riportare sulla busta in modo leggibile il nome e cognome del mittente e l'indicazione "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DOMICILIO".

¹² Gli studenti che incorrono nella revoca dell'assegnazione della borsa di studio a seguito del controllo sulla documentazione domiciliare mantengono comunque l'idoneità alla borsa e ai benefici associati alle condizioni specificate nell'art. 13 del presente bando.

mento del conseguimento del titolo e per tale motivo non raggiungono complessivamente il numero minimo di mesi di assegnazione.

12. La documentazione da presentare per comprovare il domicilio o i domiciliai autocertificati/i è la seguente¹³:

- Per il domicilio a titolo gratuito:

- 1) nel caso in cui lo studente sia domiciliato a titolo gratuito, sarà necessario presentare un contratto registrato di comodato a titolo gratuito;
- 2) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell'a.a. 2020/2021 sia scaduto, lo studente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato anche per l'a.a. 2021/2022 con specificate le date di inizio e fine ospitalità.
- 3) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell'a.a. 2020/2021 sia a tempo indeterminato, o di durata pari a quella del percorso di studi dell'interessato, lo studente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato durante l'a.a. 2021/2022 con specificate le date di inizio e fine ospitalità.

- Per il domicilio a titolo oneroso:

- 1) nel caso in cui lo studente sia intestatario di un contratto di locazione deve presentare copia del contratto;
- 2) nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di un contratto di locazione dovrà presentare, oltre a una copia del contratto, il subentro cessione o sub-locazione regolarmente registrati dall'Agenzia delle Entrate. Il contratto deve essere regolarmente registrato e, quindi, occorre allegare anche la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'imposta di registro per l'anno accademico in corso (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 12 o altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate). Nel caso di opzione per la cedolare secca, andrà presentata la documentazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti la validità dell'opzione per l'anno in corso¹⁴. Qualora il contratto inviato entro il 31 gennaio 2022 scada dopo tale data senza coprire il periodo di 10 mesi, lo studente deve presentare il regolare rinnovo o un nuovo contratto registrato.
- 3) gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che confermano il domicilio relativo al contratto di locazione trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti sono esentati dal ripresentare il contratto, ma devono comprovarne il rinnovo presentando la copia della registrazione all'Agenzia delle Entrate, valida per l'a.a. 2021/2022 che attesta la proroga del contratto (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 12 o altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate);
- 4) gli studenti domiciliati presso Residence, affittacamere, B&B e simili, devono produrre la conferma della prenotazione e del pagamento online della camera, oppure una scrittura privata del gestore/proprietario, che precisi la data di inizio e fine permanenza (non inferiore a 10 mesi nel periodo dall'1/10/2021 al 30/09/2022) e l'affitto mensilmente pagato e/o le ricevute mensili dell'affitto pagato fino al completamento di 10 mesi di affitto.

Nel pieno rispetto delle normative vigenti, ER.GO si riserva la facoltà di accettare altra documentazione purché debitamente certificata.

¹³ Onde evitare omissioni o dati incompleti, si raccomanda agli studenti di utilizzare la modulistica ER.GO disponibile sul sito www.er-go.it nella sezione MODULISTICA.

Si ricorda che, per il domicilio in Italia, la dichiarazione del proprietario/intestatario dovrà essere redatta in lingua italiana come la restante documentazione. Per il domicilio all'estero potrà essere richiesta la traduzione in lingua italiana della documentazione trasmessa.

¹⁴ La documentazione comprovante l'opzione del proprietario per la cedolare secca può essere:

- dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate che conferma l'opzione della cedolare secca
- dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di proroga della cedolare secca con i riferimenti del contratto
- Mod. RLI Agenzia delle Entrate se l'opzione è fatta in forma cartacea

N.B. La dichiarazione del proprietario relativa all'opzione per la cedolare secca, trasmessa agli inquilini (condizione indispensabile per la validità dell'opzione stessa) non può comunque sostituire una delle documentazioni sopra menzionate.

13. Qualora uno studente intenda rinunciare all'autocertificazione precedentemente presentata, dovrà presentare dichiarazione motivata entro il 31 gennaio 2022. Tale rinuncia comporterà l'attribuzione della borsa di studio "In Sede".
14. Se dai controlli effettuati è accertata la falsità delle dichiarazioni rese, ER.GO revoca la borsa di studio, recuperando le somme già versate, e commina una sanzione di importo triplo rispetto a quello percepito, in conformità all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 68/2012.
15. **Tutte le comunicazioni** dall'Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc), avverranno di norma tramite la pubblicazione sul DOSSIER UTENTE (servizio on-line ad accesso riservato dal sito internet di ER.GO, consultabile anche su tablet e cellulare) che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

5.2 Disposizioni particolari in caso di contratto pluriennale registrato con opzione cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo con contratto pluriennale registrato con opzione per la cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti e in corso di validità non devono presentare l'autocertificazione di domicilio, né produrre documentazione ai sensi del precedente art. 5.1, se confermano lo stesso domicilio per l'a.a. 2021/2022. Devono comunque comunicare on-line tale conferma. Viceversa, in caso di contratto scaduto o di variazione del domicilio per l'a.a. 2021/2022, devono presentare l'autocertificazione di domicilio e produrre documentazione ai sensi del precedente art. 5.1.

5.3 Controlli

ER.GO sottopone a controllo tutta la documentazione presentata per comprovare il domicilio ai sensi degli art. 5.1 e 5.2.

ER.GO si riserva inoltre di effettuare sulla documentazione di domicilio a titolo oneroso risultata completa e regolare controlli a campione volti ad accertare l'effettivo pagamento del canone/affitto dovuto, richiedendo idonei documenti giustificativi (es. ricevute, copia delle disposizioni di pagamento, etc..).

Art. 6

(Borsa di studio e contributo per la mobilità internazionale)

1. Gli studenti che beneficiano del contributo per mobilità internazionale di cui all'apposito bando hanno titolo ad una borsa di studio "In Sede", indipendentemente dalla loro residenza, in quanto l'importo del contributo assorbe l'eventuale importo di borsa "Pendolare" o "Fuori Sede" a cui avrebbero diritto sulla base di quanto previsto all'art. 1.
Per gli studenti di cui all'art. 2 comma 1 valgono comunque i valori di borsa in denaro e servizi ivi indicati.
2. Gli studenti che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, che non beneficiano del contributo per la mobilità di cui all'apposito bando, hanno titolo alla borsa di studio come *Fuori Sede* se hanno un domicilio all'estero a titolo oneroso e di durata almeno pari a dieci mesi nell'a.a. 2021/2022 (nel periodo compreso dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022)¹⁵. Agli studenti domiciliati all'estero per un periodo almeno pari a 10 mesi e a titolo gratuito è attribuita la borsa di studio "Pendolare". Le disposizioni del presente comma si applicano a prescindere dal luogo di residenza degli studenti.
3. Gli studenti non residenti nei comuni di cui alle Tabelle 6 e 7 che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, ma non beneficiano del contributo per la mobilità, hanno titolo alla borsa di studio come *Fuori Sede* o *Pendolare* anche se la durata del soggiorno all'estero è inferiore a 10 mesi, purché all'autocertificazione di domicilio all'estero uniscano anche un'autocertificazione di domicilio presso la sede del corso di studi frequentato in Italia, tale da consentire di ricostruire una durata del domicilio complessivamente di 10 mesi a titolo oneroso o gratuito.

¹⁵ Per le modalità di presentazione dell'autocertificazione di domicilio e della relativa documentazione cfr. art. 5.

Art. 7
(Borsa di studio internazionale)

1. Per gli studenti iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli o congiunti, che trascorrono all'estero presso l'Ateneo partner un periodo pari o superiore a sei mesi, l'importo della borsa di studio¹⁶ è stabilito nel modo seguente, in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente:

INTERVALLO ISEE	IMPORTO BORSA INTERNAZIONALE (permanenza all'estero non inferiore a 6 mesi)
Fino a 15.333,33	5.495,11
Da 15.333,34 a 16.866,66	3.936,38
Da 16.866,67 a 19.152,97	3.042,53
Da 19.152,98 a 23.000,00	2.797,56

2. L'importo della borsa di studio internazionale è indipendente dalla condizione di studente In sede, Fuori sede o Pendolare. Gli studenti assegnatari di borsa di studio internazionale non sono pertanto assoggettati alle disposizioni sull'Autocertificazione di domicilio.
3. Il valore della borsa di studio internazionale per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studio è pari alla metà degli importi sopra indicati.
4. Il valore della borsa di studio internazionale per gli studenti iscritti che optano per il regime a tempo parziale, ove attivato, è rideterminato in rapporto alla durata degli studi.
5. La borsa di studio internazionale non è cumulabile con il contributo di mobilità internazionale erogato da ER.GO e con ogni altro intervento economico eventualmente erogato dall'Ateneo partner. Per le ulteriori situazioni di non cumulabilità si rinvia al successivo art. 9.
6. In caso di contestuale assegnazione della borsa di studio internazionale di ER.GO e di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o internazionali volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca degli studenti (Erasmus + o similari), fatti salvi i casi di non cumulabilità di cui al comma 5, l'ammontare complessivo dei contributi erogati non potrà superare il tetto massimo di € 7.195,11.
7. Per gli studenti iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli o congiunti, che trascorrono all'estero presso l'Ateneo partner un periodo inferiore a sei mesi, l'importo della borsa di studio è stabilito in base agli artt. 1 e seguenti del presente Bando.
8. ER.GO provvede ad accertare con l'Università di riferimento l'effettivo periodo di permanenza all'estero presso l'Ateneo partner. Qualora dall'accertamento il periodo risulti inferiore a sei mesi, si procederà a rideterminare l'importo della borsa di studio ai sensi dell'art. 1 e seguenti del presente Bando, con obbligo di restituzione della somma eccedente eventualmente percepita.

Art. 8
(Benefici connessi alla borsa di studio)

Gli studenti di **anni successivi in corso** idonei alla borsa di studio, **assegnatari e non assegnatari**, hanno diritto all'esonero totale dal contributo universitario annuale e al rimborso della tassa regionale. Gli studenti iscritti al **1° anno fuori corso finale** hanno diritto al rimborso della tassa regionale e pagano il contributo universitario personalizzato (vedi Bando Benefici Università).

Gli studenti **matricole** idonei alla borsa di studio, **assegnatari e non assegnatari**, hanno diritto all'esonero totale dal contributo universitario attuale e al rimborso della tassa regionale a condizione di non incorrere in revoca della borsa di studio per mancato conseguimento del merito di conferma al 30/11/2022 (Tabella 3).

Gli studenti **matricole** idonei alla borsa di studio **assegnatari e non assegnatari**, hanno inoltre diritto a:

- Contributo di € 500,00 per l'accesso al servizio di ristorazione.

¹⁶ Il valore della borsa è comprensivo del rimborso della tassa regionale.

Per gli studenti che hanno presentato domanda avvalendosi della collaborazione dei CAF l'importo di borsa è comprensivo anche di € 10,30, quale contributo al servizio.

Qualora successivamente all'erogazione del contributo ristorazione fosse assegnata la borsa di studio, dall'importo della borsa sarà detratto il valore di € 250,00, pari al 50% del contributo di ristorazione.

- Precedenza nelle graduatorie per l'individuazione delle collaborazioni studentesche retribuite/part-time universitario, se iscritti almeno al secondo anno di corso (fin dal primo anno solo per le lauree magistrali biennali).

Art. 9

(Divieto di cumulabilità)

1. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio erogate da enti pubblici o privati, incluse le borse di studio rilasciate a studenti internazionali dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, le borse di dottorato, gli assegni di ricerca e ogni altro intervento economico in denaro e/o servizi avente la medesima finalità di supporto ai costi di mantenimento agli studi, attribuito in base a requisiti di reddito e/o di merito, ivi comprese le agevolazioni del Bando Collegi universitari INPS. Fanno eccezione le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o internazionali volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca degli studenti (Programma Erasmus + o similari), ivi compresi i contributi per la mobilità internazionale erogati dall'Azienda stessa.
2. Gli studenti, nel caso di altra borsa di studio, possono comunque optare per il beneficio erogato da ER.GO, previa documentata rinuncia all'altra borsa. Nel caso di rinuncia alla borsa di ER.GO per un'altra borsa di studio, gli studenti mantengono il diritto al rimborso della tassa regionale e all'esonero totale dal contributo universitario annuale, tranne nel caso in cui la borsa di studio concessa comprenda anche l'importo del contributo universitario annuale.
3. Non possono usufruire della borsa di studio gli studenti che ne hanno già beneficiato per lo stesso anno di corso, anche presso altro Corso di Laurea o Dipartimento, tranne nel caso in cui restituiscano l'importo riscosso.
4. In caso di accertamento della violazione del divieto di cumulabilità dopo l'erogazione della borsa di studio, ER.GO procederà a revocare il beneficio con obbligo di restituzione delle somme percepite in denaro e servizi, fatta salva l'opzione di cui al comma 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 14 delle Norme generali.

Art. 10

(Assegnazione della borsa di studio)

1. Le borse di studio sono finanziate da:
 - gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti al momento dell'iscrizione all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Pellegrino" di Misano Adriatico e al CIELS Bologna;
 - risorse dell'Azienda;
 - quota del Fondo Integrativo Nazionale per le borse di studio reso disponibile dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - finanziamento regionale sul Fondo Sociale Europeo;
 - eventuali contributi dell'Università e/o di altri Enti.
2. Lo stanziamento minimo disponibile per l'a.a. 2021/2022 è stimato in 42 milioni di euro, pari ad almeno 12.000 borse di studio, distribuite nella misura del 75% agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e del 25% agli studenti matricole, proporzionalmente al numero di idonei in ciascuna graduatoria:

anni successivi

- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna;

- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;

matricole

- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna;
 - matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;
 - matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
 - matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.
3. In caso di risorse ulteriori dopo l'assegnazione delle borse di studio in base alla ripartizione dello stanziamento minimo di cui al comma 2, si procederà allo scorrimento delle graduatorie, distribuendo proporzionalmente in base al numero degli idonei in ciascuna sede, attribuendo il 75% agli studenti iscritti ad anni successivi e il 25% agli studenti matricole e con il seguente ordine di priorità:

anni successivi

- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna;
- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;

matricole

- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna;
 - matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;
 - matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
 - matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.
4. L'assegnazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria predefinitiva ed è pertanto condizionata dagli accertamenti effettuati dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dalla SSML "San Pellegrino" e dal CIELS Bologna sui dati di merito dichiarati in sede di autocertificazione. Lo studente che, sulla base dei controlli effettuati, risulti non avere i requisiti per usufruire della borsa di studio deve restituire l'importo di borsa eventualmente riscosso, fatta salva l'eventuale comminazione di sanzioni per dichiarazioni mendaci.

Art. 11

(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo)

1. Agli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo anno la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
 - La prima rata di borsa di studio, pari al **50% dell'importo assegnato**, è posta in pagamento entro il 31/12/2021 agli studenti che, **alla data del 16 novembre 2021**, dai controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna risultino regolarmen-

te iscritti per l'a.a. 2021/2022. Agli altri studenti è posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione¹⁷.

- La seconda rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato**, è posta in pagamento a marzo 2022 a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2022 i crediti indicati nella Tabella 5**, sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2022.

Il merito al 28/02/2022 di cui alla Tabella 5 (in Appendice) si intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (almeno 5 CFU in caso di iscrizione a tempo parziale) conseguiti dopo il 10 agosto 2021. In caso contrario la seconda rata sarà erogata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (in Appendice) successivamente al 28 febbraio 2022 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022:

- gli studenti con invalidità almeno pari al 66%;
- gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato;
- gli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso dell'Università o degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre hanno titolo a ricevere la seconda rata, previa verifica del mancato conseguimento della laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico ed equivalenti diplomi AFAM entro la sessione straordinaria di laurea dell'a.a. 2020/2021.

- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato**, è posta in pagamento a partire da giugno 2022, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2021), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2022 i crediti indicati nella Tabella 6** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2022.

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato ottengono la terza rata (saldo) dopo avere superato l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al successivo anno di corso e avere regolarizzato l'iscrizione al successivo anno di corso.

Hanno comunque diritto alla terza rata (saldo) della borsa di studio assegnata per l'a.a. 2021/2022 gli studenti che conseguono la laurea entro l'ultima sessione dell'a.a. 2021/2022, anche se non in possesso dei crediti richiesti al 10/08/2022, indipendentemente dalla presentazione della domanda per l'a.a. 2022/2023 e dopo la verifica del conseguimento della laurea.

¹⁷ In caso di regolarizzazione dell'iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2021, ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della seconda rata.

- La terza rata (saldo) di borsa di studio è, comunque, posta in pagamento entro il 30/06/2021:
- a. agli studenti iscritti ad anni successivi con invalidità almeno pari al 66%,
 - b. agli studenti iscritti all'ulteriore semestre dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna,
 - c. agli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione dell'Università, della S.P.I.S.A., dei corsi di Dottorato e dei diplomi di perfezionamento AFAM.
 - d. agli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso dell'Università o dell'Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale
2. Nel caso di Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS), l'importo delle tre rate è determinato con riferimento alla quota in denaro.
 3. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 delle Norme Generali.
 4. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12

(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 per gli studenti idonei iscritti al primo anno)

1. Agli studenti idonei iscritti al primo anno la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
 - La prima rata di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato**, è posta in pagamento entro il 31/12/2021 agli studenti che risultino dai controlli dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna, **alla data del 16/11/2021** regolarmente iscritti per l'a.a. 2021/2022. Agli altri studenti la prima rata di borsa di studio verrà posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione¹⁸.
 - La seconda rata di borsa di studio, pari al **20% dell'importo assegnato**, è posta in pagamento a marzo 2022, a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2022 i crediti indicati nella Tabella 1**, sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2022.

Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice) successivamente al 28 febbraio 2022 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (in Appendice).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione dell'Università e della S.P.I.S.A. e dei corsi di Dottorato e gli studenti con invalidità almeno pari al 66%.
 - La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato**, è posta in pagamento a partire da giugno 2022, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto

¹⁸ In caso di regolarizzazione dell'iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2021, ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della seconda rata.

2022), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2022 i crediti indicati nella Tabella 2** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2022.

Agli studenti matricole con invalidità almeno pari al 66%, la terza rata (saldo) della borsa è comunque posta in pagamento entro il 30 giugno 2022.


Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione dell'Università e della S.P.I.S.A. e dei corsi di Dottorato, la terza rata (saldo) di borsa di studio è posta in pagamento dopo il superamento dell'esame o della verifica annuale della preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e la regolarizzazione dell'iscrizione al secondo anno di corso.

2. Nel caso di Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS), l'importo delle tre rate è determinato con riferimento alla quota in denaro.
3. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 delle Norme Generali.
4. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13

(Cause di esclusione, decadenza e revoca)

1. Per le cause di esclusione, decadenza e revoca si rinvia integralmente all'art. 2.2 e all'art. 4 delle Norme Generali.
2. Nel caso di revoca lo studente è tenuto alla restituzione. Per le modalità di restituzione e recupero crediti si rinvia integralmente all'art. 5 delle Norme Generali.



Bando di concorso per i servizi residenziali

approvato con determinazione della Direttrice n. 278 del 10/06/2021

SEDE TERRITORIALE DI PARMA



SOMMARIO

Servizi residenziali

Servizi residenziali di ER.GO	art. 1
Gratuità dell'alloggio, Borsa di Studio, Servizio Ristorativo e Sport presso il Centro Universitario Sportivo	art. 2
Calendario di apertura delle residenze	art. 3
Durata dell'assegnazione nell'a.a. 2021/2022	art. 4
Destinatari dei servizi	art. 5
Condizioni per accedere alla graduatoria del servizio abitativo a tariffa da graduatoria	art. 6
Incompatibilità	art. 7
Preconferma del servizio da parte degli studenti in graduatoria	art. 8
Conferma dell'alloggio a studenti assegnatari per reddito e merito nell'a.a. 2020/2021	art. 9
Riserve di posti	art. 10
Criteri di assegnazione dei nuovi assegnatari	art. 11
Assegnazione dell'alloggio a studenti in graduatoria e borsa di studio "fuori sede"	art. 12
Presenza di possesso dell'alloggio	art. 13
Rette e deposito cauzionale per studenti in graduatoria	art. 14
Modalità di pagamento del servizio	art. 15
Assenze prolungate/Mobilità internazionale	art. 16
Rinuncia all'alloggio	art. 17
Revoca dell'alloggio	art. 18
Ospitalità temporanea	art. 19
Regolamento delle Residenze	art. 20
Disposizioni finali	art. 21

Art. 1

(Servizi residenziali di ER.GO)

1. ER.GO, nelle sedi territoriali di Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini, offre tre tipologie di servizio residenziale:
 - a. **ad accesso da graduatoria**, rivolto agli studenti fuori sede in possesso dei previsti requisiti di condizioni economiche e di merito, per soddisfare la domanda di permanenza presso le diverse sedi degli Atenei per un periodo continuativo coincidente con l'anno accademico; a questi studenti vengono applicate le rette in tabella 1, ad eccezione di coloro che optano per il pacchetto BAPS di cui al successivo art. 2;
 - b. **ad accesso agevolato** rivolto agli studenti assegnatari di contributi per la partecipazione a percorsi di tirocinio formativo post lauream, a studenti iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli provenienti dall'Ateneo partner all'estero che trascorrono un periodo presso la sede di Parma ed a studenti iscritti ai corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) o ad altri studenti fuori sede nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate con ER.GO. A questi studenti vengono applicate le tariffe in tabella 3
 - c. **a libero accesso**, rivolto a studenti, ricercatori e neolaureati, per soddisfare la domanda di permanenza breve ed occasionale. Non è richiesto alcun requisito di merito e di condizioni economiche; le tariffe applicate sono definite nella tabella n. 2

2. Le soluzioni residenziali di ER.GO sono diversificate per tipologia, collocazione, servizi offerti, prezzi: residenze collettive organizzate in stanze singole e doppie con bagno e con cucina in comune o pertinente alla stanza; stanze singole, doppie, triple con bagno e cucine in comune, monolocali per una o due persone con bagno e cucina; residenze strutturate in appartamenti di varie dimensioni da due a otto posti letto, con stanze singole, doppie, triple. Sul sito di ER.GO, sezione Servizi Abitativi, è disponibile una scheda informativa per ciascuna residenza.

3. Si precisa che il servizio residenziale offerto da ER.GO si configura come ospitalità in favore di studenti, neolaureati, ricercatori per la loro attività universitaria. Non è quindi applicabile l'azione di reintegrazione di cui all'art. 1168 del codice civile, concessa ai detentori del bene ad altro titolo.

Art. 2

(Gratuità dell'alloggio, Borsa di Studio, Servizio Ristorativo e Sport presso il Centro Universitario Sportivo)

1. L'assegnazione dell'alloggio gratuito è rivolta agli studenti idonei che nella domanda di benefici abbiano chiesto l'opzione BAPS (Borsa di studio, Alloggio, Prepagato, Sport), che comprende una quota in denaro della borsa al netto del valore dell'alloggio, un importo prepagato per l'accesso gratuito ai servizi ristorativi e l'accesso alle attività del Centro Universitario Sportivo per il valore previsto dall'art. 2.1 del Bando Borse di studio. Gli importi diversificati per fascia ISEE sono indicati al medesimo art. 2.1 del Bando Borse di studio.

2. Il valore dell'alloggio gratuito è pari ad € 2.400,00 per 12 mesi, incluso il mese di agosto, per gli studenti iscritti in corso regolare e ad un importo di € 1.300,00 per 6 mesi, da ottobre a marzo, per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre che desiderino rimanere dopo il mese di marzo, dovranno versare la retta mensile di € 210.

Per gli iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli e che trascorrono un periodo all'estero presso l'Ateneo partner il valore del servizio abitativo gratuito è ridefinito in relazione al periodo di permanenza nelle strutture di ER.GO. Il contributo per il Servizio di Ristorazione e per le attività sportive sarà ridotto del 50% in caso di soggiorno di 6 mesi o del 100% per periodi superiori a 6 mesi.

In caso di revoca dell'alloggio per perdita dell'idoneità ai benefici si perde il diritto al prepagato per l'accesso al servizio ristorativo indipendentemente dal periodo trascorso in alloggio e la quota del prepagato eventualmente utilizzata dovrà essere rimborsata.

In caso di rinuncia all'alloggio dopo almeno 6 mesi di assegnazione spetta il 50% del prepagato per l'accesso al Servizio ristorativo; in caso di rinuncia dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie alloggi e prima di 6 mesi di assegnazione dell'alloggio si perde il diritto al prepagato per l'accesso al Servizio ristorativo. Gli importi di prepagato eventualmente utilizzati e non spettanti devono essere rimborsati. La stessa disciplina si applica in caso di revoca dell'alloggio per gravi violazioni del Regolamento delle Residenze.

Sia in caso di rinuncia che in caso di revoca restano confermati l'importo in denaro e l'integrazione per le attività sportive di cui all'art. 2.1 del Bando Borse di studio.

Art. 3

(Calendario di apertura delle residenze)

1. Le residenze ER.GO sono aperte dall'1 ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo, con due periodi di chiusura:
 - natalizia dalle ore 10.00 del 23 dicembre 2021 alle ore 08.00 del 07 gennaio 2022;
 - estiva dalle ore 10.00 del 29 luglio 2022 alle ore 08.00 del 01 settembre 2022.
 Nei suddetti periodi rimane aperta una residenza nelle diverse sedi territoriali, i cui posti sono prenotabili on line dal sito di ER.GO.
 Le residenze destinate all'ospitalità natalizia verranno rese note nel mese di novembre 2021, quelle destinate all'ospitalità estiva nel mese di giugno 2021.

2. Assegnazione anticipata per le matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico: nel caso di posti disponibili, per gli studenti matricole idonei al posto alloggio per l'a.a. 2021/2022 che ne facciano richiesta, si procederà con l'assegnazione dell'alloggio dal 27 settembre 2021, seguendo l'ordine delle graduatorie. La retta forfettaria prevista per il periodo 27 settembre - 30 settembre è pari ad € 50,00 da versare al momento dell'ingresso contestualmente alla retta del mese di ottobre.
La richiesta per l'assegnazione anticipata va presentata tramite il servizio SCRIVICI! accessibile da DOSSIER UTENTE sul sito di ER.GO, entro il 18 settembre 2021.

Art. 4

(Durata dell'assegnazione)

1. L'assegnazione dell'alloggio decorre:
 - dal momento di effettiva assegnazione fino alle ore 10.00 del 23 dicembre 2021;
 - dal 07 gennaio alle ore 10.00 del 29 luglio 2022;
 - dal 01 settembre al 30 settembre 2022.
2. L'assegnazione dell'alloggio cessa automaticamente e lo studente deve lasciare libero il posto entro 7 giorni nei seguenti casi:
 - conseguimento della laurea, laurea magistrale, laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, diploma di specializzazione, nonché degli equivalenti titoli rilasciati dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - rinuncia agli studi;
 - trasferimento ad altra sede universitaria;
 - perdita del titolo di idoneità a seguito dell'accertamento di quanto autocertificato in sede di domanda di benefici. In questo caso lo studente deve integrare le rette a far data dall'inizio dell'assegnazione dell'a.a. 2021/2022, poiché saranno applicate le tariffe di cui alla tabella 2.
3. Gli studenti che conseguono la laurea triennale e si iscrivono alla laurea magistrale nell'a.a. 2021/2022, possono fruire dell'assegnazione dell'alloggio con la tariffa spettante fino al 30 settembre 2022, a condizione che risultino idonei alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022.

4. Gli studenti che hanno presentato domanda come iscritti al primo anno della laurea magistrale e che non perfezionano l'iscrizione alla laurea magistrale, ma si iscrivono fuori corso nella laurea triennale per l'a.a. 2021/2022, se non in possesso dei requisiti di merito e durata di cui alle Norme Generali, incorrono in revoca e dovranno corrispondere la tariffa di cui alla tabella 2, a partire dalla data di assegnazione dell'alloggio.

Qualora abbiano maturato almeno 135 CFU entro il 10/08/2021 e si siano immatricolati in anno accademico non antecedente all'a.a. 2018/2019, potranno permanere nell'alloggio:

- se studenti ad accesso da graduatoria, con la retta spettante come fuori corso della laurea triennale;
 - se studenti BAPS, gratuitamente fino al 31/03/2022 e con retta mensile di € 210,00 per il periodo successivo.
5. Gli studenti in graduatoria che conseguano il titolo di studio nell'a.a. 2021/2022 e che intendano iscriversi nell'anno accademico successivo alla laurea magistrale o a corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione o a corsi di dottorato di ricerca, o che dopo la laurea mantengano documentati rapporti con l'Università potranno permanere nell'alloggio fino al 30/09/2022 compatibilmente con i posti disponibili. Sarà applicata la retta spettante per i primi 7 giorni dopo il conseguimento del titolo di studio, poi sarà applicata la tariffa di cui alla tabella 2. Per restare in alloggio, occorre presentare richiesta con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di conseguimento del titolo di studio.
 6. Gli studenti in graduatoria che conseguano il titolo di studio nell'a.a. 2021/2022, se assegnatari di contributo per la partecipazione a percorsi di tirocinio post lauream, in caso di disponibilità di posti alloggio possono fruire del servizio abitativo per la durata del tirocinio alla tariffa agevolata prevista dall'art. 1.
Per il periodo compreso fra l'ottavo giorno successivo alla laurea e la data di attivazione del tirocinio viene applicata la tariffa da ospite temporaneo della tabella 2 per un massimo di 90 giorni per i laureati di tutte le sessioni.
Per restare in alloggio, occorre presentare richiesta con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di conseguimento del titolo di studio.
 7. Gli studenti in graduatoria che conseguano il titolo di studio nella sessione straordinaria dell'a.a. 2020/2021 (marzo/aprile 2022) che intendano iscriversi nell'anno accademico successivo alla laurea magistrale, a corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione o a corsi di dottorato di ricerca o che mantengano documentati rapporti con l'Università, potranno permanere nell'alloggio fino al 30/09/2022 compatibilmente con i posti disponibili. Sarà applicata la retta spettante o la retta mensile di € 210,00 per i BAPS fino a 7 giorni dopo il conseguimento del titolo di studio, poi sarà applicata la tariffa di cui alla tabella 2. Per restare in alloggio, occorre presentare richiesta con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di conseguimento del titolo di studio.
 8. Gli studenti assegnatari di BAPS che conseguano il titolo di studio entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2020/2021 (marzo/aprile 2022), poiché non più idonei alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022, perdono il diritto alla gratuità del servizio abitativo e dovranno versare € 210,00 mensili dalla data di assegnazione fino al conseguimento della laurea.
 9. Gli studenti assegnatari di BAPS che frequentano l'ultimo semestre del periodo massimo previsto per l'assegnazione dell'alloggio (cfr. art. 1 Norme generali) potranno permanere nell'alloggio gratuitamente fino al 31 marzo 2022 e dovranno corrispondere una tariffa mensile pari ad € 210,00 per il periodo successivo.
 10. Gli studenti assegnatari di BAPS che nelle graduatorie predefinitive delle borse di studio risulteranno idonei sotto condizione dovranno versare entro il 31 dicembre 2021 il saldo per il periodo di assegnazione ottobre-dicembre e corrispondere, a partire da gennaio 2022, entro il 10 di ogni mese, una retta mensile di € 210,00. In caso di rimozione della condizione le rette versate saranno rimborsate contestualmente alla liquidazione della borsa di studio.

11. Gli studenti che optano per il regime a tempo parziale possono fruire dell'assegnazione dell'alloggio a tariffa da graduatoria o gratuità per i BAPS per un periodo pari alla durata massima di assegnazione prevista per l'erogazione della borsa di studio (cfr. art. 1 Norme generali), poi sarà applicata la tariffa di cui alla tabella 2.

Art. 5

(Destinatari dei servizi)

1. Il Servizio Abitativo ad accesso da graduatoria è riservato agli studenti fuori sede (non residenti nei Comuni indicati nelle tabelle n. 6 e 7 in appendice) risultati idonei nelle graduatorie sulla base dei requisiti di reddito e di merito.
2. Il Servizio Abitativo ad accesso gratuito è riservato agli studenti fuori sede (non residenti nei Comuni indicati nelle tabelle n. 6 e 7 in appendice) già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell'a.a. 2020/2021 che richiedono il beneficio Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS) risultati idonei nelle graduatorie sulla base dei requisiti di condizioni economiche e di merito.
3. Il Servizio Abitativo ad accesso agevolato esaurita la riserva dei posti per gli studenti in graduatoria, è rivolto:
 - a. agli studenti iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli provenienti dall'Ateneo partner all'estero che trascorrono un periodo presso una delle sedi territoriali di ER.GO;
 - b. agli studenti fuori sede iscritti ai corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) o ad altri studenti nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate con ER.GO.
 - c. agli studenti assegnatari di contributi per la partecipazione a percorsi di tirocinio formativo post lauream, per la durata massima di 6 mesi.
4. Il Servizio Abitativo a libero accesso in caso di ulteriore disponibilità di posti, per durate brevi ed occasionali è rivolto a:
 - a. tutti gli studenti iscritti ad Università, Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, Istituti di livello universitario aventi sede in Emilia Romagna;
 - b. tutti i neolaureati o neodiplomati di Università, Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, istituti di livello universitario aventi sede in Emilia Romagna, inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale o di inserimento lavorativo;
 - c. tutti gli studenti e neolaureati internazionali partecipanti a programmi di studio o ricerca che si svolgano in Emilia Romagna;
 - d. tutti i ricercatori e professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o internazionali che effettuino attività di studio o ricerca presso enti aventi sede in Emilia Romagna.
 Il posto può essere prenotato con accesso on line tramite il sito di ER.GO www.er-go.it.
5. Al servizio abitativo possono accedere studenti minori purchè fuori sede ed in possesso dei requisiti richiesti di reddito, merito ed iscrizione, che presentino apposita documentazione rilasciata da chi ne eserciti la tutela legale o la patria potestà, con la quale ER.GO venga sollevata da ogni responsabilità diretta od indiretta.

Art. 6

(Condizioni per accedere al servizio abitativo con tariffa da graduatoria)

1. Il servizio abitativo gratuito o con retta per studenti in graduatoria, di cui alla tabella 1, è destinato esclusivamente agli studenti fuori sede in possesso dei requisiti economici, di merito e di regolare iscrizione di cui alle "Norme Generali" del Bando.

Sono definiti fuori sede gli studenti che risiedono in Comuni non indicati nelle Tabelle 6 e 7 in appendice.

In caso di iscrizione ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università

dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, la condizione di studente fuori sede è identificata in base alla sede didattica in cui si svolge il primo semestre del corso.

2. La domanda deve essere presentata, esclusivamente on line, sul sito ER.GO entro le seguenti scadenze:

	Scadenza
Per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2020/2021 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi di tutti i corsi - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM - corsi di specializzazione, dottorandi e SPISA primi e secondi anni successivi Per gli studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2021/2022: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale e dei diplomi accademici di I e II livello degli Istituti AFAM - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	Dal 5 luglio al 10 agosto 2021
per studenti: - matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2021/2022	Dal 5 luglio al 02 settembre 2021

3. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che presentino domanda entro le scadenze indicate, sono inseriti in graduatoria secondo le modalità di cui alle "Norme Generali".
4. Qualora, a seguito degli accertamenti di reddito, merito e regolare iscrizione effettuati nel corso dell'anno accademico, si rilevi la mancanza dei requisiti di accesso, sarà applicata la tariffa di cui alla tabella 2 con decorrenza dal giorno dell'assegnazione dell'alloggio per l'a.a. 2021/2022.

Art. 7 (Incompatibilità)

1. Oltre alle incompatibilità generali di accesso ai benefici (vedi le Norme Generali ed in particolare l'art. 2, punto 2.2) valgono le seguenti incompatibilità specifiche:
- essere incorsi nella revoca dell'alloggio ai sensi del Regolamento delle Residenze;
 - avere pendenze debitorie nei confronti di ER.GO.

Art. 8 (Preconferma del servizio da parte degli studenti in graduatoria)

1. Gli **studenti in graduatoria**, esclusi:
- gli assegnatari di alloggio nell'a.a. 2020/2021,
 - apolidi o titolari di protezione internazionale o con permesso di soggiorno per protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali);
- dovranno attenersi alla seguente procedura di preconferma dell'alloggio:
- a) **verificare la propria idoneità in graduatoria** consultando il sito www.er-go.it in occasione della pubblicazione delle graduatorie provvisorie; le date previste sono:
- o il **25 agosto 2021** per gli iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, diplomi accademici di I e II livello degli Istituti AFAM, nuovi richiedenti a.a. 2021/2022 e per gli iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi, nuovi richiedenti a.a. 2021/2022; ;
 - o il **9 settembre 2021** per le matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o diplomi accademici di I livello degli Istituti AFAM e per le matricole dei corsi di laurea magistrale o diplomi accademici di II livello degli Istituti AFAM, nuovi richiedenti a.a. 2021/2022;
- b) gli studenti idonei **devono preconfermare** l'accettazione dell'alloggio, tramite versamento di **€ 100,00** da effettuarsi **ESCLUSIVAMENTE** dalla piattaforma di pagamento PA-

GOPA sul sito di ER.GO - sezione *DOSSIER UTENTE- situazione economica, documenti fiscali e PAGOPA* - entro le seguenti date:

- o **entro il 3 settembre 2021** gli iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, diplomi accademici di I e II livello degli Istituti AFAM, nuovi richiedenti a.a. 2021/2022 e gli iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi, nuovi richiedenti a.a. 2021/2022;
- o **entro il 15 settembre 2021** le matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o diplomi accademici di I livello degli Istituti AFAM e le matricole dei corsi di laurea magistrale o diplomi accademici di II livello degli Istituti AFAM, nuovi richiedenti a.a. 2021/2022.

Il pagamento della preconfirma non comporta di per sé assegnazione dell'alloggio, in quanto questa sarà effettuata con i criteri riportati ai successivi articoli ed in base ai posti effettivamente disponibili.

2. Il mancato pagamento nei termini sarà considerato **rinuncia al servizio**. In questo caso si potrà eventualmente procedere all'assegnazione dell'alloggio solo se, al termine delle assegnazioni dei posti agli studenti che abbiano regolarmente versato la preconfirma, vi siano ancora posti disponibili.
3. L'importo versato a titolo di preconfirma è considerato anticipo della retta relativa al primo mese di assegnazione.
4. L'importo versato come preconfirma viene interamente restituito agli studenti non convocati entro il 30 settembre 2021. In questo caso non è necessaria una specifica richiesta di rimborso da parte dello studente interessato.
5. Nei seguenti casi viene rimborsato il 70% della preconfirma e la richiesta di rimborso deve essere fatta on line tramite il DOSSIER UTENTE sul sito di ER.GO, **ENTRO IL 13/11/2021**:
 - rinuncia all'alloggio prima dell'uscita delle graduatorie successive alla valutazione dei ricorsi;
 - rinuncia all'alloggio per mancata iscrizione all'Università a causa della mancata ammissione al corso prescelto.

Per motivi diversi da quelli indicati non è previsto alcun tipo di rimborso.

Art. 9

(Conferma dell'alloggio a studenti assegnatari per reddito e merito nell'a.a. 2020/2021)

1. Gli studenti che hanno usufruito dell'alloggio per l'a.a. 2020/2021, se in possesso dei requisiti previsti, hanno diritto alla conferma fino al primo anno fuori corso, valutato sulla base dell'anno accademico di prima immatricolazione al corso.
Hanno diritto alla conferma anche gli studenti che hanno usufruito dell'alloggio nell'anno accademico 2020/2021 come iscritti al medesimo anno di corso dell'a.a. 2021/2022, ma presso altro corso/Scuola/Dipartimento. **Questi studenti dovranno però versare, entro il 25 settembre 2021, la differenza tra la tariffa da idoneo e la tariffa da ospite prevista per l'a.a. in cui hanno fruito dell'alloggio.** Tale conferma è fruibile per una sola volta nel corso degli studi.
2. Gli studenti che hanno usufruito dell'alloggio per l'a.a. 2020/2021 che, a seguito del conseguimento della laurea triennale, magistrale o del diploma di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale durante tale anno accademico, siano rimasti nell'alloggio in qualità di ospiti temporanei, hanno titolo alla conferma, purché idonei nell'elenco delle conferme per l'a.a. 2021/2022.
3. Gli studenti che intendano conseguire la laurea entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2020/2021 (marzo/aprile 2022), se in possesso delle condizioni economiche e di merito, possono confermare l'assegnazione dell'alloggio con la retta spettante fino al conseguimento della laurea.

È possibile presentare richiesta di rimanere in alloggio dopo il conseguimento del titolo di studio, ai sensi del precedente art. 3 comma 7.

4. Qualora gli studenti di cui al precedente comma 3 non conseguano il titolo di studio entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2020/2021 (marzo/aprile 2022), potranno rimanere come assegnatari di alloggio con la retta spettante o con retta mensile di € 210,00 per i BAPS, fino al 30 settembre 2022 solo se regolarmente iscritti entro i termini indicati nelle Norme Generali. In caso contrario sarà applicata la tariffa prevista in Tabella 2 per tutto il periodo di assegnazione nell'a.a. 2021/2022.
5. Agli studenti aventi diritto alla conferma che per l'a.a. 2021/2022 si dovessero trasferire presso una sede universitaria diversa da quella dell'a.a. 2020/2021, l'alloggio sarà assegnato presso la nuova sede di iscrizione. Nel caso il trasferimento avvenga dopo l'uscita delle graduatorie successive alla valutazione dei ricorsi l'assegnazione nella nuova sede sarà garantita dal 01 ottobre 2021 solo se la notifica del trasferimento, tramite il servizio Scrivici, avverrà **entro il 12 settembre 2021**.
6. Agli studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, aventi diritto alla conferma, l'alloggio sarà assegnato fin dal 01 ottobre 2021 presso la sede didattica dove si svolgono le attività del primo semestre dell'a.a. 2021/2022, anche se diversa da quella dell'a.a. 2020/2021. Qualora il secondo semestre dell'a.a. 2021/2022 si svolga in una sede didattica diversa, ER.GO assegnerà il posto letto nella nuova sede, fatta salva la disponibilità. Su richiesta, lo studente potrà comunque mantenere il posto del primo semestre.

Art. 10 (Riserva di posti)

1. Agli studenti con grado di invalidità pari o superiore al 66%: è riservato un numero minimo di alloggi senza barriere architettoniche: Bologna n. 20, Forlì n. 4, Cesena n. 2, Rimini n. 5, Ferrara n. 4, Modena n. 10, Reggio Emilia n. 4, Parma n. 10.

Art. 11 (Criteri di assegnazione dei nuovi assegnatari)

1. Gli studenti non conferma di alloggio e idonei nella graduatoria successiva ai ricorsi potranno essere convocati per l'assegnazione dell'alloggio tramite posta elettronica in funzione della loro posizione in graduatoria e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le assegnazioni avranno inizio a partire dal 01/10/2021. Per le matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, come specificato nell'art. 3.2, nel caso di posti disponibili sarà possibile anticipare l'assegnazione dell'alloggio al 27 settembre 2021.

La convocazione è sospesa nei casi in cui l'idoneità sia condizionata da necessità di accertamenti sul possesso dei requisiti richiesti. Non appena cessino le cause che bloccano l'idoneità, gli studenti interessati verranno reintegrati nella posizione in graduatoria e convocati nel caso vi siano ancora posti disponibili.

Gli studenti che dopo la pubblicazione delle graduatorie successive alla valutazione dei ricorsi si iscrivono ad una sede universitaria diversa da quella iniziale, sono inseriti per l'assegnazione sulla nuova sede di destinazione come sovrannumerari in base al loro punteggio da graduatoria.

Nello scorrimento delle graduatorie si potrà tenere conto del genere, poiché una parte degli alloggi è in appartamenti o maschili o femminili.

2. I posti disponibili dopo l'assegnazione dell'alloggio agli studenti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 saranno assegnati procedendo allo scorrimento delle graduatorie, attribuendo:

- a. **l'85%** alle matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di Diploma di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna, di laurea magistrale e di diploma di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, distribuendo proporzionalmente in base al numero degli idonei in graduatoria;
- b. **il 6%** alle matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di Diploma di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna, di laurea magistrale e di diploma di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, distribuendo proporzionalmente in base al numero degli idonei in graduatoria;
- c. **il 9%** agli anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di Diploma di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e del CIELS Bologna, di laurea magistrale e di diploma di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alle matricole e anni successivi dei corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A., distribuendo proporzionalmente in base al numero degli idonei in graduatoria.

In caso di posti disponibili dopo avere esaurito le graduatorie di idoneità di una o più categorie (a, b, c), tali posti sono attribuiti alle altre categorie, in rapporto al numero di idonei non assegnatari in ciascuna graduatoria.

3. Gli studenti che, dopo l'uscita delle graduatorie successive alla valutazione dei ricorsi cambiano sede universitaria, devono comunicare il loro trasferimento il prima possibile. L'assegnazione dell'alloggio nella nuova sede avverrà in funzione della disponibilità di posti e delle condizioni economiche e/o di merito che determinano la posizione in graduatoria.
4. Per gli studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, l'assegnazione del posto alloggio avviene presso la sede didattica dove si svolge il primo semestre del corso. Qualora il secondo semestre dell'a.a. 2021/2022 si svolga in una sede didattica diversa, ER.GO assegnerà il posto letto nella nuova sede, fatta salva la disponibilità. Su richiesta, lo studente potrà comunque mantenere il posto del primo semestre.
5. Nell'assegnazione della residenza, per la sede di Modena, si terrà conto delle preferenze indicate in fase di compilazione della domanda solo dopo l'esaurimento dei posti disponibili presso la residenza Campus.

Art. 12

(Assegnazione dell'alloggio a studenti in graduatoria e borsa di studio "fuori sede")

1. Gli studenti assegnatari di alloggio **ad accesso** da graduatoria per un periodo non inferiore a 10 mesi, se assegnatari di borsa di studio, beneficiano automaticamente della borsa dell'importo previsto per gli studenti "fuori sede".
2. L'importo della borsa di studio è rideterminato da "fuori sede" a "in sede", qualora lo studente:
 - incorra nella revoca dell'alloggio e, nel caso la durata di assegnazione risulti inferiore a 10 mesi, non presenti entro 30 giorni dalla data di uscita dall'alloggio un contratto di locazione di durata che, sommata alla durata di assegnazione dell'alloggio, consenta di raggiungere il periodo minimo previsto per mantenere la borsa di studio "fuori sede" per l'a.a. 2021/2022, ai sensi del relativo bando di concorso (art. 4 e 5);
 - sia stato convocato entro il 30 settembre 2021 e non avendo comunicato la rinuncia non prenda possesso del posto entro il termine previsto;
 - risulti assegnatario di alloggio per un periodo inferiore a 10 mesi nel corso dell'a.a. 2021/2022, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

3. Gli studenti che fruiscono dell'assegnazione dell'alloggio per un periodo inferiore a 10 mesi, perché conseguono il titolo di studio in corso all'inizio della sessione estiva di laurea dell'a.a. 2021/2022, beneficiano comunque della borsa di studio come fuori sede. Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio, che fruiscono dell'assegnazione dell'alloggio per almeno 5 mesi, beneficiano comunque della borsa di studio come fuori sede.
4. Gli studenti in graduatoria che, per indisponibilità di posti, non siano stati convocati dall'Azienda per l'assegnazione entro il 30 settembre 2021, potranno presentare, nel periodo compreso dal 01 ottobre al 25 ottobre 2021, l'autocertificazione di domicilio secondo le modalità previste dal bando "Borse di studio". Qualora questi studenti siano successivamente convocati per l'assegnazione dell'alloggio, potranno, comunque, beneficiare della borsa di studio "fuori sede" a condizione che, complessivamente, nell'anno accademico abbiano un domicilio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, considerando la durata di assegnazione dell'alloggio dell'Azienda e il contratto di locazione esterno, dichiarato e documentato con le modalità previste dal bando di concorso per le borse di studio.

Art. 13

(Presenza di possesso dell'alloggio)

1. Gli studenti che hanno chiesto la conferma del posto dovranno sottoscrivere l'atto di accettazione del posto alloggio e versare le rette mensili con le modalità previste dall'art. 14.
2. Gli studenti nuovi richiedenti che risulteranno idonei all'alloggio in graduatoria ed in posizione utile per avere l'assegnazione, riceveranno una e-mail di convocazione con l'indicazione della data, dell'orario e del luogo in cui presentarsi.

In caso di mancata presentazione senza aver preventivamente richiesto un diverso appuntamento seguendo le modalità indicate al successivo comma 4, l'assenza verrà considerata rinuncia all'alloggio per l'a.a. 2021/2022.

L'assegnazione dell'alloggio è subordinata ai seguenti pagamenti:

- € 250,00 di deposito cauzionale;
- preconferma;
- saldo della prima mensilità.

E' inoltre necessario:

- presentare copia di un documento di identità valido: gli studenti internazionali dovranno presentare copia del passaporto e copia del permesso di soggiorno o, se in fase di rinnovo, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo;
- sottoscrivere l'atto di accettazione del posto alloggio ed il verbale di consegna dell'alloggio.

Le matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, inoltre, potranno prendere possesso dell'alloggio solo se regolarmente iscritte, presentandosi con copia della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2021/2022.

3. Gli studenti nuovi richiedenti che non potranno presentarsi per la data di convocazione perché in attesa di laurea presso altra sede universitaria, previa specifica comunicazione, potranno prendere possesso dell'alloggio non oltre quindici giorni dopo la data di conseguimento della laurea. Per confermare l'alloggio devono comunque versare entro la data di convocazione il deposito cauzionale di cui all'art. 14.5. Qualora lo studente, pur risultando regolarmente iscritto all'università presso la sede per cui ha richiesto il servizio abitativo, non prenda possesso dell'alloggio entro 15 giorni dalla data di conseguimento della laurea, il deposito cauzionale verrà incassato a titolo di retta per il periodo di mancato utilizzo ed il posto verrà reso disponibile per assegnazioni ad altri studenti.
4. Gli studenti **convocati** per l'assegnazione dell'alloggio possono **modificare data ed orario di appuntamento** tramite l'apposita sezione sul proprio DOSSIER UTENTE:
 - a. gli studenti in attesa di laurea presso altro ateneo possono spostare l'appuntamento alle condizioni indicate al precedente comma 3;

b. gli studenti che per motivi personali non possano presentarsi alla data o orario di convocazione, possono indicare una nuova data ed orario posticipando fino ad un massimo di 7 giorni rispetto alla data di convocazione;

c. gli studenti in attesa dell'esito di ammissione all'Università o in attesa del visto per entrare in Italia devono registrare la propria situazione nell'apposita sezione sul DOSSIER UTENTE; in caso di successiva ammissione o di ottenimento del visto, dovranno comunicarlo tramite *SCRIVICI!* ed ER.GO provvederà ad inserirli nella prima posizione utile per l'assegnazione di un alloggio.

Art. 14

(Rette e deposito cauzionale per studenti in graduatoria)

1. Le rette, come indicato alla Tabella 1, decorrono dalla data di convocazione per i nuovi assegnatari e dal mese di ottobre per le conferme e sono riferite all'intero periodo di apertura delle residenze nell'anno accademico di assegnazione. I pagamenti delle rette devono essere effettuati con le modalità indicate nel successivo art. 15.
2. Le rette sono comprensive delle utenze e dei servizi erogati in corrispondenza dei periodi di apertura delle residenze.
3. Servizio natalizio
 La retta di dicembre, per chi intende usufruire del servizio natalizio dal 23 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, deve essere pagata per intero.
 La retta di gennaio, che verrà detratta dalla borsa di studio in forma ridotta, dovrà essere integrata da chi intende usufruire del servizio natalizio dal 1 gennaio 2022 al 6 gennaio 2022.
 La retta giornaliera per chi intende soggiornare nelle residenze nel periodo dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 è di € 18,00, per un importo massimo che non può superare l'integrazione dovuta per le rette intere.
 Gli importi applicati sono quelli previsti per la residenza di assegnazione anche in caso di diversa tipologia dell'alloggio natalizio.
4. Servizio estivo
 La retta dovuta per chi intenda usufruire del servizio nel mese di agosto è pari ad una mensilità prevista per la residenza che rimane aperta. La retta giornaliera per chi intenda soggiornare per periodi inferiori al mese è di € 18,00 al giorno, per un importo massimo pari a:
 - mezza mensilità per prenotazioni fino a 15 giorni;
 - retta mensile per prenotazioni da 16 a 31 giorni.
5. Deposito cauzionale
 Gli studenti nuovi assegnatari sono tenuti, prima dell'ingresso in alloggio, a versare la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a copertura di eventuali danni che dovessero essere causati all'alloggio occupato, alla struttura o agli arredi e che possano essere ricondotti a responsabilità dello studente.
 Il deposito cauzionale è rimborsato entro 60 giorni dal rilascio dell'alloggio. Il rimborso della cauzione è subordinato alla verifica di eventuali danneggiamenti o ammanchi, accertati in un apposito sopralluogo dell'alloggio, che sarà effettuato congiuntamente dallo studente e dal portiere. Il deposito è trattenuto a copertura di eventuali mancati pagamenti di importi dovuti all'Azienda, anche non direttamente connessi al servizio abitativo.
6. Gli studenti che nel corso dell'anno accademico perdano i requisiti di idoneità, secondo le diverse casistiche indicate al precedente articolo 3, dovranno versare le tariffe mensili indicate in tabella 2.
7. I rimborsi di deposito cauzionale, preconferma ed eventuali rette vengono effettuati su conto corrente intestato allo studente, ma **non potranno essere effettuati su IBAN internazionali extra SEPA.**

Art. 15

(Modalità di pagamento del servizio)

1. I pagamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 - on line, con carta di credito, attraverso il sito di ER.GO www.ergo.it (PAGOPA);
 - bancomat o carta di credito presso la portineria della residenza di assegnazione;
 - versamento in contanti presso una filiale della tesoreria dell'Azienda (gruppo Intesa – San Paolo–IMI);
 - tramite bonifico su conto corrente bancario: IBAN IT92 W030 6902 4771 0000 0046 028 (dall'estero usare anche lo SWIFT o BICC BCITITMM) intestato a ER.GO, banca CARISBO gruppo Intesa – San Paolo–IMI);
 - tramite bonifico su conto corrente postale: IBAN IT86 M 07601 02400 0000 9140 3345.
2. Solo in caso di modalità di pagamento diversa dalla modalità on line o tramite POS presso le residenze ER.GO, copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata presso la portineria della residenza assegnata o trasmessa alla sede territoriale di riferimento in formato elettronico tramite il servizio **SCRIVICI!**

La ricevuta deve indicare il nome dell'ospite, la sede territoriale di riferimento e la causale di versamento.

3. Gli studenti assegnatari di alloggio a tariffa da graduatoria devono pagare le rette fino a dicembre 2021 entro il giorno 10 di ogni mese. Successivamente, se assegnatari di borsa di studio, le rette saranno detratte direttamente dalla borsa, come di seguito indicato:
 - **Iscritti al primo anno che conseguono il merito per la seconda rata:** dalla prima rata le rette per il periodo gennaio-maggio 2022; dalla seconda rata le rette per il periodo giugno-settembre 2022;
 - **Iscritti al primo anno che non conseguono il merito per la seconda rata:** dalla prima rata le rette per il periodo gennaio-maggio 2022; dal mese di giugno le rette devono essere pagate mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese;
 - **Iscritti ad anni successivi al primo:** dalla prima rata le rette per il periodo gennaio-settembre 2022.

Le detrazioni saranno effettuate anche agli eventuali studenti che pur essendo assegnatari di borsa di studio risultano in alloggio a libero accesso o ad accesso agevolato.

Devono continuare a pagare le rette entro il 10 di ogni mese:

- gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio;
- gli studenti ai quali viene sospeso il pagamento della borsa di studio per mancata iscrizione all'università o per verifica del merito, fino al mese in cui viene tolta la sospensione del pagamento;
- gli studenti iscritti al primo anno che non conseguono il merito per la seconda rata, per il periodo giugno-settembre 2022.

Nel caso di studenti apolidi, titolari di protezione internazionale o con permesso di soggiorno per protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali) le rette saranno detratte dalla borsa di studio per l'intero periodo di assegnazione. La retta deve essere pagata entro il giorno 10 di ogni mese in caso di idoneità condizionata.

Art. 16

(Assenze prolungate/Mobilità internazionale)

1. Gli studenti che si assentino dalla residenza universitaria per recarsi presso altra Università italiana o straniera per motivi di studio, segnalano preventivamente alla sede territoriale competente di ER.GO il periodo e le motivazioni dell'assenza, indicando se intendono mantenere la disponibilità dell'alloggio o se lo lasciano a disposizione per ospitalità temporanee. Al fine del mantenimento della borsa di studio come studente fuori sede o della borsa di stu-

dio internazionale, gli studenti in mobilità internazionale non devono presentare documentazione di domicilio all'estero a titolo oneroso.

Le rette mensili dovute per il periodo di assenza vanno in ogni caso versate entro i termini previsti. Qualora il posto lasciato a disposizione per ospitalità temporanee venga occupato da un ospite, le rette per i periodi in cui il posto è stato effettivamente occupato saranno rimborsate al termine dell'anno accademico.

2. Gli studenti ad accesso gratuito (BAPS) che si assentino dalla residenza universitaria per recarsi presso altra Università italiana o straniera per motivi di studio, segnalano preventivamente il periodo e le motivazioni dell'assenza.
L'assenza prolungata non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 17

(Rinuncia all'alloggio)

1. Eventuali rinunce dopo l'assegnazione dell'alloggio dovranno essere comunicate in forma scritta ed adeguatamente motivate.
2. Le comunicazioni di rinuncia all'alloggio devono essere inviate ad ERGO nei termini previsti dal Regolamento delle Residenze, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista di uscita, fatte salve cause di forza maggiore da documentare adeguatamente.
3. In caso di rilascio dell'alloggio prima del termine del periodo assegnato – fatte salve le uscite dovute al conseguimento del titolo di studio e quelle effettuate entro il 31 ottobre 2021 o per causa di forza maggiore da documentare adeguatamente – è comunque dovuto il 20% delle rette relative al periodo di mancato utilizzo.
4. In caso di rinuncia all'alloggio motivata da rinuncia agli studi prima del termine indicato nell'art. 2.2 delle Norme Generali, decade l'idoneità ai benefici e viene quindi applicata la retta prevista in tabella 2 a partire dalla data di assegnazione a.a. 2021/2022.
5. Allo studente che abbia scelto l'opzione BAPS e che decada dai benefici sarà applicata la retta prevista in tabella 2 a partire dalla data di assegnazione a.a. 2021/2022.
6. Gli **studenti nuovi richiedenti** convocati per l'assegnazione dell'alloggio che intendano rinunciare prima dell'assegnazione, devono **comunicare la rinuncia all'alloggio tramite l'apposita sezione sul proprio DOSSIER UTENTE**:
 - lo studente che sia stato convocato per l'assegnazione dell'alloggio entro il 30 settembre, che non comunica la rinuncia all'alloggio e non si presenta all'appuntamento, non potrà avere alcun rimborso della preconferma e la borsa di studio eventualmente assegnata sarà dell'importo previsto per gli studenti in sede;
 - lo studente che sia stato convocato per l'assegnazione dell'alloggio in data successiva al 30 settembre, che rinuncia all'alloggio o non si presenta all'appuntamento, non potrà avere alcun rimborso della preconferma e la borsa di studio eventualmente assegnata potrà essere dell'importo previsto per gli studenti fuori sede solo se entro il 25/10/2021 autocertificherà un domicilio a titolo oneroso con le modalità previste dall'art. 5 del Bando Borse;
 - lo studente convocato per l'assegnazione dell'alloggio, che rinuncia per non essere stato ammesso al corso prescelto, ottiene il rimborso del 70% della preconferma se comunica la rinuncia con apposita motivazione entro il 13/11/2021.

Art. 18

(Revoca dell'alloggio)

1. Oltre ai casi di cui all'art. 2.2 delle Norme Generali, la revoca dell'alloggio è prevista anche per gravi violazioni del Regolamento delle Residenze.
2. In caso di revoca, di norma, lo studente deve lasciare l'alloggio entro sette giorni dalla data

di notifica del provvedimento.

3. Lo studente che perda il titolo di idoneità a seguito degli accertamenti di quanto autocertificato, perde il titolo ad usufruire dell'alloggio a tariffa da graduatoria e deve integrare le rette a far data dall'inizio dell'assegnazione 2021/2022, saranno quindi applicate le tariffe di cui alla Tabella 2.
4. Allo studente con assegnazione dell'alloggio gratuita (BAPS) a cui venga revocato l'alloggio per gravi violazioni del Regolamento delle Residenze, viene ricalcolato il prepagato assegnato per l'accesso al servizio ristorativo:
 - in caso di revoca dopo almeno 6 mesi di assegnazione spetta il 50% del prepagato per l'accesso al servizio ristorativo;
 - in caso di revoca prima di 6 mesi di assegnazione dell'alloggio si perde il diritto al prepagato per l'accesso al Servizio ristorativo.
 Gli importi di prepagato eventualmente utilizzati e non spettanti devono essere rimborsati.

Art. 19 (Ospitalità temporanea)

1. I posti disponibili nelle diverse residenze per il libero accesso sono prenotabili attraverso il sito www.er-go.it - servizio abitativo – borsino. La procedura di prenotazione on line indica i pagamenti dovuti e le relative scadenze, con i criteri riportati ai successivi commi del presente articolo.
2. La prenotazione è confermata solo a seguito del pagamento della caparra confirmatoria, quale anticipo della tariffa dovuta, da versare e certificare ad ER.GO entro 48 ore dalla prenotazione stessa. La scadenza e l'importo sono calcolati ed indicati nella procedura on line di prenotazione dell'alloggio.
3. La somma complessiva dovuta a titolo di tariffa varia in base al periodo della permanenza ed è calcolata con i seguenti criteri:
 - a) in caso di ospitalità brevi: viene applicata la tariffa giornaliera fino al raggiungimento della tariffa mensile;
 - b) in caso di ospitalità superiori ad un mese: viene applicata la tariffa mensile ogni trenta giorni; se il periodo di permanenza non è multiplo di trenta giorni, per i singoli giorni rimanenti si applica la tariffa giornaliera, come al precedente punto a).
4. All'arrivo l'ospite è inoltre tenuto a pagare un deposito cauzionale infruttifero, il cui importo è variabile in relazione alla durata della permanenza: € 50,00 per un periodo da 1 a 7 giorni; per ciascun ulteriore giorno la cauzione è incrementata di € 10,00, partendo da € 80,00 per 8 giorni fino ad un massimo di € 300,00 per permanenze di durata pari o superiore a 30 giorni.
5. Il deposito cauzionale è restituito entro 60 giorni dalla data di uscita dall'alloggio mediante bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'ospite, verificato che non vi siano danni o ammanchi al momento del rilascio dell'alloggio, né che l'ospite abbia pendenze debitorie nei confronti dell'Azienda. In caso di alloggio in stanza singola, dal deposito cauzionale vengono comunque trattenuti € 25,00 a titolo di pulizia finale della stanza, fatte salve condizioni igieniche particolarmente precarie, che richiedano un intervento superiore ad un'ora di lavoro.
6. La restituzione del 70% della caparra confirmatoria è prevista solo nel caso in cui la rinuncia venga formalizzata almeno 10 giorni prima della data prevista per l'arrivo.
7. Nel caso in cui l'alloggio venga lasciato prima del termine prenotato, è comunque dovuto il 20% della tariffa relativa al periodo di mancato utilizzo, tranne nel caso di uscita per causa di forza maggiore, da documentare adeguatamente.
8. Gli ospiti possono richiedere il servizio, con pagamento aggiuntivo, di pulizia in camera durante il periodo della permanenza. Tale servizio è disponibile solo presso le stanze singole delle seguenti residenze:
 - Bologna: Morgagni, Miramonte, Larga 1, Larga 2 (stanza singola o monolocale singolo),

- Cleto Tomba, Fioravanti, Castellaccio, San Giovanni in Monte
 - Forlì: Palazzo Sassi Masini
 - Cesena: Palazzo Urbinati, La Torre
 - Rimini: ex Hotel Palace
 - Ferrara: S.Spirito, Santa Lucia, Coramari, Mortara, D'Arezzo, Savonarola
 - Modena e Reggio Emilia: RUM, Allegretti, San Filippo Neri
 - Parma: Cavestro, Ulivi, Volturmo, San Pancrazio, Montebello.
9. I prezzi delle diverse soluzioni residenziali, comprensivi di utenze, cui sommare l'eventuale servizio aggiuntivo richiesto, sono indicati nella Tabella 2 del presente bando.
10. Gli ospiti temporanei sono tenuti al rispetto del Regolamento delle Residenze Universitarie e soggetti alle condizioni ivi previste.

Art. 20 (Regolamento delle Residenze)

1. Gli studenti e gli ospiti temporanei alloggiati nelle Residenze Universitarie devono osservare il Regolamento, che sarà consegnato al momento dell'assegnazione dell'alloggio.
2. Il mancato rispetto del Regolamento comporta penali e provvedimenti che potranno arrivare alla revoca del posto alloggio.
3. Gli studenti assegnatari presso appartamenti situati in complessi condominiali dovranno rispettare, oltre al Regolamento delle Residenze ER.GO, anche quello del condominio in cui l'appartamento è situato.

Art. 21 (Disposizioni finali)

1. Per l'a.a. 2021/2022 potranno subentrare aggiornamenti del Bando di concorso con misure particolari connesse all'emergenza COVID-19, anche con riferimento alla decorrenza dell'assegnazione dell'alloggio e delle rette/tariffe dovute.
L'eventuale assegnazione dell'alloggio per il solo secondo semestre sarà possibile solo in caso di disponibilità di posti.
Al fine di rispettare le norme di distanziamento sociale potrà essere prevista l'assegnazione ad uso singolo di stanze doppie. In tal caso sarà applicata una maggiorazione del 20% delle rette e delle tariffe riportate nelle tabelle che seguono.

Tabella 1 – Rette Studenti in Graduatoria (utenze comprese) dall'1/10/2021 al 30/09/2022 Sede territoriale di Parma

Le rette delle camere doppie subiranno una maggiorazione del 20% in caso di utilizzo come singole conseguente alle disposizioni per il distanziamento sociale causa COVID-19

Nella città di Parma

Residenza	Indirizzo	Tipologia abitativa N° posti	Retta dicembre e gennaio	Retta dei restanti mesi (escluso agosto)
S. Pancrazio	Via Enrico Bertoluzzi, 1	st singola in appart. composto di 2 camere 1 bagno , cucina comune	168,50	202,50
S. Pancrazio	Via Enrico Bertoluzzi, 1	st doppia in app da 1 camera, 1 bagno e cucina	167,00	201,00
Volturmo	Via Rossellini, 3	st singola in app da 2, 1 bagno cucina	169,50	203,50
Tobagi 2,4,6	Via Tobagi, 2,4,6	st singola in app di 4 camere, 2 bagni e cucina	147,50	177,50
Casalegno 2,14	Via Casalegno, 2,14	st singola in app di 3 camere, 1 bagno e cucina	151,50	182,50

Casalegno 16	Via Casalegno, 16	st singola in app di 4 camere, 1 bagno e cucina	147,50	177,50
Montebello	Piazzale Occorsio, 1	st singola in app di 3 camere, 1 bagno e cucina	154,50	185,50
Ulivi	Via Pasini, 36	Stanza singola con bagno, cucina comune	155,50	187,50
Ulivi	Via Pasini, 36	Doppia, con 1 bagno, cucina comune al piano	137,00	161,00
Ulivi	Via Pasini, 36	Singola in app. da 3, bagno e cucina in appartamento	155,50	187,50
Ulivi	Via Pasini, 36	Doppia in app. da 3, bagno e cucina in appartamento	137,00	161,00
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	Stanza singola con bagno, cucina comune	155,50	187,50
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	Stanza doppia con bagno, cucina comune	121,00	144,00
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	stanza singola con bagno in comune in 2	155,50	187,50
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	stanza singola con bagno in comune in 3	155,50	187,50
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	stanza doppia con bagno in comune in 3	119,00	142,00
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	stanza doppia con bagno in comune in 4	119,00	142,00

Nella città di Piacenza


Residenza	Indirizzo	Tipologia abitativa N° posti	Retta dicembre e gennaio	Retta dei restanti mesi (escluso agosto)
Collegio Morigi De Cesaris	Via Taverna, 37	stanza doppia con bagno	161,00	161,00

Tabella 2 – Tariffe ospiti (utenze comprese) dall'1/10/2021 al 30/09/2022 Sede territoriale di Parma

Le rette delle camere doppie subiranno una maggiorazione del 20% in caso di utilizzo come singole conseguente alle disposizioni per il distanziamento sociale causa COVID-19

Nella città di Parma

Residenza	Indirizzo	Tipologia	Tariffa	
			Fino a 30 giorni	Al giorno
S. Pancrazio	Via Enrico Bertoluzzi, 1	st singola in appart. composto di 2 camere 1 bagno, cucina comune	334	35
S. Pancrazio	Via Enrico Bertoluzzi, 1	st doppia in app da 1 camera, 1 bagno e cucina	332	35
Volturno	Via Rossellini, 3	st singola in app da 2, 1 bagno cucina	334	35
Tobagi 2,4,6	Via Tobagi, 2,4,6	st singola in app di 4 camere, 2 bagni e cucina	334	35
Casalegno 2, 14	Via Casalegno, 2, 14	st singola in app di 3 camere, 1 bagno cucina	334	35
Casalegno 16	Via Casalegno, 16	st singola in app da 4 camere, 1 bagno cucina	334	35
Montebello	Piazzale Occorsio, 1	st singola in app da 3 camere, 1 bagno cucina	334	35
Ulivi	Via Pasini, 36	Stanza singola con bagno, cucina comune	334	35
Ulivi	Via Pasini, 36	Doppia, con 1 bagno, cucina comune al piano	279	29
Ulivi	Via Pasini, 36	Singola in app. da 3, bagno e cucina in appartamento	334	35
Ulivi	Via Pasini, 36	Doppia in app. da 3, bagno e cucina in appartamento	279	29
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	Stanza singola con bagno, cucina comune	334	35
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	Stanza doppia con bagno, cucina comune	279	29
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	stanza singola con bagno in comune in 2	334	35
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	stanza singola con bagno in comune in 3	334	35
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	stanza doppia con bagno in comune in 3	279	29
Cavestro	Piazzale Bertozzi, 1	stanza doppia con bagno in comune in 4	279	29



Bando di concorso per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi

approvato con determinazione della Direttrice n. 278 del 10/06/2021



SOMMARIO

Accesso agevolato ai servizi ristorativi

Destinatari	art. 1
Prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi per gli studenti fuori sede richiedenti il beneficio BAPS	art. 2
Prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi per gli studenti non compresi nell'art. 2	art. 3
Modalità di fruizione del prepagato per l'accesso ai servizi ristorativi	art. 4
Revoca del prepagato	art. 5

Art. 1
(Destinatari)

1. Possono accedere in forma agevolata ai servizi ristorativi di ER.GO:
 - a) gli studenti assegnatari di borsa di studio che abbiano richiesto, nel momento della compilazione della domanda di borsa di studio, di convertire una quota di borsa in prepagato per la ristorazione,
 - b) gli studenti iscritti a Bologna, Cesena, Forlì, Rimini, Modena e Parma già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell'a.a. 2020/2021 che richiedono il beneficio Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS) aventi diritto alla gratuità ai sensi dall'art. 2.1 del bando Borse di studio,
 - c) gli studenti idonei, non compresi nel precedente punto b), ma non assegnatari di borsa di studio per indisponibilità delle risorse finanziarie,
 - d) gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti economici:

Indicatore ISEE € 28.000,00

Indicatore ISPE € 62.000,00

Requisiti di merito e di iscrizione universitaria:

Sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla borsa di studio.

Art. 2
**(Prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi per gli studenti fuori sede
richiedenti il beneficio BAPS)**

1. Gli studenti iscritti a Bologna, Cesena, Forlì, Rimini, Modena e Parma già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell'a.a. 2020/2021 che richiedono il beneficio Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS), idonei nelle graduatorie di borsa di studio e di alloggio, in relazione all'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente* hanno diritto al seguente contributo:

Intervalli di valore ISEE	Contributo per studenti iscritti entro la durata del corso di studi	Contributo per studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studi
fino a € 15.333,33	€ 900,00	€ 450,00
da € 15.333,34 a € 16.866,66	€ 500,00	€ 250,00
da € 16.866,67 a € 19.152,97	€ 400,00	€ 200,00
da € 19.152,98 a € 23.000,00	€ 250,00	€ 125,00

Per gli iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli o congiunti e che trascorrono un periodo all'estero presso l'Ateneo partner il contributo sarà ridotto del 50% in caso di soggiorno di 6 mesi o del 100% per periodi superiori a 6 mesi.

In caso di revoca dell'alloggio per perdita dell'idoneità ai benefici si perde il diritto al prepagato per l'accesso al servizio ristorativo indipendentemente dal periodo trascorso in alloggio e la quota del prepagato eventualmente utilizzata dovrà essere rimborsata.

In caso di rinuncia all'alloggio dopo almeno 6 mesi di assegnazione spetta il 50% del prepagato per l'accesso al Servizio ristorativo; in caso di rinuncia dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie alloggi e prima di 6 mesi di assegnazione dell'alloggio si perde il diritto al prepagato per l'accesso al Servizio ristorativo. Gli importi di prepagato eventualmente utilizzati e non spettanti devono essere rimborsati.

In caso di revoca dell'alloggio per gravi violazioni del Regolamento delle residenze, viene ricalcolato il prepagato assegnato come segue:

- in caso di revoca dopo almeno 6 mesi di assegnazione spetta il 50% del prepagato per l'accesso al servizio ristorativo;
- in caso di revoca prima di 6 mesi di assegnazione dell'alloggio si perde il diritto al prepagato per l'accesso al Servizio ristorativo.

Gli importi di prepagato eventualmente utilizzati e non spettanti devono essere rimborsati.

Gli studenti che optano per il regime a tempo parziale possono fruire del prepagato per un periodo pari alla durata massima di assegnazione prevista per l'erogazione della borsa di studio (cfr. art. 1 Norme generali).

Art. 3

(Prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi per gli studenti non compresi nell'art. 2)

1. Gli studenti assegnatari di borsa di studio, non compresi nell'art. 2, possono richiedere che una quota di borsa di studio sia convertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso l'Azienda erogherà un importo aggiuntivo, pari al 50%. Pertanto, sono individuate quattro quote di borsa di studio che è possibile convertire in servizio ristorativo, a cui corrispondono quattro diversi contributi dell'Azienda, secondo il prospetto sotto riportato:

Importo borsa convertito in servizio ristorazione	Contributo ER.GO	Importo complessivo di prepagato per il servizio ristorativo
€ 200	€ 100	€ 300
€ 400	€ 200	€ 600
€ 500	€ 250	€ 750
€ 600	€ 300	€ 900

La richiesta di conversione di una quota della borsa di studio in prepagato deve essere contestuale alla domanda di borsa e non è revocabile, fatti salvi casi particolari documentati (es. allergie, etc...) o per ubicazione del corso frequentato in un luogo privo di servizi ristorativi di ER.GO, da segnalare prima della pubblicazione delle graduatorie predefinitive.

2. Gli studenti di cui al punto c) del precedente art. 1, idonei alla borsa di studio ma non assegnatari per indisponibilità delle risorse finanziarie, ricevono un contributo di € 500,00.
3. Gli studenti di cui al punto d) del precedente art. 1, ricevono un contributo di € 300,00. In caso di carenza di fondi il contributo verrà erogato prioritariamente agli studenti assegnatari di borsa di studio nell'a.a. 2021/2022.
4. Il contributo di cui al precedente comma 3 è incompatibile con quello previsto per gli studenti di cui al comma 1.
5. I contributi per l'accesso agevolato al servizio ristorativo per gli studenti di cui al punto d) del precedente articolo 1 sono assegnati, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, dopo il pagamento della borsa di studio a tutti gli idonei, di norma nel mese di gennaio 2022, sulla base di graduatorie formulate con gli stessi criteri previsti per le graduatorie di borsa di studio.

Art. 4


(Modalità di fruizione del prepagato per l'accesso ai servizi ristorativi)

1. L'importo convertito in servizio ristorativo è utilizzabile tramite strumento elettronico contenente codice di riconoscimento scaricabile dal dossier utente.
2. Il termine ultimo per l'utilizzo del prepagato di cui all'art. 2 (BAPS) è il 31 dicembre 2022. Agli studenti di cui all'art. 3 (studenti assegnatari di borsa di studio) che al 31/12/2022 abbiano ancora un importo prepagato residuo, sarà detratta la quota di contributo aggiuntivo di ER.GO calcolata in proporzione al prepagato complessivo assegnato. Pertanto sarà detratto il 33% dall'eventuale prepagato non utilizzato entro il 31/12/2022, mentre la quota residua di borsa di studio rimane utilizzabile.

Art. 5
(Revoca del prepagato)

1. Gli studenti che incorrano nella revoca della borsa di studio a seguito degli accertamenti sui dati di merito, di iscrizione ed economici devono restituire l'intero importo della borsa e il contributo erogato da ER.GO per l'accesso al servizio ristorativo. ER.GO bloccherà l'utilizzo del titolo di accesso al servizio ristorativo a far data dal provvedimento di revoca della borsa.
2. Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio che perdano l'idoneità a seguito degli accertamenti sui dati di merito, di iscrizione ed economici devono restituire il contributo erogato da ER.GO per l'accesso al servizio ristorativo. ER.GO bloccherà l'utilizzo del titolo di accesso al servizio ristorativo a far data dal provvedimento di revoca della borsa.
3. Alle matricole che incorrano nella revoca della borsa di studio per non aver conseguito il merito richiesto al 30 novembre 2022 e agli iscritti ad anni successivi al primo che non raggiungano entro il 10/08/2022 i crediti di cui alla Tabella 6 si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Gli studenti di cui al punto d) dell'art. 1 per i quali dai controlli effettuati secondo le disposizioni di cui alle Norme Generali, risulti il mancato possesso dei requisiti economici, di merito e di iscrizione universitaria¹ incorrono nella revoca del contributo di € 300,00 eventualmente assegnato e sono tenuti alla restituzione della quota già consumata.

¹ Cfr. art. 6 delle Norme Generali.



Bando di concorso per contributi mobilità internazionale

approvato con determinazione della Direttrice n. 278 del 10/06/2021



SOMMARIO

Mobilità internazionale

Oggetto	art. 1
Importo dei contributi	art. 2
Destinatari	art. 3
Incompatibilità e revoche	art. 4
Modalità e scadenza di presentazione delle domande	art. 5
Assegnazione dei contributi	art. 6
Pagamento	art. 7

Art. 1
(Oggetto)

1. ER.GO mette a concorso contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico (SSML e del CIELS Bologna), sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari, per un ammontare complessivo di € 200.000,00.

Art. 2
(Importo dei contributi)

1. Il contributo è unico, a sostegno delle spese di alloggio e vitto. L'importo del contributo è mensile ed è assegnato per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di dieci mesi, indipendentemente dal Paese di destinazione.
2. La quota mensile è fissata in € 500,00 complessivi. Se lo studente usufruisce di una borsa di studio erogata grazie ai fondi dell'Unione Europea e/o in base ad accordi bilaterali anche non comunitari e/o di altra forma di sostegno economico erogato dalle Università e Istituti AFAM anche a valere sul fondo per il Sostegno dei Giovani, dal contributo mensile viene detratto l'ammontare di tali finanziamenti. Es. lo studente vincitore per cinque mesi di Borsa Erasmus + pari a € 240,00 mensili, senza integrazioni economiche ulteriori, se assegnatario del contributo di mobilità internazionale, riceverà da ER.GO € 260,00 mensili per il periodo di cinque mesi di permanenza all'estero.
3. Al contributo mobilità è associato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno a concorrenza delle spese sostenute e di un importo massimo pari a:
 - € 50,00 per i Paesi Europei;
 - € 250,00 per i Paesi Extraeuropei.
4. Per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio il contributo è attribuito per un massimo di cinque mesi, indipendentemente dal periodo di permanenza all'estero nel corso dell'anno accademico di riferimento, mentre resta invariato il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 3
(Destinatari)

1. I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono destinati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i livelli di corso (fin dal primo anno per gli studenti iscritti alla laurea magistrale, ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca), idonei alla borsa di studio di ER.GO per l'a.a. 2021/2022 e vincitori di borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale presso le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma e presso gli Istituti AFAM, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e il CIELS Bologna per l'a.a. 2021/2022.
2. Qualora rimangano fondi disponibili dopo il soddisfacimento degli studenti di cui al comma 1, i contributi possono essere assegnati a studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i livelli di corso (fin dal primo anno per gli studenti iscritti alla laurea magistrale, ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca), idonei alla borsa di studio di ER.GO per l'a.a. 2021/2022 che partecipano a progetti di tirocinio all'estero (es. all'interno del programma Erasmus Plus- Mobilità per Traineeship). I contributi possono essere assegnati anche a neolaureati, idonei alla borsa di studio di ER.GO nell'ultimo anno di frequenza del corso di studi, purché abbiano presentato la candidatura quando erano ancora iscritti all'università e concludano il tirocinio entro un anno

dalla laurea. In tal caso, comunque, i laureati non possono aver già fruito del contributo durante il corso degli studi. A tal fine occorre presentare domanda sull'apposito modulo disponibile sul sito www.er-go.it, tramite posta, con raccomandata RR **dal 2 maggio al 6 giugno 2022** (fa fede il timbro postale di partenza).

3. Il contributo per la mobilità internazionale **può essere assegnato per una sola volta durante ciascun corso di studi**. Agli studenti degli AFAM e della SSML il contributo può essere concesso una sola volta nel corso di tutti gli studi.

Art. 4

(Incompatibilità-revoche)

1. Il contributo può essere concesso solo se il periodo di studio all'estero e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti/esami nell'ambito del proprio corso di studi in Italia o sia finalizzato alla predisposizione della prova/tesi conclusiva (tranne nel caso di tirocinio post lauream che non prevede crediti formativi). In caso contrario è prevista la revoca del contributo con obbligo di restituzione delle somme eventualmente già percepite, anche a titolo di rimborso delle spese di viaggio.
2. Parimenti, in caso di revoca della borsa di studio ER.GO o di perdita dell'idoneità della stessa (compreso il caso del mancato raggiungimento dei requisiti di merito per il mantenimento della borsa di studio assegnata), lo studente è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di contributo per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e a titolo di rimborso delle spese di viaggio, alle stesse condizioni previste per la restituzione della borsa di studio.
3. Il contributo a favore di laureati, per il periodo di tirocinio all'estero, può essere concesso solo se il periodo di effettiva durata del tirocinio non è inferiore ai $\frac{3}{4}$ della durata prevista.
4. Il contributo mobilità è incompatibile con altri finanziamenti concessi da ER.GO per esperienze di tirocini all'estero e con la borsa di studio internazionale.
5. Qualora gli altri finanziamenti attribuiti (borsa di studio erogata grazie ai fondi dell'Unione Europea e/o in base ad accordi bilaterali anche non comunitari e/o altra forma di sostegno economico erogato dalle Università e Istituti AFAM, anche a valere sul fondo per il Sostegno dei Giovani) comportino, rispetto al periodo complessivo di fruizione, il superamento della quota mensile di € 500,00, il contributo per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale assegnato da ER.GO sarà revocato, con obbligo di restituzione delle somme percepite.

Art. 5

(Modalità e scadenza di presentazione delle domande)

1. Le modalità di presentazione della domanda e i termini di scadenza sono gli stessi previsti per la borsa di studio.

Art. 6

(Graduatoria e assegnazione dei contributi)

1. Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi richiesti superi l'ammontare del finanziamento stanziato, per l'assegnazione sarà predisposta una graduatoria unica per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, per gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), per la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico (SSML) e per il CIELS Bologna.

2. La graduatoria è formulata in ordine decrescente di merito: per gli studenti di anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi accademici di primo e secondo livello, il punteggio merito è determinato come previsto all'Art.13.3 delle Norme Generali, comma 2; per gli studenti del primo anno di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello e per gli specializzandi e i dottorandi il punteggio merito è dato dal voto di laurea normalizzato, calcolato utilizzando il seguente rapporto: (voto di laurea conseguito meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio) diviso (voto massimo di laurea conseguibile meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio). A parità di merito, la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE. In caso di ulteriore parità la precedenza è accordata sulla base della minore età anagrafica.
Nella graduatoria è accordata la precedenza agli studenti di anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, dei diplomi accademici di primo e secondo livello e agli studenti del primo anno di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello ed hanno la priorità gli studenti assegnatari del beneficio Borsa di Studio +Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS) e, in subordine, gli studenti che non hanno fruito del contributo di mobilità internazionale nel precedente corso di studi.
3. ER.GO comunica l'esito della graduatoria mediante pubblicazione su DOSSIER UTENTE, entro il mese di marzo 2022.
4. L'assegnazione del contributo di mobilità comporta la rideterminazione della borsa di studio nell'importo "in sede", indipendente dalla residenza degli studenti assegnatari (cfr. art. 6 Bando Borse di studio). Lo studente assegnatario può scegliere di mantenere la borsa di studio dell'importo originariamente assegnato, rinunciando al contributo di mobilità.
5. Per gli studenti titolari del beneficio Borsa di Studio +Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS) l'assegnazione del contributo di mobilità internazionale non comporta rideterminazione di importo.
6. Per gli studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna la graduatoria e l'assegnazione del contributo terranno conto della sede didattica dove si svolgerà il primo semestre. Qualora la sede didattica del secondo semestre comporti una variazione della condizione di studente IN SEDE, PENDOLARE o FUORI SEDE, l'entità del contributo assegnato potrà essere rideterminato.

Art. 7 (Pagamento)

1. L'Azienda provvederà direttamente a verificare con le Università e gli Istituti AFAM la titolarità di borse per la mobilità, il riconoscimento accademico, il periodo concordato di durata, l'effettivo periodo di fruizione della borsa e l'esatto ammontare degli altri finanziamenti attribuiti (borsa di studio erogata grazie ai fondi dell'Unione Europea e/o in base ad accordi bilaterali anche non comunitari e/o altra forma di sostegno economico erogato dalle Università e Istituti AFAM, anche a valere sul fondo per il Sostegno dei Giovani).
2. Il pagamento del contributo è subordinato alle verifiche di cui sopra ed è effettuato in due rate, alle **scadenze indicative**¹ di seguito riportate:
 - prima rata, pari al 50% dell'importo spettante, entro il 31 marzo 2022;
 - seconda rata, pari al saldo, a partire dal 30 ottobre 2022.
 Il pagamento del saldo è in ogni caso subordinato alla verifica dell'effettiva convalida dei crediti per gli esami sostenuti all'estero, da parte dell'Università o Istituto di provenienza.
Unitamente alla seconda rata sarà effettuato il rimborso delle spese di viaggio, nell'importo


¹ Le scadenze di pagamento del contributo sono indicative e possono variare in relazione alla tempistica con la quale le Università/ Istituti universitari renderanno disponibili i dati definitivi.

definito dal comma 3 art. 2 del presente bando, a condizione che lo studente invii alla sede territoriale di ER.GO di riferimento i titoli di viaggio in originale, entro 30 giorni dalla data di rientro, tramite raccomandata R.R. (fa fede il timbro postale di partenza) o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo info@postacert.er-go.it o tramite DOSSIER UTENTE nella sezione documenti da inviare/inviati all'Azienda.

3. Il saldo del contributo è commisurato all'effettivo periodo di permanenza all'estero e all'effettivo importo delle spese sostenute per il viaggio, avendo comunque a riferimento il numero di mesi dichiarati in domanda e rispetto ai quali il contributo è stato assegnato².

² Non si darà luogo a maggiorazioni del contributo assegnato nel caso in cui ci sia un prolungamento del soggiorno all'estero o comunque un diverso calendario di durata del soggiorno.





Bando per interventi straordinari

approvato con Determinazione della Direttrice n. 278 del 10/06/2021



SOMMARIO

Gli interventi straordinari

Finalità	Art. 1
Oggetto	Art. 2
Incompatibilità	Art. 3
Destinatari	Art. 4
Modalità e scadenze di presentazione delle domande	Art. 5
Assegnazione	Art. 6
Modalità di erogazione degli interventi straordinari	Art. 7
Disposizioni transitorie causa COVID-19	Art. 8

Art. 1 (Finalità)

1. Gli interventi straordinari costituiscono una forma di parziale sostegno allo studio per studenti che perdono i requisiti di merito a causa del verificarsi di un evento di particolare ed eccezionale gravità e che si trovano in particolare stato di disagio economico, per consentire loro di rientrare nel sistema dei servizi nell'anno successivo o conseguire il titolo di studio.
2. Gli eventi che normalmente sono presi in considerazione, soltanto se adeguatamente documentati, sono i seguenti:
 - gravi patologie dell'interessato;
 - gravi patologie o decessi di familiari conviventi con l'interessato;
 - grave ed imprevedibile peggioramento delle condizioni economiche familiari o personali.
3. ER.GO si riserva di valutare eventuali richieste di contributo economico da parte di studentesse con carriera attiva, madri con figlio entro il primo anno di vita, solo laddove il nucleo familiare sia costituito esclusivamente dalla madre e dal figlio, in carenza di rete parentale.

Art. 2 (Oggetto)

1. Gli interventi straordinari sono:
 - contributo compreso tra un minimo di € 250,00 e un massimo di € 2000,00;
 - alloggio a retta da studente in graduatoria (tabella 1 del bando di concorso ai servizi residenziali).
2. I contributi sono concessi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e comunque nel limite massimo di € 65.000,00.

Art. 3 (Incompatibilità)

1. Gli interventi straordinari sono incompatibili tra loro e con la borsa di studio.
2. Nell'intero corso degli studi si può usufruire di una sola forma di intervento straordinario e per una sola volta.
3. Gli interventi straordinari erogati da ER.GO sono incompatibili con i contributi in denaro, aventi le stesse finalità, erogati dalle Università per l'a.a. 2021/2022. In alcuni casi potrebbero esserci interventi integrati con gli Atenei.

Art. 4 (Destinatari)

1. I contributi sono riservati agli studenti assegnatari di borsa di studio nell'a.a. 2020/2021.
2. L'assegnazione straordinaria di alloggio è riservata agli studenti già assegnatari di alloggio nell'a.a. 2020/2021.
3. Possono usufruire dei contributi gli studenti iscritti alle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, agli AFAM, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e al CIELS Bologna, dal 2° anno al primo anno fuori corso finale dei corsi di laurea triennale o a ciclo unico. Possono usufruirne gli studenti iscritti dal primo anno al primo anno fuori corso finale dei corsi di laurea di secondo livello.
4. Possono usufruire dell'assegnazione straordinaria di alloggio gli studenti iscritti alle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, agli AFAM, alla Scuola Superiore per

Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e al CIELS Bologna dal 2° anno al primo anno fuori corso finale dei corsi di laurea triennale o a ciclo unico. Possono usufruirne gli studenti iscritti dal primo anno al primo anno fuori corso finale dei corsi di laurea di secondo livello.

5. Non possono fruire degli interventi straordinari gli studenti con un ISEE superiore a € 23.000,00 e un ISPE superiore a € 50.000,00¹.
6. Non possono usufruire degli interventi straordinari gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master.

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande- scadenze)

1. La domanda, sia per le richieste di assegnazione straordinaria di posto alloggio sia per le richieste di contributo straordinario, deve essere presentata **esclusivamente tramite INTERNET**, collegandosi al sito www.er-go.it, accedendo a DOSSIER UTENTE e selezionando dal menù MODULISTICA "Modulo interventi straordinari".
2. La domanda deve essere supportata da documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato. Nel caso in cui vengano indicate gravi patologie dell'interessato o dei familiari conviventi occorre presentare idonea **certificazione specialistica**. Qualora questa non sia stata rilasciata in Italia dovrà essere prodotta, pena la non ammissibilità, nella stessa modalità prevista per la documentazione relativa alla situazione economica e familiare degli studenti internazionali, come specificato nell'art. 2.3 e seguenti delle Norme Generali del Bando Benefici 2021/2022.
3. La documentazione di cui al comma 2 dovrà pervenire tramite DOSSIER UTENTE nella sezione Corrispondenza/Invia documentazione/documentazione interventi straordinari, entro gli stessi termini di scadenza di presentazione della domanda on line come indicati nei successivi comma 4 e comma 5.
4. Le domande di assegnazione straordinaria di alloggio debbono essere presentate **dal 5 luglio al 10 agosto 2021**. Entro lo stesso termine gli studenti devono comunque presentare la domanda di alloggio ordinaria².
5. Le domande di contributi straordinari devono essere presentate dal **25 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021**. Gli studenti che non hanno presentato già domanda per altri benefici durante l'a.a. 2021/2022 devono preventivamente acquisire l'Attestazione ISEE 2021 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, in quanto i dati in essa contenuti dovranno essere autocertificati nella domanda.
Analogamente gli studenti internazionali, in assenza della domanda benefici a.a. 2021/2022, dovranno produrre la documentazione riferita alla condizione economica e familiare, attenendosi a quanto specificato nell'art. 2.3 delle Norme Generali e seguenti del Bando Benefici a.a. 2021/2022.
6. Non sono prese in considerazione richieste di interventi straordinari tardive, né integrazioni documentali successive alle rispettive scadenze di presentazione delle domande di assegnazione straordinaria di alloggio e di contributi.

¹ Per le modalità di valutazione delle condizioni economiche si rinvia all'Art. 7 "Requisiti economici" delle Norme Generali.

² Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia all'Art. 12 "Come presentare domanda" delle Norme Generali.

7. ER.GO si riserva di valutare domande di contributo straordinario pervenute dopo il termine, in caso di eventi eccezionali intervenuti successivamente alla scadenza, debitamente documentati.

Art. 6
(Assegnazione)


1. Gli interventi straordinari sono assegnati in base alla valutazione della documentazione presentata e tenendo conto del curriculum di merito; è facoltà di ER.GO richiedere un colloquio per approfondire la situazione sottoposta dallo studente richiedente. L'intervento è assegnato ad insindacabile giudizio di ER.GO.
2. Non sono prese in considerazione motivazioni ed eventi che non si pongano in stretta connessione causale/temporale con la mancanza dei requisiti di merito.
3. I contributi economici sono assegnati a decorrere dal 30/04/2022.
4. A tutti gli studenti richiedenti il contributo economico verrà inviata, tramite DOSSIER UTENTE, una comunicazione personale contenente l'esito della richiesta presentata.

Art. 7
(Modalità di erogazione degli interventi straordinari)

1. L'erogazione avviene con le seguenti modalità, in base alla tipologia di intervento assegnato:
 - a) posto alloggio: assegnazione straordinaria del posto alloggio a retta da studente in graduatoria (tabella 1 del bando di concorso ai servizi residenziali).
 - b) contributo in denaro: l'erogazione può avvenire in due modalità; in una unica soluzione oppure in più tranches nei casi in cui sia necessario verificare l'avvenuta ed effettiva ripresa degli studi.
2. Per entrambi gli interventi è previsto, a seguito dell'assegnazione, un monitoraggio da parte di ER.GO della ripresa e/o dell'evolversi del percorso formativo dell'assegnatario al fine di valutare, a fronte dell'intervento, il coinvolgimento effettivo e fattivo dello studente nel recupero del deficit di merito causato dagli eventi eccezionali e straordinari valutati.


Art. 8
(Disposizioni transitorie causa COVID-19)

1. ER.GO si riserva di valutare eventuali richieste di contributo in denaro e/o servizi, per stati di particolare disagio, adeguatamente documentati, motivati dall'eccezionalità dell'epidemia COVID-19, nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 2 e ferme le incompatibilità di cui all'art. 3, commi 1 e 3.



***Bando di concorso per
interventi in favore di studenti disabili***

approvato con determinazione della Direttrice n. 278 del 10/06/2021



SOMMARIO

Interventi in favore di studenti disabili

Oggetto	art. 1
Destinatari	art. 2

Capo I Servizio di aiuto personale

Tipologia e modalità di svolgimento del servizio	art. 3
Concorso dello studente alle spese	art. 4
Criteri per l'erogazione del servizio	art. 5
Revoca del servizio	art. 6
Requisiti richiesti	art. 7
Modalità e termini di presentazione delle domande	art. 8

Capo II Servizio residenziale

Numero degli alloggi messi a concorso	art. 9
Destinatari	art.10
Importo della retta	art.11
Modalità e termini di presentazione delle domande	art.12
Criteri per le assegnazioni	art.13
Rinvio	art.14

Capo III Contributi

Tipologia ed entità dei contributi	art. 15
Requisiti richiesti per l'accesso ai contributi	art. 16
Entità dei contributi	art. 17
Modalità e termini di presentazione delle domande	art. 18
Modalità di erogazione	art. 19
Divieto di cumulabilità	art. 20

Art. 1
(Oggetto)

1. ER.GO interviene in favore di studenti disabili, mettendo a disposizione:
 - servizio di aiuto personale;
 - alloggi privi di barriere architettoniche;
 - contributi finalizzati all'acquisto di ausili didattici ed a favorire la mobilità, per un importo complessivo di € **30.000,00**.

Art. 2
(Destinatari)

1. Gli studenti dell'Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Emilia-Romagna, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e CIELS Bologna con invalidità pari o superiore al 66%.
2. Gli studenti di cui al comma 1, iscritti ai corsi interateneo "MUNER" o agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, fruiscono degli interventi di cui all'art. 1 presso la sede didattica del corso.
3. Si rinvia ai successivi capi per gli specifici requisiti richiesti per le singole provvidenze.

CAPO I
SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE

Art. 3
(Tipologia e modalità di svolgimento del servizio)

1. Il servizio, in caso di assegnazione di alloggio presso una residenza universitaria, consiste nell'aiuto nelle attività domestiche (alzata e messa a letto con vestizione, svestizione, accompagnamento in bagno, pulizia e igiene personale, preparazione colazione e pasti con eventuale somministrazione, lavaggio stoviglie e riordino cucina, riordino degli effetti personali presenti nella camera, lavaggio e stiraggio indumenti e loro collocazione negli armadi). Non sono previsti interventi di aiuto al di fuori della residenza universitaria (trasporti, accompagnamenti ecc.) né di tutorato.
2. Il servizio viene erogato, nei limiti delle risorse disponibili, in modo individualizzato ed integrato con i servizi di altri enti a cui alcuni interventi competono per legge.
3. L'Azienda può garantire ulteriori servizi anche all'esterno delle proprie Residenze Universitarie solo nell'ambito di una progettazione integrata di servizi con altri soggetti istituzionali, Università, ASL ed Enti Locali. In tal caso l'intervento finanziario dell'Azienda non potrà superare l'importo massimo nell'anno accademico di cui al successivo art. 4.
4. Il servizio può essere organizzato o svolto da:
 - associazioni del settore convenzionate,
 - società di servizi, selezionata da ER.GO tramite avvisi pubblici,
 - studenti che prestano attività di volontariato. **Il servizio potrà essere assegnato solo in caso di effettiva disponibilità delle domande di volontariato.**

La scelta della modalità di erogazione del servizio è a totale discrezione di ER.GO. La società di servizi o di associazioni convenzionate viene utilizzata, di norma, nei casi di disabilità locomotoria grave, ponendo a carico dello studente un concorso mensile alle spese e un tetto massimo di spesa, come al successivo art. 4. I volontari, in questi casi, se saranno disponibili in base alle domande e successiva selezione, vengono aggiunti, per le attività di aiuto domestico, a supporto, in gruppi di 2/3 studenti.

ER.GO effettuerà verifiche sul corretto utilizzo del servizio.

I volontari vengono selezionati e resi disponibili prioritariamente per studenti disabili con requisiti di reddito e di merito.

5. Al fine di garantire l'efficacia del servizio, lo studente disabile locomotorio grave, che sarà assegnato nelle residenze ER.GO, dovrà venire dotato di sollevatore o tavoletta per trasferimento che è fornito dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza. ER.GO si riserva di valutare, caso per caso, la compatibilità del livello di autonomia dello studente rispetto alla permanenza in studentato ed ai servizi offerti.
6. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del servizio di aiuto personale tramite società di servizi e tramite volontari, si rimanda al "Regolamento del servizio di aiuto personale", che verrà distribuito agli studenti interessati al servizio e fatto sottoscrivere per accettazione. In particolare:
 - gli operatori della società di servizi effettuano un massimo di 3 presenze, della durata minima di un'ora, nell'arco della giornata, suddivise fra mattino, pomeriggio e sera. Non è prevista l'assistenza notturna.
 - gli studenti volontari offrono una prestazione minima giornaliera di 1 ora, riconducibile ad un impegno di 7 ore a settimana (nel caso il fine settimana non siano presenti).

Qualora gli interventi sopra descritti non siano sufficienti, o in mancanza di offerte di volontariato, in alternativa, l'Azienda può valutare, qualora sussistano le condizioni e a suo insindacabile giudizio, di ospitare nella residenza un familiare/badante dello studente disabile. In tal caso, se l'ISEE dello studente interessato non supera i 23.000,00 euro non è richiesto il pagamento della retta per il familiare/badante ma un concorso ai costi di gestione del posto letto occupato di 60,00 euro mensili.

Art. 4

(Concorso dello studente alle spese sostenute per il servizio di aiuto personale)

1. Lo studente che usufruisce del servizio dovrà concorrere alle spese sostenute per l'utilizzo della società di servizi o dell'associazione di volontariato convenzionata. Il concorso alle spese deve essere corrisposto ad ER.GO, fino ad un massimo di **€ 287,00 mensili** per gli studenti assegnatari di alloggio.
Nel caso in cui una famiglia, con ISEE fino a € 23.000,00, abbia due figli disabili, che usufruiscono contemporaneamente del servizio di aiuto personale, concorre alle spese con un totale di € 500,00 mensili.
Per le famiglie con ISEE inferiore a € 9.000,01 il contributo mensile richiesto è di € 155,00 mensili.
2. Il pagamento della quota mensile di cui al precedente comma deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è maturata la spesa.
3. In caso di tardato pagamento l'importo dovuto sarà maggiorato dell'indennità di mora di € 16,00, fermo restando quanto previsto al successivo art. 6.
4. Il tetto massimo di spesa a carico di ER.GO varia a seconda della condizione economica familiare nel modo seguente:

Soglia ISEE	Spesa massima per il servizio
Fino a € 23.000,00	€ 15.500,00
Da € 23.000,01 a € 28.000,00	€ 10.000,00
Da € 28.000,01 a € 32.000,00	€ 5.000,00

Oltre la soglia ISEE di € 32.000,00 il servizio è a totale carico della famiglia.

5. Nel caso di studenti ipovedenti o non vedenti assegnati presso una propria Residenza Universitaria, l'Azienda, di norma, impiega per il servizio di aiuto personale studenti che prestano attività di volontariato ai sensi dello specifico bando di concorso, in misura non superiore a 2. Qualora uno studente ipovedente o non vedente richieda l'assegnazione di un ulteriore studente volontario, il soddisfacimento della richiesta è subordinato alle effettive disponibilità ed in ogni caso l'interessato dovrà sostenere gli oneri della borsa di studio incentivante riconosciuta all'ulteriore studente volontario, del valore massimo annuale di € 465,00.

6. La spesa del servizio di aiuto personale, sia tramite la società di servizi convenzionata sia tramite volontari, è a **totale carico degli studenti disabili ospiti nelle residenze ER.GO non idonei nelle graduatorie formulate sulla base dei requisiti di reddito e merito oppure solo sulla base dei requisiti di merito.**

Art. 5

(Criteri per l'erogazione del servizio)

1. Sulla base delle risorse disponibili, ER.GO fornisce il servizio utilizzando i seguenti criteri:
 - avere già usufruito del servizio nell'a.a. 2020/2021;
 - valutazione, eventualmente **in modo congiunto con il Servizio Disabili delle Università**, della situazione individuale in termini di tipologia e grado di disabilità, situazione economica familiare, interventi (in denaro o in servizi o in attrezzature) forniti da terzi;
 - ordine temporale della richiesta nell'ambito degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, ai corsi di studio dei vecchi ordinamenti e ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato o agli equivalenti corsi degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e CIELS Bologna.
2. **Non si procederà all'assegnazione del servizio in caso di pendenze debitorie maturate negli anni accademici precedenti nei confronti dell'Azienda a qualunque titolo .**
3. **Le matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico potranno prendere possesso dell'alloggio solo se regolarmente iscritte alle Università/Istituti AFAM (presentandosi con copia della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2021/2022).**

Art. 6

(Revoca del servizio)

1. Il servizio viene revocato nel caso in cui lo studente lo utilizzi impropriamente o nel caso di mancato pagamento del contributo alle spese di cui al precedente art. 4. Un ritardo di oltre sessanta giorni è considerato mancato pagamento.
2. L'aiuto domiciliare viene sospeso qualora lo studente incorra nella revoca dell'alloggio.

Art. 7

(Requisiti richiesti)

1. Il requisito di merito richiesto per accedere al servizio, tramite associazioni del settore convenzionate o una società di servizi, corrisponde a quello richiesto per l'accesso agli alloggi.
2. Per quanto riguarda il requisito economico si rinvia a quanto previsto al precedente art. 4.

Art. 8

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di servizio di aiuto personale sono da compilare e perfezionare on line contestualmente alla domanda di alloggio, entro le seguenti scadenze:

	SCADENZA DOMANDA ON LINE	SCADENZA PERFEZIONAMENTO CON PIN
<p>Per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2020/2021 (CONFERME):</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale e dei diplomi accademici di I e II livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi accademici di II livello degli Istituti AFAM - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e S.P.I.S.A. primi e anni successivi <p>Per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2021/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale e dei diplomi accademici di I e II livello degli Istituti AFAM - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi 	Dal 5 luglio al 10 agosto 2021	entro il 12 agosto 2021
<p>Per studenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2021/2022 	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021	entro il 6 settembre 2021

2. Per la compilazione del modulo di domanda è indispensabile essere in possesso della Attestazione ISEE 2021. Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale), alle sedi territoriali INPS o al Comune di residenza e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario. Il calcolo dell'ISEE sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta. **È importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE¹.**

Capo II SERVIZIO RESIDENZIALE

Art. 9

(Numero degli alloggi messi a concorso)

1. È prioritariamente riservato a studenti disabili un numero minimo di alloggi:
 - 20 alloggi presso la sede di Bologna, 4 presso la sede di Forlì, 5 a Rimini e 2 a Cesena;
 - 4 alloggi presso la sede di Ferrara;
 - 10 alloggi presso la sede di Modena e 4 presso la sede di Reggio Emilia;
 - 10 alloggi presso la sede di Parma.
2. Nell'individuazione degli alloggi da assegnare si terrà conto delle specifiche esigenze degli interessati, compatibilmente con gli alloggi liberi a disposizione.

¹ Per informazioni ulteriori consultare la Guida all'ISEE a.a. 2021/2022.

Art. 10
(Destinatari)

1. Possono partecipare al presente Bando gli studenti "fuori sede", così come definiti nel Bando Borse di studio. Potranno essere valutate richieste anche da parte di studenti pendolari, se adeguatamente motivate e corredate da certificazione dell'ASL competente, da inviare ad ER.GO entro il termine della scadenza della domanda di alloggio. Si terrà conto anche del parere del Servizio Disabili delle Università.
2. **Gli studenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di reddito e di merito o di solo merito.**
3. **Non si procederà all'assegnazione del servizio in caso di pendenze debitorie maturate negli anni accademici precedenti nei confronti dell'Azienda a qualunque titolo.**
4. **Le matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico potranno prendere possesso dell'alloggio solo se regolarmente iscritte alle Università/Istituti AFAM (presentandosi con copia della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2021/2022).**

Art. 11
(Importo della retta)

1. Gli importi delle rette mensili sono indicate nelle Tabelle dei bandi di concorso per i servizi residenziali delle sedi territoriali di ER.GO.
2. Gli studenti, che entrano in alloggio per la prima volta, in possesso dei soli requisiti di merito corrispondono la tariffa ospiti come previsto del Bando di concorso per i servizi residenziali per tutta la durata dell'assegnazione.

Art. 12
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Scadenze per la presentazione della domanda di alloggio.

	SCADENZA DOMANDA ON LINE	SCADENZA PERFEZIONAMENTO CON PIN
Per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2020/2021 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale e dei diplomi accademici di I e II livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi accademici di II livello degli Istituti AFAM - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e S.P.I.S.A. primi e anni successivi Per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2021/2022: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale e dei diplomi accademici di I e II livello degli Istituti AFAM - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	Dal 5 luglio al 10 agosto 2021	entro il 12 agosto 2021
Per studenti: - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2021/2022	Dal 5 luglio al 2 settembre 2021	entro il 6 settembre 2021

2. Per le modalità fare riferimento all'art. 12 "Come presentare domanda" delle Norme Generali.

Art.13
(Criteri per le assegnazioni)

1. ER.GO nelle assegnazioni accorda la precedenza nell'ordine a:
 - studenti già assegnatari nell'anno accademico antecedente;
 - ordine di graduatoria, previa valutazione, **eventualmente in modo congiunto con il Servizio Disabili delle Università**, del grado di praticabilità ed efficacia dell'inserimento nelle strutture ER.GO.
2. Solo qualora rimangano alloggi disponibili, si procede alle assegnazioni per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato, fatto salvo per gli studenti "conferme".

Art.14
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si rinvia al Bando per i servizi residenziali.

<p>Capo III CONTRIBUTI</p>
--

Art. 15
(Tipologia ed entità dei contributi)

1. ER.GO mette a concorso i seguenti contributi per agevolare la fruizione dell'attività didattica:
 - a) contributi finalizzati all'acquisto di ausili didattici speciali e/o di attrezzature rivolti prioritariamente a studenti con grave disabilità motoria, sensoriale o del linguaggio (non vedenti e sordomuti), tenendo conto di eventuali altri supporti già forniti con le stesse finalità da altri enti. L'assegnazione è subordinata alla valutazione dell'adeguatezza degli ausili didattici e attrezzature per le quali è richiesto il contributo, che ER.GO svolge d'intesa con il Servizio Disabili delle Università, valutando anche l'eventuale intervento già concesso da altri enti per la stessa finalità. Quindi gli studenti interessati non devono presentare alcuna attestazione da parte dell'Università.
 - b) contributi mobilità quale rimborso delle spese di taxi eventualmente utilizzati per attività connesse con la frequenza universitaria, esclusivamente per studenti con handicap motorio. I contributi mobilità sono incompatibili con quelli eventualmente erogati con le stesse finalità dalle Università.

Art. 16
(Requisiti richiesti per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'efficacia dei contributi, non è sufficiente avere l'ISEE/ISPE sotto-soglia, ma il merito gioca un ruolo paritario rispetto al reddito per cui possono accedere ai contributi gli studenti
 - a) idonei alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022
 - o
 - b) gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti economici:

- Indicatore ISEE da € 23.000,01 a € 28.000,00
- Indicatore ISPE da € 50.000,01 a € 62.000,00

Requisiti di merito:

sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla borsa di studio

2. In caso di risorse finanziarie insufficienti, la priorità viene data agli idonei alla borsa di studio per l'a.a. 2021/2022.

Art. 17
(Entità dei contributi)

1. L'importo massimo dei contributi, **a valere per tutta la durata normale del corso di studi**, è il seguente:
- a) fino ad un importo di € 2.000,00 per gli studenti idonei alla borsa di studio nell'a.a. 2021/2022;
b) fino ad un importo di € 1.500,00 per gli studenti di cui al punto b) del comma 1 art. 16.
2. I contributi per l'acquisto di ausili sono assegnati sulla base di un preventivo o fattura, indicante il tipo di ausilio che si intende acquistare durante l'a.a. 2021/2022 (arco temporale dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022) ed il relativo costo. L'assegnazione è subordinata alla valutazione dell'adeguatezza, da svolgersi d'intesa con il Servizio Disabili delle Università, degli ausili didattici e attrezzature per le quali è richiesto il contributo. Il contributo è comunque di importo pari alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, fatti salvi i limiti massimi di € 2.000,00 e € 1.500,00 di cui al comma 1.
Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia superiore al contributo assegnato, i contributi sono liquidati nei limiti dell'importo assegnato.
3. I contributi mobilità sono pari alle spese effettivamente sostenute e documentate, fatti salvi i limiti massimi di € 2.000,00 e € 1.500,00 di cui al comma 1.

Art. 18
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le domande devono essere presentate ad ER.GO, su un apposito modulo, da compilarsi in ogni singola parte.
2. Le domande di contributi devono essere presentate **10 gennaio 2022 al 22 febbraio 2022**, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad ER.GO (fa fede il timbro postale di partenza) o tramite PEC², agli indirizzi di seguito indicati:

SEDE	INDIRIZZO	INDIRIZZO PEC
Bologna	Via Schiavonia 3/A, 40121 Bologna	info@postacert.er-go.it
Ferrara	Via Ariosto 35, 44121 Ferrara	info@postacert.er-go.it
Modena e Reggio Emilia	Via Vignolese 671/1, 41125 Modena	info@postacert.er-go.it
Parma	Vicolo Grossardi 4, 43125 Parma	info@postacert.er-go.it

3. Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito www.er-go.it. Gli studenti che non hanno presentato già domanda per altri benefici durante l'a.a. 2021/2022 devono allegare al modulo di domanda la certificazione ISEE.
4. Può essere presentata domanda per un solo tipo di contributo.

² Per usare la PEC, occorre dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, attivabile presso i gestori privati, a pagamento.

Art. 19
(Modalità di erogazione)


1. La liquidazione dei contributi avviene con le modalità sottoriportate per le due tipologie di intervento.
2. Il contributo per l'acquisto di ausili didattici è pagato in due soluzioni:
 - il 50% entro due mesi dal termine di presentazione della domanda;
 - il saldo, dopo la presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, che dovrà comunque pervenire entro il 31 ottobre 2022, pena la decadenza dal beneficio e conseguente obbligo di restituzione della somma già percepita. Qualora dalla documentazione delle spese risulti che la prima quota del contributo erogato sia superiore alla spesa effettuata, lo studente è tenuto alla restituzione della differenza. Qualora alla domanda di contributo sia già allegata la fattura per l'acquisto dell'ausilio o dell'attrezzatura, il contributo è erogato in unica soluzione entro due mesi dal termine di presentazione della domanda.
3. Il contributo mobilità è pagato in due soluzioni:
 - una quota pari al valore delle ricevute fiscali o fatture presentate, entro due mesi dal termine di presentazione della domanda;
 - la seconda quota, a seguito della presentazione delle ulteriori fatture o ricevute fiscali relative ai trasporti effettuati entro il 30 settembre 2022 che dovrà comunque avvenire entro il 31 ottobre 2022.

Le fatture o ricevute fiscali devono indicare la data, l'orario ed il luogo di partenza ed arrivo dei viaggi.

Art. 20
(Divieto di cumulabilità)

1. I contributi di cui al Capo III non sono cumulabili con i contributi o servizi erogati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2297 del 22/11/2019.





***Bando per il reperimento di studenti disponibili
ad un'attività di volontariato per studenti disabili***

approvato con determinazione della Direttrice n. 278 del 10/06/2021



SOMMARIO

Reperimento di studenti disponibili ad un'attività di volontariato per studenti disabili

Destinatari	art. 1
Caratteristiche del servizio richiesto	art. 2
Termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità	art. 3
Criteri di selezione	art. 4
Adempimenti degli studenti volontari	art. 5
Riconoscimento dell'attività svolta	art. 6
Revoca dei compiti	art. 7
Rinuncia all'attività	art. 8

Art. 1
(Destinatari)

1. Il presente bando è rivolto a studenti delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, degli Istituti per l'Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Emilia-Romagna, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico e CIELS Bologna, disponibili ad un'attività di volontariato in favore di studenti disabili.
In caso di iscrizione ai corsi interateneo "MUNER" o agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, l'attività di volontariato in favore di studenti disabili sarà di norma prestata presso la sede didattica del corso frequentato dal volontario.
2. Gli studenti interessati devono essere iscritti, di norma, da non oltre:
 - a) quattro anni per studenti iscritti ai corsi di laurea;
 - b) un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno per studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) tre anni per studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale;
 - d) un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio, più due, per studenti iscritti ad anni successivi dei corsi dei vecchi ordinamenti;
 - e) un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio, per studenti iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato.

Eventuali diverse condizioni potranno essere valutate solo per situazioni particolari.

3. Il numero di studenti volontari da reperire è complessivamente pari a 100, così suddiviso per sedi:
 - Bologna: 73,
 - Ferrara: 6,
 - Modena e Reggio Emilia: 9,
 - Parma: 12.

Art. 2
(Caratteristiche del servizio richiesto)

1. Il servizio di volontariato consiste in un aiuto personale in tutte quelle funzioni che gli studenti disabili non sono in grado di espletare autonomamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vestizione, svestizione, preparazione colazione e pasti, lavaggio stoviglie e riordino cucina, fare la spesa, riordino degli effetti personali presenti nella camera, lavaggio e stiraggio indumenti e loro collocazione negli armadi).
2. Gli studenti volontari possono essere ospitati presso le strutture dove sono assegnati i disabili interessati al servizio. L'assegnazione dell'alloggio si conclude al 30 settembre 2022, fatti salvi i casi di revoca o rinuncia, di cui ai successivi artt. 7 e 8.
3. Le rette dovute sono quelle previste dal bando alloggi per gli studenti con requisiti di reddito e merito.
Nel corso dell'anno accademico, in caso di esaurimento di disponibilità di volontari, gli studenti che prestano già volontariato e sono in alloggio, per i quali intervengano variazioni nella carriera universitaria, possono rimanere in studentato fino alla fine dell'anno accademico continuando a prestare l'attività, mantenendo la retta da reddito/merito.
4. Non si procederà all'assegnazione del servizio abitativo in caso di pendenze debitorie maturate negli anni accademici precedenti nei confronti dell'Azienda a qualunque titolo.
5. Nel caso di studenti che abbiano una soglia ISEE superiore a quella prevista per l'accesso agevolato ai servizi residenziali, le tariffe applicate sono quelle per gli ospiti (Tabella 2 bando di concorso per i servizi residenziali).
6. In caso di uscita anticipata dello studente volontario dall'alloggio, purché continui l'attività di volontariato da esterno, non è prevista applicazione di pagamento di penali.

Art. 3

(Termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità)

1. Le domande devono essere presentate tramite INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it - sezione Servizi On line, dall'**5 luglio al 2 settembre 2021**. La stampa della dichiarazione di disponibilità, debitamente sottoscritta, con allegata l'Attestazione ISEE ed eventuali certificazioni di aver già prestato volontariato presso altri enti/associazioni, deve essere spedita entro il **6 settembre 2021** mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad ER.GO (fa fede il timbro postale di partenza) o tramite PEC, agli indirizzi di seguito indicati:

SEDE	INDIRIZZO	INDIRIZZO PEC
Bologna	Via Schiavonia 3/A, 40121 Bologna	info@postacert.er-go.it
Ferrara	Via Ariosto 35, 44121 Ferrara	info@postacert.er-go.it
Modena e Reggio Emilia	Via Vignolese 671/1, 41125 Modena	info@postacert.er-go.it
Parma	Vicolo Grossardi 4, 43125 Parma	info@postacert.er-go.it

Art. 4

(Criteri di selezione)

1. La selezione degli studenti avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) avere già espletato attività di volontariato per conto di ER.GO con pieno gradimento;
 - b) anzianità nell'attività;
 - c) avere già conosciuto gli studenti disabili destinatari del servizio;
 - d) avere già prestato attività di volontariato al di fuori di ER.GO, in tal caso deve essere prodotta idonea certificazione;
 - e) colloquio motivazionale con i responsabili del servizio disabili delle varie sedi territoriali di ER.GO.

Nella valutazione si terrà comunque conto del curriculum accademico e dell'idoneità all'alloggio nelle graduatorie per l'anno accademico 2021/2022. Saranno esclusi gli studenti che non hanno sostenuto esami nell'anno accademico precedente.

2. Fatti salvi i criteri di cui sopra, ER.GO individua gli studenti volontari da adibire al servizio a suo insindacabile giudizio.

Art. 5

(Adempimenti degli studenti volontari)

1. ER.GO si riserva di affidare i compiti agli studenti volontari a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto della compatibilità con i loro impegni di studio.
2. ER.GO si riserva di non assegnare o sospendere le attività, qualora vengano meno le richieste degli studenti disabili interessati.
3. ER.GO garantisce agli studenti che espletano il servizio idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi con l'esercizio dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Gli studenti volontari sono tenuti a prestare l'attività con diligenza e puntualità, secondo le disposizioni impartite da ER.GO. In caso di impedimenti nei giorni e negli orari concordati, devono darne comunicazione ad ER.GO, con preavviso di almeno 3 giorni.

5. Gli studenti volontari devono rendersi disponibili per sostituzioni reciproche in caso di necessità.
6. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del servizio non espressamente previste, si rimanda al Regolamento del servizio di aiuto personale tramite società di servizi e studenti volontari, **che verrà distribuito agli studenti volontari selezionati e agli studenti disabili fruitori del servizio.**
7. **Gli studenti volontari offrono una prestazione minima giornaliera di 1 ora, riconducibile ad un impegno di 7 ore a settimana (nel caso il fine settimana non siano presenti).**

Art. 6

(Riconoscimento dell'attività svolta)

1. ER.GO riconosce l'attività svolta con le seguenti modalità:
 - borsa di studio premio fino ad un importo massimo annuale pari a € 465,00.

Per gli studenti assegnatari di posto alloggio la borsa di studio incentivante viene trattenuta a parziale copertura dell'importo dovuto per la retta mensile dell'alloggio assegnato. Il valore mensile è di € 42,00.

2. ER.GO rilascerà, alla fine dell'anno accademico, allo studente volontario, su richiesta, un'attestazione delle competenze acquisite durante il percorso, utile per l'inserimento nel curriculum vitae.

Art. 7


(Revoca dei compiti)

1. ER.GO revoca l'assegnazione dei compiti, a suo insindacabile giudizio, nei seguenti casi:
 - a) se lo studente disabile rinuncia al servizio di assistenza o all'alloggio;
 - b) se lo studente volontario non espleta le attività con diligenza, puntualità e secondo le disposizioni impartite da ER.GO, sentito lo studente disabile a cui è assegnato;
 - c) se lo studente volontario non rispetta i piani settimanali di programmazione delle presenze, senza darne preavviso;
 - d) se lo studente volontario incorre nella revoca dell'alloggio.
2. La revoca dell'assegnazione dei compiti comporta il venir meno di tutte le forme di riconoscimento dell'attività svolta, ivi compresa l'eventuale assegnazione dell'alloggio, fatto salvo il periodo in cui il servizio è stato prestato.

Art. 8

(Rinuncia all'attività)

1. Lo studente che intende rinunciare all'attività assegnata deve darne comunicazione per iscritto ad ER.GO, con un preavviso di almeno 10 giorni.
2. Dal momento della rinuncia vengono meno tutte le forme di riconoscimento dell'attività di volontariato, ivi compresa l'eventuale assegnazione dell'alloggio.
3. Nel caso di studenti assegnatari di posto alloggio per reddito e merito, la rinuncia al volontariato nel corso dell'anno accademico può comportare il trasferimento in altra residenza universitaria, a discrezione dell'Azienda, al fine di garantire l'alloggio ad un nuovo volontario.



Bando di concorso per collaborazioni a tempo parziale per studenti iscritti ai corsi interateneo “MUNER” e agli altri corsi interateneo delle Università dell’Emilia Romagna con sede in Emilia Romagna

approvato con determinazione della Direttrice n. 278 del 10/06/2021



SOMMARIO

Collaborazioni a tempo parziale per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	art. 1
Numero di collaborazioni e monte ore	art. 2
Destinatari	art. 3
Requisiti di accesso	art. 4
Cumulo – Incompatibilità	art. 5
Durata e compenso	art. 6
Scadenza presentazione della domanda	art. 7
Modalità presentazione della domanda	art. 8
Graduatorie	art. 9
Assegnazione	art. 10
Rinuncia	art. 11
Esclusione, decadenza e revoca	art. 12
Controlli	art. 13
Trattamento dei dati personali	art. 14
Modalità di comunicazione	art. 15

Art. 1

(Collaborazioni a tempo parziale per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna)

1. In attuazione dell'accordo operativo sperimentale con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Parma, ER.GO attiva per l'a.a. 2021/2022 collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, rivolte agli studenti dei corsi interateneo nel campo dell'automotive "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, da svolgere presso gli uffici/strutture di ER.GO in ambito regionale, in relazione alla sede del corso frequentata.
2. Le collaborazioni riguardano attività all'interno delle unità in cui è articolata la struttura organizzativa di ER.GO, a supporto delle mansioni istituzionalmente svolte dal personale tecnico-amministrativo, con la supervisione del referente individuato da ER.GO.
3. I compiti assegnati non possono in alcun caso comportare l'assunzione di responsabilità amministrativa e/o contabile.
4. Le collaborazioni a tempo parziale sono attivate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di ER.GO, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
5. ER.GO provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta durante la collaborazione e alla copertura assicurativa per gli eventuali infortuni occorsi nello svolgimento dell'attività di collaborazione stessa.

Art. 2

(Numero di collaborazioni e monte ore)

1. Per l'anno accademico 2021/2022 ER.GO attiva un numero massimo di n. 20 collaborazioni a tempo parziale destinate agli studenti di cui all'art. 1, pari a un monte ore massimo di 3.000. Ogni studente può svolgere la collaborazione per un numero massimo di 150 ore.

Art. 3

(Destinatari)

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alle collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando:

a) gli studenti iscritti o che intendano iscriversi per l'a.a. 2021/2022 ai corsi di laurea magistrale interateneo "MUNER":

LM-33 - Ingegneria Meccanica ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING – sede AMMINISTRATIVA Modena; sedi consorziate: UNIMORE, UNIBO, UNIFE, UNIPR. La frequenza del corso è articolata per sede DIDATTICA, come segue:

1 ANNO (6 curricula)

I semestre Modena (tutti i curricula)

II semestre Modena (3 curricula)

II semestre Bologna (3 curricula)

2 ANNO (6 curricula)

III e IV semestre Modena (2 curricula)

III e IV semestre Parma (1 curricula)

III e IV semestre Bologna (3 curricula)

LM-29 - Ingegneria Elettronica ADVANCED AUTOMOTIVE ELECTRONIC ENGINEERING – sede AMMINISTRATIVA Bologna; sedi consorziate: UNIBO, UNIMORE, UNIFE, UNIPR. La frequenza del corso è articolata per sede DIDATTICA, come segue:

1 ANNO

I e II semestre Bologna

2 ANNO

I e II semestre Modena

b) gli studenti iscritti o che intendano iscriversi per l'a.a. 2021/2022 ai corsi interateneo:

Laurea Magistrale FOOD SAFETY AND FOOD RISK MANAGEMENT – sede AMMINISTRATIVA Parma; sedi consorziate: UNIPR, UNIBO, UNIMORE, UNIFE

1 ANNO

I e II semestre Parma

2 ANNO

I e II semestre Bologna

I e II semestre Reggio Emilia

I e II semestre Piacenza

Laurea Magistrale FILOSOFIA (CL78) – sede AMMINISTRATIVA Parma; sedi consorziate: UNIPR, UNIMORE, UNIFE

1 ANNO

I e II semestre Parma

I e II semestre Modena

I e II semestre Ferrara

2 ANNO

I e II semestre Parma

I e II semestre Modena

I e II semestre Ferrara

Laurea Triennale SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04) – sede AMMINISTRATIVA Modena; sedi consorziate: UNIMORE, UNIPR

1 ANNO

I semestre Reggio Emilia

II semestre Parma

2 ANNO

I semestre Parma

II semestre Reggio Emilia

3 ANNO

I e II semestre Parma

I semestre Reggio Emilia e II semestre Parma

Laurea Magistrale LINGUE, CULTURE, COMUNICAZIONE (D.M. 270/04) – sede AMMINISTRATIVA Modena; sedi consorziate: UNIMORE, UNIPR

1 ANNO

I semestre Parma

II semestre Modena

2 ANNO

I semestre Modena

II semestre Parma

Laurea Magistrale DESIGN DELL'INNOVAZIONE – sede AMMINISTRATIVA Ferrara; sedi consorziate UNIFE, UNIMORE

1 ANNO

I e II semestre Ferrara

2 ANNO

I e II semestre Ferrara

I semestre Ferrara e II semestre Modena

I semestre Ferrara e II semestre Reggio Emilia

Art. 4

(Requisiti di accesso)

1. **Requisiti di iscrizione/carriera:** iscrizione al primo e secondo anno e comunque non oltre il primo anno fuori corso.

Per l'attivazione della collaborazione, è necessario regolarizzare l'iscrizione al corso per l'a.a. 2021/2022 non oltre i termini ultimi per usufruire dei benefici indicati all'art. 11 delle Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

2. **Requisiti di merito:** lo studente deve aver conseguito entro la data del 10 agosto 2021 il numero di crediti formativi universitari previsti per l'idoneità alla Borsa di Studio.
3. **Requisiti di condizione economico/patrimoniale:** Indicatore ISEE fino a euro 28.000,00 e Indicatore ISPE fino a euro 62.000,00.

Art. 5

(Cumulo – Incompatibilità)

1. Le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando non possono essere cumulate con le collaborazioni a tempo parziale attivate dalla sede amministrativa o didattica del corso, né con gli strumenti di servizio per il pieno successo formativo (svolgimento di collaborazioni di tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero di cui all'art. 3 del D.M. 29/12/2017 n. 1047 - fondo sostegno giovani), laddove previsti dalla sede amministrativa o didattica del corso.

Art. 6

(Durata e compenso)

1. Le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando hanno una durata minima di 75 ore e massima di 150 ore per l'a.a. 2021/2022.
2. Il compenso per l'anno accademico 2021/2022 è di euro 7,00 orarie. Tale corrispettivo verrà erogato in un'unica soluzione al termine del servizio prestato e sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte.

Art. 7
(Scadenza presentazione della domanda)

	Scadenza
Presentazione On-Line della domanda	2 settembre 2021
Perfezionamento presentazione domanda a mezzo PEC o PIN	6 settembre 2021

Art. 8
(Modalità presentazione della domanda)

1. La domanda per concorrere alle collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando deve essere presentata esclusivamente online, collegandosi al sito www.er-go.it sezione SERVIZI ONLINE - Modulo di domanda per i Corsi interateneo attivati in ambito regionale e nel campo dell'automotive "Muner" - Regione Emilia Romagna, oppure presso i CAF convenzionati con ER.GO.
2. Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia integralmente all'art. 12 delle Norme Generali a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

Art. 9
(Graduatorie)

1. Per le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando sono previste due graduatorie (una per gli studenti del primo anno e una per gli studenti di anni successivi), formulate in base ai seguenti criteri:

A. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno la graduatoria è ordinata in modo crescente sulla base della condizione economica. Il punteggio reddito si ottiene applicando la seguente formula:

$$1000 - \frac{(\text{ISEE dello studente} \times 1000)}{28.000,00}$$

A parità di valore ISEE, la precedenza è accordata in base al voto di laurea e, in subordine, alla minore età anagrafica.

B. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi la graduatoria è ordinata per merito, in ordine decrescente di "coefficiente di merito normalizzato" che si ottiene nel modo seguente:

$$\frac{(\text{Somma crediti Studente} - \text{Somma crediti Minima})}{(\text{Somma crediti Massima} - \text{Somma crediti Minima})}$$

In caso di parità di coefficiente di merito normalizzato, la graduatoria è formulata in ordine decrescente di voto medio conseguito. A tal fine è attribuito un valore allo scostamento in più rispetto alla media minima, 18/30, equivalente a 0,1 per ogni voto.

A parità di voto medio (le lodi non sono conteggiate), la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE.

In caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata sulla base dei seguenti elementi elencati in ordine di priorità:

- "minori anni" di iscrizione all'Università
- "minore età" anagrafica

A parità di numero di crediti conseguiti, la precedenza è accordata agli studenti che non hanno utilizzato il bonus ed, in subordine, agli studenti che hanno utilizzato un bonus di valore inferiore, rapportato al valore complessivo del bonus disponibile.

1. Nella formulazione delle graduatorie sarà applicato il criterio di priorità previsto a favore degli studenti idonei non assegnatari delle borse di studio concesse dalla Regione nell'anno accademico precedente.
3. Le graduatorie sono pubblicate secondo il calendario indicato di seguito:

Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE	28 ottobre 2021
Presentazione di eventuali RICORSI	15 novembre 2021
Pubblicazione graduatorie dopo i ricorsi (PREDEFINITIVE)	2 dicembre 2021
Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE	entro aprile 2022

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia all'art. 13 delle Norme Generali a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

Art. 10 (Assegnazione)

1. Le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando sono attivate sulla base degli esiti delle graduatorie definitive, seguendo di norma l'ordine di graduatoria.
2. Le collaborazioni sono assegnate di norma presso la sede DIDATTICA del corso frequentata nel periodo di svolgimento della collaborazione stessa.
3. Le collaborazioni assegnate per l'a.a. 2021/2022 devono essere svolte non oltre il 31 marzo 2023.
4. Gli studenti idonei convocati per l'assegnazione sono tenuti a prendere visione **del Regolamento di ER.GO** che disciplina queste forme di collaborazione a tempo parziale e a sottoscrivere l'apposito **Modulo di accettazione**, al fine di attivare concretamente la collaborazione.
5. Si rinvia integralmente al Regolamento di ER.GO per quanto attiene Tutele ed Obblighi a carico dello studente e del referente individuato da ER.GO per la collaborazione.

Art. 11 (Rinuncia)

1. A collaborazione iniziata lo studente ha facoltà di rinunciare, dandone un congruo preavviso al referente individuato da ER.GO per la collaborazione.
2. In caso di rinuncia ER.GO corrisponderà allo studente il compenso relativo all'attività effettivamente prestata, anche se inferiore a 75 ore.

Art. 12

(Esclusione, decadenza e revoca)

1. Perdono il diritto a svolgere la collaborazione gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione e decadenza di cui all'art. 2.2 delle Norme Generali a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso. Se la perdita del diritto avviene a collaborazione già iniziata, ER.GO pone termine immediato alla collaborazione.
2. L'inosservanza nel corso della collaborazione degli obblighi a carico dello studente disciplinati dal Regolamento di ER.GO può comportare la revoca della collaborazione con cessazione immediata, a giudizio insindacabile del Responsabile cui è assegnato il referente della collaborazione individuato da ER.GO. In questa fattispecie, lo studente destinatario della revoca non potrà più concorrere alle collaborazioni a tempo parziale negli anni accademici successivi.
3. Nei casi di perdita del diritto o revoca a collaborazione già iniziata, ER.GO corrisponderà allo studente il compenso relativo all'attività effettivamente prestata, anche se inferiore a 75 ore.
4. Lo studente che consegua la laurea nello stesso anno accademico nel quale è risultato in posizione utile per lo svolgimento della collaborazione a tempo parziale ha comunque diritto a concludere la suddetta collaborazione qualora fosse già iniziata.

Art. 13

(Controlli)

1. Per l'accertamento dei dati di condizione economica e di merito si rinvia integralmente all'art. 15 delle Norme Generali a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)


1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all'art. 16 delle Norme Generali a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

Art. 15

(Modalità di comunicazione)

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all'art. 17 delle Norme Generali a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.





***Bando di concorso per l'assegnazione
di contributi e servizi per la partecipazione a
percorsi di tirocinio formativo post lauream
connessi a specifici obiettivi di sviluppo
regionale***

approvato con determinazione della Direttrice n. 278 del 10/06/2021



SOMMARIO

Contributi e servizi per la partecipazione a percorsi di tirocinio formativo post lauream connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale

Oggetto	art. 1
Valore dei contributi	art. 2
Destinatari	art. 3
Requisiti richiesti	art. 4
Il percorso di consulenza orientativa	art. 5
Il tirocinio formativo	art. 6
Incompatibilità	art. 7
Modalità di presentazione della domanda di contributo e termini di scadenza	art. 8
Assegnazione del contributo	art. 9
Modalità di erogazione del contributo	art. 10
Perdita del diritto al contributo	art. 11
Controlli	art. 12
Trattamento dei dati personali	art. 13
Modalità di comunicazione	art. 14

Art. 1
(Oggetto)

1. Al fine di valorizzare l'investimento nel percorso universitario e nel passaggio dallo studio al lavoro, anche con lo scopo di trattenere giovani di talento sul territorio regionale, sono messi a concorso contributi per sostenere gli studenti fuori sede che intraprendono un tirocinio formativo post lauream sul territorio dell'Emilia-Romagna, per un importo complessivo di € 50.000,00.

Art. 2
(Valore dei contributi)

1. Il valore del contributo è commisurato alla durata del tirocinio formativo intrapreso dopo la laurea (o diploma accademico di primo livello) o la laurea magistrale (o diploma accademico di secondo livello) o la laurea magistrale a ciclo unico, al termine del percorso di consulenza orientativa di ER.GO, per un periodo non inferiore a tre mesi e per la durata massima di sei mesi, per un importo unitario di euro 250 mensili.

Art. 3
(Destinatari)

1. Possono ottenere i contributi gli studenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - iscritti all'ultimo anno o al primo anno fuori corso di tutti i corsi di laurea (o diploma accademico di primo livello), laurea magistrale (o diploma accademico di secondo livello), laurea magistrale a ciclo unico ad esclusione dei Corsi di Laurea di Odontoiatria e Protesidontaria, Medicina e Chirurgia e degli altri corsi delle professioni sanitarie;
 - idonei al servizio abitativo di ER.GO nelle graduatorie pubblicate ai sensi dell'art. 13 delle Norme Generali e assegnatari di posto alloggio nell'a.a. 2021/2022;
 - idonei alla borsa di studio di ER.GO nelle graduatorie pubblicate ai sensi dell'art. 13 delle Norme Generali e già idonei alla borsa di studio nell'anno accademico precedente;
 - che svolgano un tirocinio formativo sul territorio dell'Emilia-Romagna dopo la laurea (o diploma accademico di primo livello) o la laurea magistrale (o diploma accademico di secondo livello) o la laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo non inferiore a tre mesi e per la durata massima di sei mesi.
2. Per gli studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna i destinatari dei contributi sono identificati, tenendo conto della sede didattica del primo semestre.

Art. 4
(Requisiti richiesti)

1. Per usufruire dei contributi, i destinatari come identificati al precedente articolo 3, devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - avere conseguito la laurea (o diploma accademico di primo livello) o la laurea magistrale (o diploma accademico di secondo livello) o la laurea magistrale a ciclo unico entro la durata legale del corso di studi e comunque non oltre il primo anno fuori corso;
 - avere svolto PRIMA del conseguimento della laurea il percorso di consulenza orientativa presso il Servizio Orientamento al Lavoro di ER.GO;
 - avere iniziato un tirocinio formativo entro 90 giorni dalla data di conseguimento della laurea (o diploma accademico di primo livello) o della laurea magistrale (o diploma accademico di secondo livello) o della laurea magistrale a ciclo unico per tutte le sessioni di laurea dell'a.a 2021/2022.

Art. 5

(Il percorso di consulenza orientativa)

1. Il percorso di consulenza orientativa è realizzato dal Servizio Orientamento al Lavoro di ER.GO e deve essere svolto PRIMA del conseguimento della laurea.
2. Il percorso di consulenza orientativa di ER.GO costituisce requisito essenziale per accedere al contributo e si articola in almeno 7 ore, di cui:
 - **4** ore di Workshop sulle Tecniche di ricerca attiva del lavoro (in particolare gli incontri denominati *La ricerca del lavoro: istruzioni per l'uso – IL CV e le lettere di presentazione*). Il calendario degli incontri è disponibile e consultabile nella sezione Orientamento al Lavoro del sito di ER.GO. Per iscriversi agli incontri è necessario accedere al DOSSIER UTENTE;
 - almeno **3** ore di consulenza orientativa individuale, distribuite in più colloqui, finalizzati alla definizione di una strategia di ricerca personalizzata delle opportunità di tirocinio/lavoro post laurea. Il primo colloquio deve essere richiesto attraverso il DOSSIER UTENTE.
3. Al termine del percorso sarà rilasciato l'attestato di frequenza.

Art. 6

(Il tirocinio formativo)

1. I tirocini formativi realizzati in Emilia Romagna, in base alla disciplina della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 (artt. 24 - 26) come modificata dalla L.R. 4 marzo 2019 n. 1, possono essere svolti presso aziende pubbliche e private. Per i tirocini post lauream, l'Azienda Ospitante è tenuta obbligatoriamente ad erogare al tirocinante un'indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro mensili.
2. Il contributo di 250,00 euro mensili erogato da ER.GO si somma all'indennità di almeno 450,00 euro mensili erogata dall'Azienda Ospitante, prevista dalla normativa vigente.
3. Al fine di usufruire del contributo di 250,00 euro mensili di ER.GO, il tirocinio formativo deve essere attivato entro 90 giorni dalla data di conseguimento della laurea (o diploma accademico di primo livello) o della laurea magistrale (o diploma accademico di secondo livello) o della laurea magistrale a ciclo unico, per tutte le sessioni di laurea dell'a.a. 2021/2022. La data di attivazione del tirocinio deve essere tempestivamente comunicata ad ER.GO all'indirizzo e-mail dell'orientatore o dell'orientatrice del servizio con cui si è svolto il percorso di orientamento pre-laurea.
4. Per il periodo di svolgimento del tirocinio, in caso di disponibilità di posti alloggio, ER.GO può destinare agli interessati il servizio abitativo alla tariffa agevolata prevista dall'art. 1 dei Bandi di concorso per i servizi residenziali di Bologna e Romagna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma. Compatibilmente con i posti disponibili, l'interessato può rimanere in alloggio anche nei 90 giorni antecedenti la data di attivazione del tirocinio, corrispondendo la tariffa da idoneo fino a sette giorni dopo il conseguimento del titolo di studio, poi la tariffa da ospite. Per restare in alloggio, occorre presentare richiesta con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di conseguimento del titolo di studio.

Per i laureati dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna la continuità del servizio abitativo, in caso di disponibilità di posti, sarà assicurata presso la sede del corso dove si svolge il tirocinio.

5. Per il periodo di svolgimento del tirocinio, l'interessato può accedere ai servizi ristorativi alle condizioni previste per la generalità degli studenti universitari.

Art. 7
(Incompatibilità)

1. I contributi possono essere assegnati per una sola volta nell'intero percorso degli studi.
2. Lo studente che consegue la laurea (o diploma accademico di primo livello) o la laurea magistrale (o diploma accademico di secondo livello) o la laurea magistrale a ciclo unico nell'a.a. 2021/2022 a partire dalla sessione estiva (giugno/luglio 2022) e prosegue con gli studi nell'a.a. 2022/2023 non può accedere al contributo. ER.GO si riserva di valutare l'accesso al contributo nel caso di prosecuzione degli studi nell'a.a. 2022/2023 con iscrizione a tempo parziale.
3. Non sono ammissibili al contributo i tirocini di praticantato per accedere all'esame di stato per le professioni ordinistiche.

Art. 8
(Modalità di presentazione della domanda di contributo e termini di scadenza)

1. La domanda di contributo si presenta on line contestualmente alla domanda di Servizio abitativo o di Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS).
2. La domanda di contributo deve essere presentata on line entro il **10 agosto 2021** e perfezionata a mezzo PIN o PEC entro il 12 agosto 2021.
3. Per gli studenti idonei nelle graduatorie del servizio abitativo, pubblicate il giorno 8 settembre 2021 e assegnatari di posto alloggio per l'a.a. 2021/2022, non richiedenti il contributo entro il 10 agosto 2021, è prevista la possibilità di presentare la domanda di contributo on line dal 29 ottobre al 28 dicembre 2021 con perfezionamento a mezzo PIN o PEC entro il 30 dicembre 2021. Sarà inviata agli interessati apposita comunicazione al riguardo nel DOSSIER UTENTE.
4. Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia integralmente all'art. 12 delle Norme Generali.

Art. 9
(Assegnazione del contributo)

1. I destinatari di cui all'art. 3, irichiedenti il contributo ai sensi dell'art. 8, saranno contattati dal Servizio Orientamento al Lavoro di ER.GO via mail e/o telefono, per calendarizzare la partecipazione al percorso di consulenza orientativa.
2. A partire dalla sessione estiva di laurea (giugno/luglio 2022) e per tutte le sessioni di laurea dell'a.a. 2021/2022, i destinatari di cui al comma 1, che intendono fruire del contributo oggetto del presente bando, sono tenuti a comunicare tempestivamente a mezzo SCRIVICI la data di conseguimento della laurea (o diploma accademico di primo livello) o della laurea magistrale (o diploma accademico di secondo livello) o della laurea magistrale a ciclo unico.
3. Per ogni sessione di laurea, l'assegnazione dei contributi ai laureati di cui al comma 2, avviene in base al numero di anni impiegati per conseguire il titolo in rapporto alla durata legale del corso di studi. In caso di parità l'assegnazione dei contributi avviene con il seguente ordine di priorità: 1) condizioni economiche più disagiate; 2) voto di laurea.
4. La prima assegnazione dei contributi riguarda i laureati della sessione estiva (giugno/luglio 2022). Qualora rimangano disponibilità finanziarie dopo la prima assegnazione, si procederà ad assegnazioni a favore dei laureati delle successive sessioni dell'a.a. 2021/2022 fino ad esaurimento delle risorse a concorso.

Art. 10

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Il contributo è posto in pagamento, in due tranches:
 - la prima, pari al 50% del contributo assegnato, verrà erogata entro 30 giorni dalla data di attivazione del tirocinio, debitamente certificata.
 - il saldo verrà erogato entro 30 giorni dalla data di conclusione del tirocinio, debitamente certificata.Per le modalità di riscossione dei contributi si rinvia integralmente all'art. 3 delle Norme Generali.

Art. 11

(Perdita del diritto al contributo)

1. Perdono il diritto al contributo i destinatari che:
 - incorrono nelle cause di esclusione e decadenza di cui all'art. 2.2 delle Norme Generali;
 - rinunciano al servizio abitativo o incorrono nella revoca dell'alloggio;
 - non svolgono il percorso di consulenza orientativa prima della laurea e pertanto non ottengono l'attestato di frequenza del percorso di orientamento effettuato da ER.GO;
 - non attivano il tirocinio formativo entro il termine di 90 giorni dalla data di conseguimento della laurea (o diploma accademico di primo livello) o della laurea magistrale (o diploma accademico di secondo livello) o della laurea magistrale a ciclo unico, per tutte le sessioni di laurea dell'a.a. 2021/2022;
 - non completano il tirocinio formativo attivato e la durata complessiva risulta inferiore a tre mesi.
2. In tutti i casi di perdita del diritto, i destinatari sono tenuti alla restituzione del contributo eventualmente già percepito, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3. Per le modalità di restituzione e recupero crediti si rinvia integralmente all'art. 5 delle Norme Generali.
3. In caso di interruzione anticipata del tirocinio entro i primi tre mesi per problemi di salute documentati dagli interessati, assunzione con regolare rapporto di lavoro, cause di forza maggiore, i destinatari sono tenuti alla restituzione del contributo già percepito solo per le mensilità non svolte in tirocinio.

Art. 12

(Controlli)

1. Per l'accertamento dei dati di condizione economica e di merito si rinvia integralmente all'art. 15 delle Norme Generali.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)


1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all'art. 16 delle Norme Generali.

Art. 14

(Modalità di comunicazione)

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all'art. 17 delle Norme Generali.





***Bando di concorso
per l'assegnazione di assegni formativi (voucher)
per l'accesso e la frequenza a master,
corsi di alta formazione e specializzazione
all'estero***

approvato con Determinazione della Direttrice n. 278 del 10/06/2021



SOMMARIO

Assegni formativi (voucher)

Oggetto	art. 1
Valore degli assegni formativi	art. 2
Destinatari	art. 3
Requisiti richiesti	art. 4
Requisiti economici	art. 5
Requisiti di merito	art. 6
Iscrizione al corso di alta formazione	art. 7
Incompatibilità	art. 8
Modalità di presentazione della domanda di assegno formativo	art. 9
Termini di scadenza per la presentazione della domanda	art. 10
Graduatorie	art. 11
Modalità di presentazione dei ricorsi	art. 12
Modalità di erogazione degli assegni formativi	art. 13
Controlli	art. 14
Perdita del diritto all'assegno formativo	art. 15
Informativa di legge	art. 16

Art. 1
(Oggetto)

1. Sono messi a concorso assegni formativi (voucher) per l'accesso e la frequenza a Master, Corsi di Alta Formazione e Specializzazione all'estero¹, per un importo complessivo di € 30.000,00.

Art. 2
(Valore degli assegni formativi)

1. Il valore degli assegni formativi è diversificato in ragione delle tasse di iscrizione e delle condizioni economiche dei richiedenti.
2. Il valore degli assegni formativi copre fino all'importo massimo del 70% delle tasse di iscrizione ed è così differenziato sulla base delle condizioni economiche (ISEE):

Intervalli di valore ISEE	Importo Voucher
fino a € 15.333,33	€ 4.000,00
da € 15.333,34 a € 19.152,97	€ 3.000,00
da € 19.152,98 a € 23.000,00	€ 2.000,00
da € 23.000,01 a € 40.000,00	€ 1.000,00

Art. 3
(Destinatari)

1. Possono ottenere gli assegni formativi (voucher) gli studenti che frequentano Master, Corsi di Alta Formazione e Specializzazione presso Istituti Universitari o di grado universitario all'estero (esclusa la Repubblica di San Marino) di durata non inferiore ad un anno, che rilasciano un titolo di studio successivo alla laurea.
2. Gli studenti di cui al comma 1 debbono avere conseguito il titolo di studio che consente l'accesso ai Master, ai corsi di Alta Formazione e Specializzazione, presso un'Università, un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o altro Istituto di grado universitario avente sede in Emilia Romagna.

Art. 4
(Requisiti richiesti)

1. Per usufruire degli assegni formativi è indispensabile soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) economiche,
 - b) merito,
 - c) iscrizione a Master, Corsi di Alta Formazione e corsi di specializzazione all'estero (esclusa la Repubblica di San Marino) negli anni 2021 e 2022;
 - d) essere residenti in Italia;

Art. 5
(Requisiti economici)

1. Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente l'assegno formativo non deve essere superiore a 40.000,00.

¹ Gli assegni formativi non sono destinati ai corsi di Dottorato di ricerca.

2. Il valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare del richiedente l'assegno formativo non deve essere superiore a € 62.000,00.
3. Per presentare domanda gli studenti devono essere in possesso di Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2021), con il numero di protocollo INPS (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXXXX-00); **non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.**
Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità. La mancata presentazione dell'ISEE senza omissioni entro il termine comunicato da ER.GO comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'idoneità ai benefici, con obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità.
4. Per gli studenti italiani e/o con redditi e/o patrimoni in Italia l'ISEE è determinato in base alle disposizioni dell'art.8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, così come regolamentato dall'art. 7 delle Norme generali del Bando Benefici a.a. 2021/2022.
5. Per gli studenti internazionali e gli studenti che possiedono redditi o patrimoni all'estero non ricompresi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) il calcolo dell'ISEE e dell'ISPE è effettuato applicando i criteri aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE, così come regolamentato dall'art. 7 delle Norme generali del Bando Benefici a.a. 2021/2022.

Art. 6

(Requisiti di merito)

1. Possono richiedere gli assegni formativi gli studenti in possesso del titolo di laurea (laurea dei vecchi ordinamenti, laurea triennale, laurea specialistica, magistrale, laurea specialistica e magistrale a ciclo unico) o di un diploma di primo o secondo livello rilasciato dagli istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. Il titolo di studio di cui al comma 1 deve essere stato conseguito entro il termine massimo del primo anno fuori corso.

Art. 7

(Iscrizione al corso di alta formazione)

1. L'assegnazione del voucher al quale si è risultati idonei presuppone l'immatricolazione/iscrizione al corso per il quale si è richiesto l'intervento, entro i termini e secondo le modalità previste dall'Istituto di formazione all'estero. Il corso all'estero per il quale si richiede l'intervento deve avere una durata che comporta la permanenza all'estero non inferiore ad un anno.
2. Agli studenti che presentano domanda per l'iscrizione al secondo anno è richiesta anche l'attestazione della regolare ammissione.

Art. 8

(Incompatibilità)

1. Gli assegni formativi sono incompatibili con altri contributi o aiuti pubblici o privati erogati per la stessa finalità e di norma non sono cumulabili con altre tipologie di assegni formativi concessi dalla regione Emilia-Romagna.
2. Gli assegni formativi sono incompatibili con la borsa di studio erogata da ER.GO.

3. L'assegno formativo può essere assegnato per una sola volta nel corso degli studi, anche su Master, Corsi di alta formazione e specializzazione diversi.

Art. 9

(Modalità di presentazione della domanda di assegno formativo)

1. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell'Attestazione ISEE 2021 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
2. Il calcolo dell'ISEE è fatto presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAF.
3. Gli studenti internazionali e/o che possiedono redditi e/o patrimoni all'estero non ricompresi nella dichiarazione dei redditi in Italia devono attenersi alle disposizioni sulla documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero di cui all'art. 2.3 e seguenti delle Norme generali del Bando Benefici a.a. 2021/2022.
4. Entrati in possesso dell'Attestazione ISEE e/o della documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali estere, la domanda di assegno formativo può essere presentata esclusivamente compilando il modulo presente sul sito www.er-go.it.
5. La domanda compilata dovrà essere firmata in originale e inviata per posta, con raccomandata R.R., ad ER.GO, Via Vignolese 671/1 41125 Modena o tramite PEC all'indirizzo info@postacert.er-go.it, sempre entro la scadenza di cui al successivo art. 10 (fa fede il timbro postale di arrivo).
6. È possibile presentare domanda di assegno formativo anche prima di aver regolarizzato l'immatricolazione/iscrizione al Corso di Alta Formazione, purché questa avvenga nei termini previsti dall'Istituto di formazione all'estero.

Art. 10

(Termini di scadenza per la presentazione della domanda)

1. La domanda deve essere presentata **dal 13 settembre 2021 al 6 dicembre 2021**.

Art. 11

(Graduatorie)

1. Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet dell'Azienda www.er-go.it. Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto il dovere di comunicazione a tutti gli studenti interessati. Gli studenti che risulteranno respinti, riceveranno una comunicazione personale, tramite Dossier Utente, contenente la motivazione specifica della non idoneità.

Le graduatorie sono pubblicate secondo il seguente calendario:

- GRADUATORIA PROVVISORIA: 27 gennaio 2022;
- GRADUATORIA DEFINITIVA: 17 febbraio 2022.

2. Come sono formulate le graduatorie
Le graduatorie sono ordinate secondo i seguenti requisiti elencati in ordine di priorità:
 - a. condizioni economiche più disagiate (ISEE crescente);
 - b. durata del conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso all'assegno formativo;
 - c. voto di laurea normalizzato, calcolato utilizzando il seguente rapporto: (voto di laurea triennale/magistrale conseguito meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio) diviso (voto massimo di laurea conseguibile meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio);

d. minore età anagrafica.

In caso di parità, è accordata priorità agli iscritti ai Master di primo livello.

Nelle graduatorie precedono gli studenti con nucleo familiare residente in Emilia Romagna.

Art. 12

(Modalità di presentazione dei ricorsi)

1. I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati esclusivamente on line attraverso il sito ER.GO www.er-go.it utilizzando il sistema *Scrivicci!* ER.GO Contact Center improrogabilmente entro il termine del 8 febbraio 2022.

Art. 13

(Modalità di erogazione degli assegni formativi)

1. L'assegno formativo (voucher) è posto in pagamento, in due tranches:
 - la prima, pari ai 3/4 dell'assegno formativo assegnato, verrà erogata a seguito della presentazione da parte del beneficiario di idonea documentazione attestante l'ammontare totale delle tasse dovute e della ricevuta dell'avvenuta iscrizione al corso di Alta Formazione all'estero. La copia di tutta la documentazione dovrà essere inviata per posta ad ER.GO, in Via Vignolese 671/1 41125 Modena o tramite PEC all'indirizzo info@postacert.er-go.it;
 - il saldo verrà erogato a conclusione del percorso formativo. Per ricevere il saldo lo studente dovrà inviare per posta ad ER.GO, in via Vignolese 671/1 41125 Modena o tramite PEC all'indirizzo info@postacert.er-go.it, entro il termine massimo di un anno dalla data di conseguimento del titolo, copia di tutti i pagamenti effettuati a copertura delle tasse di iscrizione e copia della certificazione attestante il conseguimento del titolo.
2. Non si darà luogo a maggiorazioni dell'assegno formativo assegnato nel caso in cui ci sia un prolungamento del periodo all'estero o comunque un diverso calendario di durata dello stesso.

Art. 14

(Controlli)

1. L'Azienda dispone di un accesso alla Banca dati dell'INPS per la verifica della presenza e della conformità dell'Attestazione ISEE riportata sul modulo di domanda.
2. Per quanto non indicato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni dell'art. 15 delle Norme Generali a.a. 2021/2022.


Art. 15

(Perdita del diritto all'assegno formativo)

1. In caso di dichiarazioni mendaci o non corrette contenute nella domanda di assegno formativo (voucher), di mancato conseguimento del titolo al termine del corso o di rinuncia all'assegno formativo, il beneficiario sarà tenuto a restituire integralmente l'assegno formativo (voucher) percepito.

Art. 16
(Informativa di legge)

1. I dati personali necessari all'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale (Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 c.d. GDPR, decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.).



Università degli Studi di Parma

Tasse e contributi universitari

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO ANNO ACCADEMICO 2021/2022

In questa sezione si riportano gli importi, le modalità e le scadenze di pagamento delle tasse e dei contributi universitarie per i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico e Corsi di Laurea dei Vecchi Ordinamenti (ante D.M. 270/2004) con le disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del D.M. n. 234 del 26 giugno 2020. Inoltre sono fornite tutte le informazioni sui benefici del diritto allo studio, regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012, le modalità e i termini di presentazione delle relative domande.

Gli importi di tasse e contributi universitari variano a seconda:

- del Merito: si considerano solo i CFU maturati nei dodici mesi antecedenti la data del 10/08 (almeno 10 CFU per iscrizione al 2 anno; almeno 25 CFU per anni successivi al secondo)
- dell'Anzianità di iscrizione: si conteggiano gli anni di iscrizione all'Università degli studi di Parma (i passaggi di corso non azzerano l'anzianità)
- dell'Ambito Scientifico Disciplinare del Corso.

I dati suddetti sono rilevati d'ufficio.

E' possibile usufruire di riduzioni sull'importo del contributo universitario in base alla condizione economico-patrimoniale, determinata dall'attestazione ISEE, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, D.M. 146 dell'1 giugno 2016, e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata. La normativa vigente in materia di ISEE prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Tutti gli studenti iscritti o che intendano iscriversi a corsi di laurea dell'Università di Parma (compresi iscritti sotto condizione, preiscritti, iscritti ai test, studenti in attesa di scorrimento graduatorie e trasferiti da altri Atenei), possono chiedere riduzioni in base alla condizione economica-patrimoniale e sono tenuti a comunicare i dati dell'attestazione ISEE 2021 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario con le modalità ed entro i termini successivamente indicati.

IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI

L'importo annuale di iscrizione per l'anno accademico 2021/2022 ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Parma è composto da Tassa Regionale € 140, bollo virtuale € 16 e contributo universitario onnicomprensivo calcolato in modo personalizzato e proporzionale sulla base del solo indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), applicando la seguente formula di calcolo:

contributo universitario personalizzato=

$$\text{contributo minimo} + \frac{\text{ISEE studente} - \text{ISEE minimo}}{\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo}} \times (\text{contributo massimo} - \text{contributo minimo})$$

I valori dei contributi minimi e massimi e ISEE minimi e massimi sono riportati nella Tabella di seguito riportata.

In caso di ISEE superiore a € 70.000 o in assenza della comunicazione dei dati ISEE entro il termine successivamente indicato, gli studenti sono tenuti al pagamento del contributo massimo assoluto previsto per il loro Ambito e la loro condizione di merito e anzianità.

Ambito ---->				Medico Chirurgico: Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicine and Surgery		Medico Chirurgico (con esclusione di Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicine and Surgery e corso di Laurea Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive) e Medico Veterinario		Agroalimentare, Farmaceutico, Ingegneria e Architettura, Scienze MM.FF.NN.		Economico, Giuridico e Politologico, Umanistico e delle Scienze Umane, Medico Chirurgico (solo corso di Laurea Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive).	
Merito	Anzianità	ISEE Minimo	ISEE Massimo	aa 2021/22		aa 2021/22		aa 2021/22		aa 2021/22	
Si	Entro durata + 1	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		23000,01	30000	0	1071	0	690	0	570	0	450
		30000,01	40000	1071	1465	690	1330	570	1210	450	1090
		40000,01	70000	1465	2725	1330	2190	1210	2070	1090	1950
	Oltre durata + 1	0	13000	200	200	200	200	200	200	200	200
		13000,01	30000	200	1775	200	1240	200	1120	200	1000
		30000,01	40000	1775	2050	1240	1515	1120	1395	1000	1275
		40000,01	70000	2050	2875	1515	2340	1395	2220	1275	2100
No	Entro durata + 1	0	13000	150	150	150	150	150	150	150	150
		13000,01	30000	150	1675	150	1140	150	1020	150	900
		30000,01	40000	1675	1950	1140	1415	1020	1295	900	1175
		40000,01	70000	1950	2775	1415	2240	1295	2120	1175	2000
	Oltre durata + 1	0	13000	1475	1475	940	940	820	820	700	700
		13000,01	30000	1475	1825	940	1290	820	1170	700	1050
		30000,01	40000	1825	2100	1290	1565	1170	1445	1050	1325
		40000,01	70000	2100	2925	1565	2390	1445	2270	1325	2150

Come precedentemente indicato, agli importi calcolati con la formula suddetta vanno aggiunti:

- taxa regionale € 140
- bollo virtuale € 16

Tutti gli studenti iscritti o che intendano iscriversi a corsi di laurea dell'Università di Parma (compresi iscritti sotto condizione, preiscritti, iscritti ai test, studenti in attesa di scorrimento graduatorie e trasferiti da altri Atenei) che vogliono richiedere una riduzione sull'importo del contributo, devono compilare la domanda sul sito di ER-GO www.er-go.it improrogabilmente entro il **3 novembre 2021 h. 18:00**. Non si accettano domande oltre il termine. Chi non presenterà domanda di riduzione sarà tenuto al pagamento del contributo massimo assoluto previsto per l'ambito scientifico del corso di iscrizione e la condizione di merito e anzianità.

Fanno eccezione i corsi Teledidattici di Ingegneria (ex consorzio Nettuno) sottoriportati per i quali gli importi sono di seguito indicati.

- Corsi di Laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Ingegneria Informatica (didattica a distanza)
 - Ingegneria Meccanica (didattica a distanza)

- Corsi di studio preesistenti al D.M. 509/99 - Corsi di Diploma Universitario
- Ingegneria Informatica (didattica a distanza)
 - Ingegneria Informatica ed Automatica (didattica a distanza)
 - Ingegneria Meccanica (didattica a distanza)

I corsi Teledidattici (ad esaurimento - ex Consorzio Nettuno) sono esclusi dalla precedente Tabella, dalla presentazione dell'ISEE e hanno una tassazione fissa di seguito riportata:

- a) prima rata € 156 (tassa regionale e bollo virtuale)
- b) seconda rata € 440,00
- c) terza rata € 440,00

ELENCO AMBITI

Ambito: economico, giuridico e politologico, umanistico e delle scienze umane, corso di psicobiologia e neuroscienze cognitive

Ambito Economico

Corsi di laurea

- Economia e Management
- Sistema Alimentare: Sostenibilità, Management e Tecnologie - Food system: Management, Sustainability and Technologies

Corsi di laurea magistrale

- Amministrazione e Direzione Aziendale
- Finanza e Risk Management
- Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualità e della Gastronomia
- International Business and Development - Economia Internazionale e dello Sviluppo
- Trade Marketing e Strategie Commerciali
- Trade e Consumer Marketing

Ambito Giuridico e Politologico

Corsi di laurea

- Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
- Servizio Sociale

Corsi di laurea magistrale

- Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali
- Relazioni Internazionali ed Europee

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

- Giurisprudenza

Ambito umanistico

Corsi di laurea

- Civiltà e Lingue Straniere Moderne
- Scienze dell'Educazione e dei Processi Formativi
- Studi Filosofici
- Beni Artistici, librari e dello Spettacolo
- Lettere
- Lingua e Cultura Italiana per stranieri – Telematico
- Language Sciences and Cultural Studies for Special Needs
- Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie Creative

Corsi di laurea magistrale

- Filosofia (interateneo - sede Amministrativa Parma)
- Lettere classiche e moderne
- Progettazione e Coordinamento dei Servizi Educativi
- Giornalismo e Cultura Editoriale

- Giornalismo, Cultura Editoriale e Comunicazione Multimediale
- Psicologia dell'intervento clinico e sociale
- Storia e critica delle arti e dello spettacolo

Ambito Medico Chirurgico

- Corso di laurea magistrale
- Psicobiologia e neuroscienze cognitive

Ambito umanistico

Corsi di studio preesistenti al D.M. 509/99

- Lingue e letterature straniere
- Lettere
- Filosofia
- Materie Letterarie
- Scienze dell'educazione
- Lingue e letterature straniere moderne
- Pedagogia
- Conservazione dei beni culturali
- Psicologia

Ambito: Agroalimentare, Farmaceutico, Ingegneria e Architettura, Scienze MM.FF.NN.

Ambito Agroalimentare

Corsi di laurea

- Scienze e Tecnologie Alimentari
- Scienze Gastronomiche

Corso di laurea magistrale

- Scienze e Tecnologie Alimentari
- Food Safety and Food Risk Management
- Scienze della Nutrizione Umana

Ambito Farmaceutico

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
- Farmacia

Ambito Ingegneria e Architettura

Corsi di laurea

- Architettura Rigenerazione Sostenibilità
- Ingegneria Civile e Ambientale
- Scienze dell'Architettura
- Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Meccanica
- Ingegneria delle tecnologie informatiche
- Costruzioni, Infrastrutture e Territorio
- Design sostenibile per il sistema alimentare

Corsi di laurea magistrale

- Architettura

- Architettura e Città Sostenibili
- Ingegneria Civile
- Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
- Communication Engineering, Ingegneria delle Telecomunicazioni
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Informatica
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Meccanica
- Engineering for the food industry

Ambito Scienze MM.FF.NN.

Corsi di laurea

- Biologia
- Biotecnologie
- Scienze della Natura e dell'Ambiente
- Scienza dei Materiali
- Chimica
- Fisica
- Scienze Geologiche
- Informatica
- Matematica

Corsi di laurea magistrale

- Biologia e Applicazioni Biomediche
- Biologia Molecolare
- Biotecnologie Genomiche, Molecolari e Industriali
- Ecologia e Conservazione della Natura
- Ecologia ed Etologia per la Conservazione della natura
- Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e le Risorse
- Scienze Biomolecolari, Genomiche e Cellulari
- Chimica
- Chimica Industriale
- Fisica
- Scienze e Tecnologie Geologiche
- Scienze per la Conservazione e il Restauro
- Matematica
- Scienze Informatiche

Ambito: Medico Chirurgico e Medico Veterinario

Ambito Medico Chirurgico

Corsi di laurea

- Logopedia, abilitante alla professione sanitaria di Logopedista
- Tecniche Audioprotesiche, abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Audioprotesista
- Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro, abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla Professione sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico
- Fisioterapia, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista
- Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed Assistente di oftalmologia
- Infermieristica, abilitante alla professione sanitaria di Infermiere
- Ostetricia, abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o
- Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica

- Scienze Motorie, Sport e Salute

Corso di laurea magistrale

- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate
- Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Corso di laurea magistrale a ciclo unico

- Medicina e Chirurgia

Ambito Medico Veterinario

Corsi di laurea

- Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali

Corso di laurea magistrale

- Produzioni Animali Innovative e Sostenibili

Corso di laurea magistrale a ciclo unico

- Medicina Veterinaria

Ambito: Medico Chirurgico – Odontoiatria e Medicine and Surgery

Corso di laurea magistrale a ciclo unico

- Medicine and Surgery
- Odontoiatria e Protesi Dentaria

Tutti i corsi ad esaurimento degli ambiti suddetti hanno la stessa tassazione dei corsi attivi in elenco.

SCADENZE E MODALITÀ PAGAMENTI

Gli importi saranno così suddivisi:

- a) prima rata € 156 (tassa regionale e bollo virtuale)
- b) seconda rata 50% contributo universitario personalizzato
- c) terza rata 50% contributo universitario personalizzato

Non si procede alla suddivisione del contributo universitario personalizzato per importi pari o inferiori a € 50. Il contributo dovuto sarà interamente addebitato sulla seconda rata.

1) Immatricolazione:

a) Prima rata:

si paga entro i termini indicati per l'immatricolazione nell'apposita sezione del presente Manifesto degli Studi: € 156 (tassa regionale € 140 e bollo virtuale 16)

b) seconda rata:

si paga entro il 16 novembre 2021: 50% contributo universitario personalizzato.

Modalità per richiedere il bollettino

A partire dal 2 settembre 2021, sarà pubblicato il bollettino di seconda rata.

Se lo studente non ha ancora compilato la domanda ISEE sul sito di ER.GO l'importo del 50% del contributo universitario personalizzato è quello massimo (calcolato solo in base all'Ambito disciplinare del corso, all'anzianità di iscrizione e al merito).

Se lo studente intende avvalersi del contributo universitario personalizzato calcolato sulla base dell'ISEE, non deve utilizzare il bollettino con l'importo massimo come sopra, ma deve compilare la relativa domanda sul sito di ER.GO entro il **3 novembre 2021 h. 18:00**. Dopo 24 ore dalla compilazione della domanda sul sito di ERGO, lo studente può stampare il nuovo bollettino ricalcolato in base all'ISEE.

Per effettuare il versamento ci si dovrà collegare al sito web di Ateneo www.unipr.it. Da lì cliccare alla voce Servizi>Servizi di segreteria on line, effettuare il Login con le proprie credenziali per accedere alla pagina riservata e accedere al menu SEGRETERIA >PAGAMENTI.

Lo studente che compila la domanda ISEE autocertificando un numero di protocollo provvisorio dovrà pagare il 50% del contributo universitario personalizzato massimo; quindi a seguito della trasmissione da parte di INPS dei dati ISEE definitivi l'importo sarà successivamente ridefinito.

Lo studente che ha già pagato il 50% del contributo universitario personalizzato massimo potrà comunque compilare la domanda ISEE sul sito di ER.GO purché entro il 3 novembre 2021 h. 18:00; l'importo sarà successivamente ridefinito.

Non si accettano in nessun caso domande di calcolo del contributo universitario personalizzato in base all'ISEE oltre il termine improrogabile del **3 novembre 2021 h. 18:00**.

c) terza rata:

si paga entro il 29 aprile 2022: 50% contributo universitario personalizzato.

A partire dall'inizio di aprile, per effettuare il versamento ci si dovrà collegare al sito web di Ateneo www.unipr.it. Da lì cliccare alla voce Servizi>Servizi di segreteria on line, effettuare il Login con le proprie credenziali per accedere alla pagina riservata e accedere al menu SEGRETERIA >PAGAMENTI.

2) Iscrizione anni successivi ad esclusione dei corsi di Laurea del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (eccetto CLM in Psicobiologia e neuroscienze cognitive):

a) Prima e seconda rata:

si pagano in un unico bollettino entro il 16 novembre 2021: tassa regionale € 140 e bollo virtuale 16 e 50% contributo universitario personalizzato.

Modalità per richiedere il bollettino

A partire dal 2 settembre 2021, sarà pubblicato l'importo di prima e seconda rata da pagare in un'unica soluzione (tassa regionale € 140 e bollo virtuale € 16 e 50% del contributo universitario personalizzato).

Se lo studente non ha ancora compilato la domanda ISEE sul sito di ER.GO l'importo del 50% del contributo universitario personalizzato è quello massimo (calcolato solo in base all'Ambito disciplinare del corso, all'anzianità di iscrizione e al merito).

Se lo studente intende avvalersi del contributo universitario personalizzato calcolato sulla base dell'ISEE, non deve utilizzare il bollettino con l'importo massimo come sopra, ma deve compilare la relativa domanda sul sito di ER.GO entro il 3 novembre 2021 h. 18:00. Dopo 24 ore dalla compilazione della domanda sul sito di ERGO, lo studente può stampare il nuovo bollettino ricalcolato in base all'ISEE.

Lo studente per effettuare il versamento si dovrà collegare al sito web di Ateneo www.unipr.it. Da lì cliccare alla voce Servizi>Servizi di segreteria on line, effettuare il Login con le proprie credenziali per accedere alla pagina riservata e accedere al menu SEGRETERIA >PAGAMENTI.

Lo studente che compila la domanda ISEE autocertificando un numero di protocollo provvisorio dovrà pagare il 50% del contributo universitario personalizzato massimo; quindi a seguito della trasmissione da parte di INPS dei dati ISEE definitivi l'importo sarà successivamente ridefinito.

Lo studente che ha già pagato il 50% del contributo universitario personalizzato massimo potrà comunque compilare la domanda ISEE sul sito di ER.GO purché entro il 3 novembre 2021 h. 18:00; l'importo sarà successivamente ridefinito.

Non si accettano in nessun caso domande di calcolo del contributo universitario personalizzato in base all'ISEE oltre il termine prorogabile del 3 novembre 2021 h. 18:00.

c) terza rata:

si paga entro il 29 aprile 2022: 50% contributo universitario personalizzato.

Per effettuare il versamento ci si dovrà collegare al sito web di Ateneo www.unipr.it. Da lì cliccare alla voce Servizi>Servizi di segreteria on line, effettuare il Login con le proprie credenziali per accedere alla pagina riservata e accedere al menu SEGRETERIA >PAGAMENTI.

Gli studenti sprovvisti del bollettino, entro le date di scadenza sopraindicate, sono tenuti a contattare la propria Segreteria Studenti per le verifiche e l'eventuale pubblicazione.

3) Iscrizione anni successivi per i corsi di Laurea del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (eccetto CLM in Psicobiologia e neuroscienze cognitive):

a) Prima rata:

si paga dal 6 agosto 2021 al 17 settembre 2021: € 156 (tassa regionale € 140 e bollo virtuale 16)

b) seconda rata:

si paga entro il 16 novembre 2021: 50% contributo universitario personalizzato.

Modalità per richiedere il bollettino

A partire dal 2 settembre 2021, sarà pubblicato l'importo di prima e seconda rata da pagare in un'unica soluzione (tassa regionale € 140 e bollo virtuale € 16 e 50% del contributo universitario personalizzato).

Se lo studente non ha ancora compilato la domanda ISEE sul sito di ER.GO l'importo del 50% del contributo universitario personalizzato è quello massimo (calcolato solo in base all'Ambito disciplinare del corso, all'anzianità di iscrizione e al merito).

Se lo studente intende avvalersi del contributo universitario personalizzato calcolato sulla base dell'ISEE, non deve utilizzare il bollettino con l'importo massimo come sopra, ma deve compilare la relativa domanda sul sito di ER.GO entro il 3 novembre 2021 h. 18:00. Dopo 24 ore dalla compilazione della domanda sul sito di ERGO, lo studente può stampare il nuovo bollettino ricalcolato in base all'ISEE.

Lo studente per effettuare il versamento si dovrà collegare al sito web di Ateneo www.unipr.it. Da lì cliccare alla voce Servizi>Servizi di segreteria on line, effettuare il Login con le proprie credenziali per accedere alla pagina riservata e accedere al menu SEGRETERIA >PAGAMENTI.

Lo studente che compila la domanda ISEE autocertificando un numero di protocollo provvisorio dovrà pagare il 50% del contributo universitario personalizzato massimo; quindi a seguito della trasmissione da parte di INPS dei dati ISEE definitivi l'importo sarà successivamente ridefinito.

Lo studente che ha già pagato il 50% del contributo universitario personalizzato massimo potrà comunque compilare la domanda ISEE sul sito di ER.GO purché entro il 3 novembre 2021 h. 18:00; l'importo sarà successivamente ridefinito.

Non si accettano in nessun caso domande di calcolo del contributo universitario personalizzato in base all'ISEE oltre il termine improrogabile del 3 novembre 2021 h. 18:00.

c) terza rata:

si paga entro il 29 aprile 2022: 50% contributo universitario personalizzato.

Per effettuare il versamento ci si dovrà collegare al sito web di Ateneo www.unipr.it. Da lì cliccare alla voce Servizi>Servizi di segreteria on line, effettuare il Login con le proprie credenziali per accedere alla pagina riservata e accedere al menu SEGRETERIA >PAGAMENTI.

Gli studenti sprovvisti del bollettino, entro le date di scadenza sopraindicate, sono tenuti a contattare la propria Segreteria Studenti per le verifiche e l'eventuale pubblicazione.

Modalità pagamenti

Il pagamento della contribuzione universitaria dovrà essere fatto utilizzando il sistema **pagopa (IUV)** che è il sistema di pagamento elettronico alla pubblica amministrazione.

Per effettuare il versamento ci si dovrà collegare al sito web di Ateneo www.unipr.it. Da lì cliccare alla voce Servizi>Servizi di segreteria on line, effettuare il Login con le proprie credenziali per accedere alla pagina riservata e accedere al menu SEGRETERIA >PAGAMENTI.

Pagamento tramite **pagopa (IUV)**:

- pagare on line:
 - carta di credito;
 - conto corrente.
- pagare di persona: stampa l'avviso di pagamento da presentare presso uno degli istituti autorizzati.

Per ulteriori informazioni sul sistema di pagamento **pagopa (IUV)** è possibile consultare la seguente pagina web: <https://www.unipr.it/pagopa>.

Nota per borsisti in corso: l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi (escluso fuori corso) pagano la tassa ridotta (tassa regionale e bollo virtuale) a condizione che abbiano già compilato la domanda di borsa di studio sul sito di ERGO.

ATTENZIONE: Per l'Ateneo fa fede la **DATA DI PAGAMENTO RIPORTATA SULLA RICEVUTA TELEMATICA DI PAGAMENTO (RT) con esito PAGAMENTO_ESEGUITO**. Si rende noto che l'ordine di pagamento eseguito il giorno della scadenza potrebbe comportare l'attribuzione del contributo aggiuntivo per pagamenti oltre i termini per ritardato pagamento se l'effettiva operazione di versamento viene fatto dalla banca in data successiva alla scadenza. Per tutti i pagamenti si devono sempre verificare le condizioni e gli orari con cui la propria banca eroga il relativo servizio, infatti le banche eseguono i pagamenti in determinati orari di servizio ed eventuali operazioni fatte dall'utente oltre gli orari stabiliti vengono prese in carico dalla banca e contabilizzate il primo giorno lavorativo seguente.

Il pagamento sarà registrato automaticamente dal nostro sistema informatico di gestione delle carriere degli studenti indicativamente entro i 10 giorni successivi alla data di effettivo versamento.

Rateizzazione delle rate

La seconda rata e la terza rata, se di importo pari o superiore a € 600, possono essere rateizzate, a richiesta dello studente, in due quote di pari importo con le seguenti scadenze:

seconda rata: 16 novembre 2021 e 17 dicembre 2021
 terza rata: 29 aprile 2022 e 31 maggio 2022.

La richiesta si presenta on line dal 7 ottobre 2021 ed improrogabilmente entro il 15 novembre 2021 **collegandosi al sito web di Ateneo** www.unipr.it cliccando alla voce Servizi>Servizi di segreteria on line, autenticandosi e quindi accedendo al menu SEGRETERIA> pagamenti. La richiesta è unica e vale per la seconda e terza rata; non saranno possibili richieste successive solo per la terza rata.

Non possono presentare richiesta gli studenti non in regola con i versamenti di tasse e contributi. La rateizzazione è revocata in caso di cessazione della carriera per rinuncia agli studi, trasferimento, laurea e lo studente può ottenere il provvedimento di chiusura carriera solo previo versamento dell'intero importo della rata.

Contributo aggiuntivo per pagamenti oltre i termini

Ogni pagamento successivo alle scadenze indicate comporta l'attribuzione di un contributo aggiuntivo per pagamenti oltre i termini pari a € 50 ed il blocco immediato della carriera fino a regolarizzazione della posizione.

DOMANDA PER CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PERSONALIZZATO

Tutti gli studenti iscritti o che intendano iscriversi a corsi di laurea dell'Università di Parma (compresi iscritti sotto condizione, preiscritti, iscritti ai test, studenti in attesa di scorrimento graduatorie e trasferiti da altri Atenei), possono chiedere riduzioni in base alla condizione economico-patrimoniale e sono tenuti a presentare domanda con comunicazione dei dati dell'attestazione ISEE 2021 per prestazioni per il diritto allo studio universitario con le modalità ed entro i termini di seguito indicati.

Chi non presenterà domanda di riduzione sarà tenuto al pagamento del contributo massimo assoluto previsto per il loro Ambito, la loro condizione di merito e anzianità.

Come e quando si compila

La domanda deve essere presentata on line sul sito www.er-go.it a partire dal 5/07/2021 ed entro il 3 novembre 2021 h. 18:00, accedendo dal menù principale alla voce SERVIZI ONLINE.

Gli studenti residenti in Italia o in possesso di un documento di identità Italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto) dovranno richiedere l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) per accedere ai servizi on line.

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilasciate dall'Ateneo. Se lo studente è già iscritto all'Università di Parma accede al modulo di domanda con le credenziali di Ateneo, se non è ancora iscritto potrà ottenerle collegandosi al sito dell'Università (dal link <http://unipr.esse3.cineca.it>) senza necessità di regolarizzare l'iscrizione, seguendo le indicazioni proposte nella procedura on line.

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in possesso dei requisiti per richiedere l'identità digitale SPID, CIE o CNS, saranno sottoposti a controlli e l'eventuale idoneità/assegnazione dei benefici sarà sospesa in attesa che si concludano le procedure di nuova identificazione mediante le credenziali SPID.

Lo studente può compilare autonomamente sul sito di ER.GO (www.er-go.it) oppure si potrà avvalere dell'assistenza dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con l'Università degli Studi di Parma ed ER.GO (l'elenco con l'indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it), i quali provvederanno a compilarla, a richiesta dello studente, e a trasmetterla ad ER.GO entro i medesimi termini di scadenza sopraindicati. I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti. La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda on line. Al fine

di delegare il CAF prescelto alla compilazione della domanda gli studenti interessati devono prestare attenzione alle istruzioni presenti nella Suite dei Servizi On line.

La domanda on line prevede una **prima sezione** dedicata ai **DATI ANAGRAFICI** e una **seconda sezione** dedicata all'acquisizione dei **DATI ECONOMICI** con numero di protocollo INPS; **solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione, la domanda per contributo universitario personalizzato sarà automaticamente confermata.** Solo così la domanda sarà correttamente trasmessa ad ER.GO e si potrà procedere a perfezionare la presentazione della domanda a mezzo PEC oppure PIN che dovrà avvenire entro e non oltre il 5 novembre 2021.

Per perfezionare la domanda:

a) gli studenti che non si avvalgono dei CAF:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro 5 novembre 2021;
- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e-mail) da ER.GO contenente il codice personale PIN, da inserire, entro il 5 novembre 2021, nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.

b) gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l'Università di Parma e con l'Azienda ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN.

Non si accettano domande oltre il termine del 3 novembre 2021 h. 18:00.

Si consiglia vivamente di non portarsi agli ultimi giorni della compilazione: la concentrazione delle connessioni può rallentare l'accesso al sito.

Documentazione necessaria alla compilazione

Studenti Italiani

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell'Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2021) che è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti.

Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

La normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M.138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata) prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

In particolare:

Il nucleo familiare di riferimento nel caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l'ISEE ORDINARIO; in tal

- caso l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato;
2. **in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:**
 - a) **residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di richiesta della DSU, in alloggio non di proprietà di un suo membro;**
 - b) **redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.**
 3. Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (letto. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
 4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
 - a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a1) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; si precisa che i coniugi permangono nello stesso nucleo familiare, anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 01/09/2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale; a2) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; a3) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; a4) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a5) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
 - b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: b1) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b2) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; b3) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; b4) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; b5) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere b1) ed b2) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2021), con il numero di protocollo INPS (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00), sottoscritta entro il termine di scadenza della domanda on line. Per ottenere l'attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario oppure può utilizzare l'ISEE precompilato richiedibile sul sito di INPS. Questo servizio permette di inviare telematicamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere

l'attestazione ISEE in modo semplice e veloce e comodamente da casa. **È importante attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, poiché dalla data della richiesta decorrono circa 15 giorni prima di avere il numero di protocollo INPS necessario per compilare la domanda on line.

ISEE CORRENTE

E' possibile presentare domanda utilizzando l'ISEE CORRENTE rilasciato sulla base dell'Attestazione ISEE 2021 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'ISEE corrente aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato rispetto a quello utilizzato per il calcolo dell'ISEE. Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente.

In alcune situazioni, in presenza di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario) oppure di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare (superiore al 25 per cento), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi – da rapportare all'intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero nel caso in cui si sia verificato un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF per uno dei componenti del nucleo familiare). Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve essere già stata sottoscritta l'Attestazione ISEE 2021. L'ISEE CORRENTE ha validità sei mesi dal momento della presentazione, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE CORRENTE deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Per poter richiedere l'ISEE corrente è quindi necessario:

- il possesso di un ISEE in corso di validità;
 - il verificarsi ALTERNATIVAMENTE di una delle due situazioni di seguito indicate (lett. A oppure lett. B):
- A.** una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF per uno o più componenti il nucleo.
- Tali variazioni devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2021 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2019).
- Le variazioni prese in considerazione ai fini della richiesta dell'ISEE corrente sono le seguenti:
1. Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:
 - è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
 - è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
 - è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
 2. Lavoro a tempo determinato o autonomo:
 - è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di

- essere stato occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;
 - è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;
 - è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo;
- B.** una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

ISEE CON ANNOTAZIONI

Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità oppure scaricare autonomamente l'ISEE precompilato sul sito di INPS. Una volta in possesso dell'ISEE regolarizzata, occorre comunicarla ad ER.GO compilando nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI con il protocollo INPS relativo all'ISEE senza omissioni. La mancata presentazione dell'ISEE senza omissioni entro il termine indicato nella mail, che sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica al momento della conferma della domanda on line, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'idoneità ai benefici, con obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità.

Per ulteriori informazioni relative all'ISEE è possibile consultare la GUIDA all'ISEE 2021 a.a. 2021/22 pubblicata sul sito www.er-go.it.

L'Azienda secondo i principi di semplificazione e dematerializzazione dell'attività amministrativa e di economicità della gestione deve privilegiare un servizio di comunicazione on line ad accesso riservato, affidabile, sicuro e rispettoso delle norme in materia di protezione dei dati personali. Per tale motivo tutte le informazioni relative ai benefici, dall'esito della valutazione delle domande alle modalità e tempi di erogazione della borsa di studio e degli altri interventi monetari, sono veicolate mediante il DOSSIER UTENTE.

Studenti internazionali

Per concorrere ai benefici per l'a.a. 2021/2022 gli studenti di cui al presente paragrafo devono presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero riferita all'anno 2020, completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE **entro la scadenza del perfezionamento della domanda 5 novembre 2021, pena la non idoneità ai benefici.**

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <https://urly.it/350y>.

L'Ateneo ed ER.GO si riservano di richiedere in corso d'anno la documentazione originale cartacea, presentata tramite DOSSIER UTENTE, a fini di controllo.

Si ricorda che anche gli studenti che compilano la domanda benefici in un Caf convenzionato con ER.GO, sono tenuti a presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE **entro la scadenza 5 novembre 2021, pena la non idoneità.**

La documentazione da presentare è quella indicata nei successivi paragrafi.

La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <https://urly.it/350y>.

In ogni caso **dalla documentazione deve risultare:**

- a) la composizione del nucleo familiare: certificato che attesti la composizione della famiglia di appartenenza. Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Situazioni particolari

Stato di famiglia con presente un solo genitore:

- **in caso di divorzio:** occorre l'atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;
- **in caso di morte:** occorre il certificato di morte se non già presentato all'Azienda negli anni accademici precedenti;
- **lo studente non è stato riconosciuto dal padre:** occorre il certificato di nascita dello studente;
- **un genitore è irreperibile:** occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
- **presenza di un tutore nello stato di famiglia:** è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;

Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati all'Azienda negli anni accademici precedenti;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.

- b) l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2020, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- c) il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2020);
- d) il valore del reddito conseguito nell'anno 2020: certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le tasse) da lavoro o pensione percepiti da ciascuno dei componenti maggiorenni della famiglia nell'anno solare 2020.

Situazioni particolari

Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti documenti:

- Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2020 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
- Ultima busta paga (dicembre 2020) solo se in essa risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2020;
- Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell'anno solare 2020, se nell'ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;

- e) **Fabbricati:** certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2020 da ciascuno dei componenti della famiglia con l'indicazione della superficie in metri quadrati. Nello specifico:
Casa di abitazione: di proprietà: occorre presentare il certificato di proprietà con la superficie. In tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc...) occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili.
Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.
- f) l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2020 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- g) il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2020;
- h) l'eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2020, derivato da fonti istituzionali.

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

TABELLA A- ELENCO DEI PAESI "PARTICOLARMENTE POVERI" (D.M. 12 FEBBRAIO 2021, N. 156/2021)

Afghanistan	Djibouti	Liberia	Senegal	Yemen
Bangladesh	Eritrea	Madagascar	Sierra-Leone	Zambia
Benin	Ethiopia	Malawi	Solomon-Islands	Zimbabwe
Bhutan	Gambia	Mali	Somalia	
Burkina-Faso	Guinea	Mauritania	South Sudan	
Burundi	Guinea-Bissau	Mozambique	Sudan	
Cambogia	Haiti	Myanmar	Tanzania	
Central-African-Rep	Kiribati	Nepal	Timor-Leste	
Chad	Korea-Dem-Rep	Niger	Togo	
Comoros	Lao People's Dem-Rep	Rwanda	Tuvalu	
Congo-Dem-Rep	Lesotho	Sao-Tome & Principe	Uganda	

Anche gli studenti internazionali non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.

La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea.

Gli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:

- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2020: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2020: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Al fine di attivare i necessari controlli, tutti gli studenti internazionali provenienti dai Paesi UE sono comunque tenuti a presentare **entro il termine di scadenza 5 novembre 2021** lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente. Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <https://urly.it/350y>.

Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE.

Gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all'estero), i redditi e/o i patrimoni all'estero devono essere documentati entro il 5 novembre 2021 e con le modalità specificate per i Paesi Ue e per i Paesi ExtraUE, anche se inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Gli studenti internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione complementare ad es. protezione speciale e casi speciali).

Sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare:

- a) copia del permesso di soggiorno valido;
- b) copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) attestazione ISEE 2021.

Gli studenti per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Gli studenti per i quali sia in corso la procedura di rinnovo del permesso e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

In caso di conversione del permesso di soggiorno di cui al presente paragrafo in permesso di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, non più in ambito di protezione internazionale o complementare, l'Ateneo ed ER.GO si riservano di valutare la condizione economica senza applicare le disposizioni sul nucleo familiare di riferimento.

NOTA BENE

Sono esentati dalla comunicazione dei dati reddituali:

- studenti in possesso di un ISEE pari o superiore a 70.000,00.
- studenti in possesso di riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

2) La borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite devono essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta¹ (quadro FC4 del modello FC1 della DSU). ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2019 e ISEE 2021 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2021/2022:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

Intervengono inoltre i seguenti **criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE**, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:

I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
- b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2020: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Al fine di attivare i necessari controlli i redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) devono essere documentati alle condizioni indicate nei paragrafi precedenti. Per la stessa ragione devono essere documentati alle stesse condizioni anche i redditi e i patrimoni esteri inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

ISTRUZIONI PER STUDENTI CHE COMPILANO AUTONOMAMENTE LA DOMANDA SUL SITO DI ER.GO (WWW.ER-GO.IT).

Tutti gli studenti dovranno compilare la domanda improrogabilmente entro il 3 novembre 2021 h. 18:00.

Si potrà accedere alla domanda on line esclusivamente con l'identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Dovranno richiedere l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) per accedere ai servizi on line gli studenti:
 - in possesso di un documento di identità italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto);
 - residenti in Italia (la residenza in Italia consente di richiedere la carta d'identità e quindi lo SPID).

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilasciate dall'Ateneo.

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in possesso dei requisiti per richiedere l'identità digitale SPID, CIE o CNS, saranno sottoposti a controlli e l'eventuale idoneità/assegnazione dei benefici sarà sospesa in attesa che si concludano le procedure di identificazione.

Nella domanda on line lo studente, relativamente ai dati ISEE e ISPE, inserirà **SOLO** il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (**es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXXXX-00**) e visualizzerà in tempo reale i dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione

¹ Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento a **CU 2020** scaricabile dal DOSSIER UTENTE. Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO dal data base di INPS. Il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2021-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00) che sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

Dal giorno precedente la data di scadenza della domanda on line per i benefici (es. dal 2 novembre 2021 rispetto alla scadenza del 3 novembre 2021 h. 18:00) chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00) potrà confermare la sezione dei DATI ECONOMICI, inserendo il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2021-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE e procedere poi con la conferma della domanda on line entro la scadenza prevista (Es. 3 novembre 2021 h. 18:00). Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda, da perfezionare a mezzo PEC o PIN. Fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell'acquisizione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell'idoneità ai benefici. E', quindi, fondamentale, consultare la propria casella di posta elettronica, per verificare lo stato della propria domanda. Il Perfezionamento dovrà essere fatto entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

E' obbligatorio perfezionare la domanda nei seguenti termini e modalità:

- 1) entro il 5 novembre 2021 per chi ha compilato con il protocollo definitivo INPS (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00) nelle seguenti modalità:
 - se in domanda on line è stato indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata), lo studente riceverà una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line.
 - se in domanda on line non è stato indicato un indirizzo PEC, lo studente riceverà un SMS da ER.GO contenente il codice personale PIN (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e-mail). Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio inserire il codice personale PIN nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.
- 2) entro il 31 dicembre 2021 per chi ha compilato con il protocollo provvisorio mittente (es. CAF000XX-PG0000-2021-N0000000) a mezzo PEC o PIN come sopra specificato. Vale anche per studenti che compilano tramite CAF convenzionato.

Attenzione: anche gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l'Università di Parma e con l'Azienda hanno l'obbligo di perfezionare la domanda entro il 5 novembre 2021: dopo la conferma della domanda on line ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN.

La domanda non perfezionata non sarà considerata valida.

La domanda perfezionata sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE sul sito di ER.GO da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

AL DOSSIER UTENTE si accede collegandosi al sito www.er-go.it utilizzando le stesse credenziali della domanda on line.

Nel dossier è possibile:

- visualizzare e stampare copia integrale della domanda perfezionata;
- accedere alle news di ER.GO di interesse per la propria posizione;

- inviare documenti ad ER.GO, che saranno qui archiviati e disponibili per successive consultazioni;
- visualizzare le comunicazioni inviate da ER.GO;

Il DOSSIER UTENTE (fascicolo personale) accompagna lo studente nel corso degli studi ed è possibile impostarne la consultazione per anno accademico.

Il dossier studente è consultabile anche su tablet e cellulare.

Tutte le comunicazioni tra ER.GO e gli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno tramite la pubblicazione sul DOSSIER UTENTE, che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

ESONERI E RIDUZIONI PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO A.A. 2021/2022

In questa sezione si riportano tutte le informazioni su esoneri e riduzioni di tasse e contributi universitari per l'a.a. 2021/2022, rivolti a studenti a tempo pieno regolarmente immatricolati o iscritti all'Università degli Studi di Parma nell'anno accademico 2021/2022 a corsi di Laurea, Laurea Triennale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica a ciclo unico, Laurea Magistrale a Ciclo Unico. Tali benefici sono regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012.

NON HANNO DIRITTO:

- gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto;
- gli studenti già in possesso di laurea triennale iscritti ad un corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico entro il 3° anno di corso;
- gli studenti che non regolarizzano l'immatricolazione o iscrizione all'anno accademico 2021/2022 entro il 31/12/2021 e gli studenti preiscritti che non regolarizzano l'iscrizione entro le date previste dal Manifesto degli Studi. L'iscrizione oltre i termini, anche in presenza dei requisiti di idoneità, non consente l'ammissione ai benefici;
- gli studenti che si trasferiscono all'Università di Parma per l'anno accademico 2021/2022 e che non regolarizzano il trasferimento entro il 31/12/2021;
- gli studenti che si trasferiscono dall'Università di Parma ad altra sede universitaria, che rinunciano agli studi o comunque li interrompono;
- gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
- gli studenti non in regola con i versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti, salvo che la regolarizzazione avvenga entro il 31/12/2021;
- gli studenti cui sono stati revocati, con sanzione, i benefici a seguito di verifiche effettuate sulle autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutta la durata del corso degli studi.

ESONERO TOTALE DA TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI:

1) Studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e studenti con invalidità certificata pari o superiore al 66%

Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con una invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto all'esonero totale da tasse e contributi universitari ed effettuano l'immatricolazione/iscrizione, con i soli versamenti di tassa regionale e bollo virtuale.

L'esonero si richiede compilando il modulo di autocertificazione dell'invalidità Mod. A23, che dovrà essere inviato a protocollo@unipr.it entro 29 aprile 2022.

Gli studenti che hanno effettuato il versamento della seconda e/o terza rata riceveranno il rimborso d'ufficio nel mese di giugno 2022.

2) Studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, stabilita dall'art. 12 della Legge 118/71 secondo quanto previsto dall'art 30 della stessa Legge

Gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, stabilita dall'art. 12 della Legge 118/71 secondo quanto previsto dall'art 30 della stessa Legge, hanno diritto all'esonero totale da tasse e contributi universitari ed effettuano l'immatricolazione/iscrizione, con i soli versamenti di tassa regionale e bollo virtuale.

L'esonero si richiede compilando il modulo di autocertificazione Mod. A56, che dovrà essere inviato a protocollo@unipr.it entro 29 aprile 2022.

Gli studenti che hanno effettuato il versamento della seconda e/o terza rata riceveranno il rimborso d'ufficio nel mese di giugno 2022.

3) Studenti titolari di Borsa di studio ER-GO nell'anno accademico 2021/2022

Gli studenti di nuova immatricolazione e gli iscritti ad anni regolari di corso, beneficiari o idonei alla borsa di studio ER-GO nell'anno accademico 2021/2022, hanno diritto all'esonero totale dal contributo universitario personalizzato ed effettuano l'immatricolazione o rinnovo iscrizione con i soli versamenti di tassa regionale e bollo virtuale (prima rata).

Gli studenti che, all'atto della pubblicazione delle graduatorie ER-GO, dovessero risultare NON IDONEI al beneficio di borsa di studio, dovranno versare il contributo universitario personalizzato (seconda rata) entro il 31/12/2021 e non potranno effettuare atti interruttivi di carriera se non dopo il relativo versamento.

In caso di revoca della Borsa di Studio gli studenti decadranno dal beneficio d'esonero e saranno tenuti al versamento del contributo universitario personalizzato entro 60 giorni dalla comunicazione da parte di ER-GO.

Gli studenti che hanno effettuato il versamento del contributo universitario personalizzato riceveranno il rimborso d'ufficio dopo la conferma della Borsa di studio (giugno 2022).

4) Studenti stranieri beneficiari di Borsa di studio del Governo Italiano

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei Programmi di Cooperazione allo Sviluppo e degli Accordi Interculturali e Scientifici e relativi programmi esecutivi hanno diritto all'esonero totale dal contributo universitario personalizzato. La relativa documentazione dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti o alla U.O. Contributi, Diritto allo studio e Benessere Studentesco.

RIDUZIONI DI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

1) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea o di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico

Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di Laurea o di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico hanno diritto ad una riduzione di € 250 per votazione di diploma pari a 100 o a 100 con merito.

Requisiti di anzianità di iscrizione: l'anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal 1° anno di immatricolazione in qualunque Università italiana. Il cambio di corso di laurea o di Università non azzerà l'anzianità di iscrizione.

Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova immatricolazione, l'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi.

La riduzione è disposta d'ufficio fino a concorrenza dell'importo totale del contributo universitario personalizzato dovuto e/o versato.

2) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea Magistrale

Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di Laurea Magistrale usufruiscono di:

- a) riduzione di € 250 per votazione di laurea pari a 110 od a 110 con lode
- b) riduzione di € 150 per votazione di laurea pari a 108 o 109

Requisiti di anzianità di iscrizione: l'anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal 1° anno di immatricolazione in qualunque Università italiana. Il cambio di corso di laurea o di Università non azzerà l'anzianità di iscrizione.

Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova immatricolazione, l'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi.

La riduzione è disposta d'ufficio fino a concorrenza dell'importo totale del contributo universitario personalizzato dovuto e/o versato.

3) Riduzione per merito

Sono previste graduatorie per la riduzione sul contributo universitario personalizzato per studenti iscritti dal 2° anno ed entro la durata legale del corso in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di anzianità di iscrizione: l'anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal 1° anno di immatricolazione in qualunque Università italiana. Il cambio di corso di laurea o di Università non azzerà l'anzianità di iscrizione. Non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:

per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio

per gravi e prolungate infermità debitamente certificate

interruzione della carriera per almeno due anni accademici consecutivi

Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova immatricolazione, l'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi.

Requisiti di merito: almeno 40 CFU conseguiti nell'anno solare 2021 (dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) presso l'Università di Parma. Si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data.

Sono considerati solo i CFU utili al conseguimento del titolo.

Non sono considerati utili gli esami convalidati per abbreviazione, trasferimento, rinuncia o decadenza. I crediti conseguiti presso Università estere, nell'ambito di scambi didattici internazionali, sono presi in considerazione solo se sostenuti tra il 1 gennaio 2021 entro il 31 dicembre 2021 purché riconosciuti in carriera entro il 31 dicembre 2021.

Il punteggio di merito è calcolato in base ai CFU acquisiti e alla votazione media (media ponderata) degli esami sostenuti nel periodo sopra considerato che hanno concorso all'acquisizione di almeno 40 CFU.

Graduatorie: per ogni corso di laurea è disposta una graduatoria, pubblicata in data 31 gennaio 2022, basata su un punteggio calcolato come sommatoria tra il 70% dei crediti acquisiti e il 30% della votazione media ponderata.

Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

I benefici complessivamente attribuibili sono 1800 così suddivisi:

- 900 benefici di importo pari ad € 300
- 900 benefici di importo pari ad € 150.

Il numero di riduzioni viene suddiviso tra i vari Corsi di Laurea proporzionalmente al numero di studenti iscritti con anzianità compresa tra 2 e la durata legale di ciascun corso. Ad ogni Corso di Laurea è comunque garantita almeno una riduzione per ogni tipologia di importo. In caso di studenti pari merito, prevale lo studente con minore anzianità di iscrizione, e nel caso di ulteriore parità avranno, entrambi, la riduzione.

La riduzione è disposta d'ufficio fino a concorrenza dell'importo totale del contributo universitario personalizzato dovuto e/o versato.

Ricorsi: i ricorsi avverso l'esito provvisorio **si presentano esclusivamente on line**, dal sito <https://www.idem.unipr.it/secure/ricorsi>, improrogabilmente entro il 28 febbraio 2022. L'esito è definitivo. Ogni ulteriore ricorso è possibile soltanto al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale. L'esito definitivo sarà pubblicato in concomitanza della pubblicazione dei bollettini di terza rata.

◇◇◇◇◇◇

NOTA

Qualora i benefici del diritto allo studio ottenuti determinino una quota di rimborso, l'Ateneo provvederà d'ufficio nel mese di giugno 2022 al pagamento nelle seguenti modalità:

- accreditato sulla student card
- accreditato su IBAN intestato o cointestato allo studente

Nel caso in cui lo studente non avesse trasmesso le modalità, non si procederà al rimborso fino alla necessaria comunicazione.

◇◇◇◇◇◇

COME COMUNICARE CON ER-GO

1) È attivo un servizio on line dell'Azienda rivolto in prevalenza agli studenti che contattano ER-GO per la prima volta **e non sostituisce, comunque, la lettura del Manifesto degli Studi**. Per accedervi ci si deve collegare al sito www.er-go.it ed entrare nella sezione "ER-GO Risponde".

Il servizio consente di acquisire sinteticamente alcune informazioni in merito alle modalità di accesso e gestione dei benefici/servizi.

Consente, inoltre, di richiedere informazioni più specifiche agli uffici competenti di ER-GO tramite **SCRIVICI!**

2) **PARLA CON ER-GO**: tel 051 19907580 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00

3) **Assistenza live!** - servizio di chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande semplice e veloci. E' attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00

4) **Posta Certificata ER-GO**: info@postacert.er-go.it

Per comunicare in modo tracciabile e sicuro con ER-GO si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). Occorre dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata, attivabile con una richiesta on line direttamente ai gestori del servizio. Se indicata in domanda on line, la PEC permette di sostituire integralmente l'invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno previste in alcune fasi dei bandi di concorso (es.: invio del contratto di affitto, etc.) e consente di ricevere riscontri formali, documenti e comunicazioni da parte di ER-GO. La PEC non sostituisce l'invio tramite raccomandata R.R. della documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali, in originale e legalizzata, da parte degli studenti internazionali.

CONTROLLI

L'Università degli Studi di Parma controlla la veridicità delle autocertificazioni rese, svolgendo verifiche anche successivamente all'erogazione degli interventi economici e/o dei servizi messi a concorso con il presente Manifesto. Per i controlli l'Ateneo si avvarrà di ER-GO Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori.

1) Con l'attuazione della nuova disciplina ISEE (ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015 e D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e s.m.i.) **si rafforzano i controlli in fase di rilascio dell'Attestazione ISEE, grazie all'integrazione tra le banche dati che alimentano il sistema informativo dell'ISEE, innanzi tutto Agenzia delle Entrate e INPS.**

ER-GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti

interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.

Anche in esito a tali controlli ER-GO invia all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.

In ogni caso, è assoggettato a controllo sostanziale con invio degli elenchi dei beneficiari ai Comandi di Guardia di Finanza, almeno il 20% degli aventi diritto, estratti con metodologia a campione, senza escludere l'estensione a tutti gli idonei.-

L'Azienda svolge inoltre tutte le indagini ritenute opportune, avvalendosi anche dell'apporto dei Comuni, degli Uffici Catastali e degli altri uffici depositari di dati relativi alla condizione economica ed accedendo direttamente alla consultazione delle banche dati dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del territorio.

L'Azienda non ha l'obbligo di fornire alcuna comunicazione preventiva allo studente sottoposto a controllo.

Può essere inoltre richiesto l'invio di specifiche documentazioni al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi, così come previsto dalla L. 212/2000.

2) Studenti stranieri devono produrre la documentazione richiesta nell'apposita sezione "domanda per contributo universitario personalizzato" - Documentazione necessaria alla compilazione" che sarà sottoposta a necessari controlli.

SANZIONI

Amministrative

Qualora lo studente abbia presentato dichiarazioni successivamente accertate come non veritiere, i contributi economici concessi vengono revocati, effettuando il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Analogamente verrà preteso il versamento di somme dovute e non precedentemente corrisposte (esoneri totali o parziali di tasse e contributi universitari).

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, lo studente sarà inoltre sottoposto a sanzione amministrativa, cioè al pagamento di un importo triplo rispetto al valore del beneficio concesso e indebitamente goduto.

Lo studente perderà infine il diritto ad ottenere qualsiasi altra provvidenza del diritto allo studio universitario per tutta la durata del corso degli studi.

Penali

Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera l'Università è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria, inoltrando la documentazione raccolta, per le eventuali determinazioni da parte dell'Organo competente, circa la sussistenza dei seguenti reati:

falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.)

truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE ANNO ACCADEMICO 2021/2022

In questa sezione si riportano gli importi, le modalità e le scadenze di pagamento delle tasse universitarie per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale con le disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del D.M. n. 234 del 26 giugno 2020. Inoltre sono fornite tutte le informazioni sui

benefici del diritto allo studio, regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012, le modalità e i termini di presentazione delle relative domande.

Gli importi di tasse e contributi universitari variano a seconda:

- del Merito: si considerano solo i CFU maturati nei dodici mesi antecedenti la data del 10/08 (almeno 5 CFU per iscrizione al 2 anno; almeno 13 CFU per anni successivi al secondo)
- dell'Anzianità di iscrizione: si conteggiano gli anni di iscrizione all'Università degli studi di Parma (i passaggi di corso non azzerano l'anzianità)
- dell'Ambito Scientifico Disciplinare del Corso;

I dati suddetti sono rilevati d'ufficio.

E' possibile usufruire di riduzioni sull'importo del contributo universitario in base alla condizione economico-patrimoniale, determinata dall'attestazione ISEE, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, D.M. 146 dell'1 giugno 2016, e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019) attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata. La normativa vigente in materia di ISEE prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Tutti gli studenti iscritti o che intendano iscriversi a corsi di laurea dell'Università di Parma (compresi iscritti sotto condizione, preiscritti, iscritti ai test, studenti in attesa di scorrimento graduatorie e trasferiti da altri Atenei), possono chiedere riduzioni in base alla condizione economica-patrimoniale e sono tenuti a comunicare i dati dell'attestazione ISEE 2021 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario con le modalità ed entro i termini successivamente indicati.

IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI

L'importo annuale di iscrizione per l'anno accademico 2021/2022 ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Parma è composto da Tassa Regionale € 140, bollo virtuale € 16 e contributo universitario onnicomprensivo calcolato in modo personalizzato e proporzionale sulla base del solo indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), applicando la seguente formula di calcolo:

contributo universitario personalizzato=

$$\text{contributo minimo} + \frac{\text{ISEE studente} - \text{ISEE minimo}}{\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo}} \times (\text{contributo massimo} - \text{contributo minimo})$$

I valori dei contributi minimi e massimi e ISEE minimi e massimi sono riportati nella Tabella di seguito riportata.

In caso di ISEE superiore a € 70.000 o in assenza della comunicazione dei dati ISEE entro il termine successivamente indicato, gli studenti sono tenuti al pagamento del contributo massimo assoluto previsto per il loro Ambito e la loro condizione di merito e anzianità.

AMBITO → disciplinari di appartenenza del corso			Medico Chirurgico e Medico Veterinario		Agroalimentare, Farmaceutico, Ingegneria e Architettura, Scienze MM.FF. NN.		Economico, Giuridico e Politologico, Umanistico e delle Scienze Umane, Medico Chirurgico (solo corso di Laurea Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive).	
Merito	ISEE Minimo	ISEE massimo	Contributo minimo	Contributo massimo	Contributo minimo	Contributo massimo	Contributo minimo	Contributo massimo
Sì	0	23000	0	0	0	0	0	0
	23000,01	30000	0	345	0	285	0	225
	30000,01	40000	345	665	285	605	225	545
	40000,01	70000	665	1095	605	1035	545	975
No	0	13000	75	75	75	75	75	75
	13000,01	30000	75	570	75	510	75	450
	30000,01	40000	570	707,50	510	647,50	450	587,50
	40000,01	70000	707,50	1120	647,50	1060	587,50	1000

Come precedentemente indicato, agli importi con la formula suddetta vanno aggiunti:

- Tassa Regionale € 140
- bollo virtuale € 16

Tutti gli studenti iscritti o che intendano iscriversi a corsi di laurea dell'Università di Parma (compresi iscritti sotto condizione, preiscritti, iscritti ai test, studenti in attesa di scorrimento graduatorie e trasferiti da altri Atenei) che vogliono richiedere una riduzione sull'importo del contributo, devono compilare la domanda sul sito di ER-GO www.er-go.it improrogabilmente entro il **3 novembre 2021 h. 18:00**. Non si accettano domande oltre il termine. Chi non presenterà domanda di riduzione sarà tenuto al pagamento del contributo massimo assoluto previsto per l'ambito scientifico del corso di iscrizione e la condizione di merito e anzianità.

ELENCO AMBITI

Ambito: economico, giuridico e politologico, umanistico e delle scienze umane, corso di psicobiologia e neuroscienze cognitive

Ambito Economico

Corsi di laurea

- Economia e Management
- Sistema Alimentare: Sostenibilità, Management e Tecnologie - Food system: Management, Sustainability and Technologies

Corsi di laurea magistrale

- Amministrazione e Direzione Aziendale
- Gestione dei sistemi Alimentari di Qualità e della Gastronomia
- Finanza e Risk Management
- International Business and Development - Economia Internazionale e dello Sviluppo

- Trade Marketing e Strategie Commerciali
- Trade e Consumer Marketing

Ambito Giuridico e Politologico

Corsi di laurea

- Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
- Servizio Sociale

Corsi di laurea magistrale

- Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali
- Relazioni Internazionali ed Europee

Ambito umanistico

Corsi di laurea

- Civiltà e Lingue Straniere Moderne
- Scienze dell'Educazione e dei Processi Formativi
- Studi Filosofici
- Beni artistici, librari e dello Spettacolo
- Lettere
- Languages Sciences and Cultural Studies for Special Needs

Ambito umanistico

Corsi di laurea magistrale

- Filosofia (interateneo - sede Amministrativa Parma)
- Lettere classiche e moderne
- Progettazione e Coordinamento dei Servizi Educativi
- Giornalismo e Cultura Editoriale
- in Giornalismo, Cultura Editoriale e Comunicazione Multimediale
- Psicologia dell'intervento clinico e sociale
- Storia e critica delle arti e dello spettacolo

Ambito Medico Chirurgico

Corso di laurea magistrale

- Psicobiologia e neuroscienze cognitive

Ambito: Agroalimentare, Ingegneria e Architettura, Scienze MM.FF.NN.

Ambito Agroalimentare

Corsi di laurea

- Scienze e Tecnologie Alimentari
- Scienze Gastronomiche

Corso di laurea magistrale

- Scienze e Tecnologie Alimentari
- Food Safety and Food Risk Management
- Scienze della Nutrizione Umana

Ambito Ingegneria e Architettura

Corsi di laurea

- Ingegneria Civile e Ambientale
- Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Meccanica
- Ingegneria delle tecnologie informatiche
- Costruzioni, Infrastrutture e Territorio
- Design sostenibile per il sistema alimentare

Corsi di laurea magistrale

- Architettura
- Architettura e Città Sostenibili
- Ingegneria Civile
- Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
- Communication Engineering, Ingegneria delle Telecomunicazioni
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Informatica
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Meccanica
- Engineering for the food industry
- Scienze Informatiche

Ambito Scienze MM.FF.NN.

Corsi di laurea

- Biologia
- Biotecnologie
- Scienze della Natura e dell'Ambiente
- Scienza dei materiali
- Chimica
- Fisica
- Scienze Geologiche
- Informatica
- Matematica

Corsi di laurea magistrale

- Biologia e Applicazioni Biomediche
- Biologia Molecolare
- Biotecnologie Genomiche, Molecolari e Industriali
- Ecologia ed Etologia per la Conservazione della Natura
- Ecologia e Conservazione della Natura
- Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e le Risorse
- Scienze Biomolecolari, Genomiche e Cellulari
- Chimica
- Chimica Industriale
- Fisica
- Scienze e Tecnologie Geologiche
- Scienze per la Conservazione e il Restauro
- Matematica

Ambito: Medico Chirurgico e Medico Veterinario*Ambito Medico Chirurgico*

Corso di laurea

- Scienze Motorie, Sport e Salute

Corso di laurea magistrale

- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche

- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate

Ambito Medico Veterinario

Corsi di laurea

- Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali

Corso di laurea magistrale

- Produzioni Animali Innovative e Sostenibili

SCADENZE E MODALITÀ PAGAMENTI

Vedere sezione SCADENZE E MODALITÀ PAGAMENTI studenti a Tempo Pieno

DOMANDA PER CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PERSONALIZZATO

Vedere sezione DOMANDA PER CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PERSONALIZZATO studenti a Tempo Pieno

**ESONERI E RIDUZIONI PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE
A.A. 2021/2022**

Di seguito si comunicano tutte le informazioni su esoneri e riduzioni di tasse e contributi universitari per l'a.a. 2021/2022, rivolti a studenti a tempo parziale regolarmente immatricolati o iscritti all'Università degli Studi di Parma nell'anno accademico 2021/2022 a corsi di Laurea, Laurea Triennale e Laurea Magistrale. Tali benefici sono regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012.

NON HANNO DIRITTO:

- gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto;
- gli studenti che non regolarizzano l'immatricolazione o iscrizione all'anno accademico 2021/2022 entro il 31/12/2021 e gli studenti preiscritti che non regolarizzano l'iscrizione entro le date previste dal Manifesto degli Studi. L'iscrizione oltre i termini, anche in presenza dei requisiti di idoneità, non consente l'ammissione ai benefici;
- gli studenti che si trasferiscono all'Università di Parma per l'anno accademico 2021/2022 e che non regolarizzano il trasferimento entro il 31/12/2021;
- gli studenti che si trasferiscono dall'Università di Parma ad altra sede universitaria, che rinunciano agli studi o comunque li interrompono;
- gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
- gli studenti non in regola con i versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti, salvo che la regolarizzazione avvenga entro il 31/12/2021;

- gli studenti cui sono stati revocati, con sanzione, i benefici a seguito di verifiche effettuate sulle autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutta la durata del corso degli studi.

ESONERO TOTALE DA TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI:

1) Studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e studenti con invalidità certificata pari o superiore al 66%

Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con una invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto all'esonero totale da tasse e contributi universitari ed effettuano l'immatricolazione, con i soli versamenti di tassa regionale e bolli.

L'esonero si richiede compilando il modulo di autocertificazione dell'invalidità Mod. A23, che dovrà essere inviato a protocollo@unipr.it entro il 29 aprile 2022.

Gli studenti che hanno effettuato il versamento della seconda e/o terza rata riceveranno il rimborso d'ufficio nel mese di giugno 2022.

2) Studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, stabilita dall'art. 12 della Legge 118/71 secondo quanto previsto dall'art 30 della stessa Legge

Gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, stabilita dall'art. 12 della Legge 118/71 secondo quanto previsto dall'art 30 della stessa Legge, hanno diritto all'esonero totale da tasse e contributi universitari ed effettuano l'immatricolazione, con i soli versamenti di tassa regionale e bollo virtuale.

L'esonero si richiede compilando il modulo di autocertificazione Mod. A56, che dovrà essere inviato a protocollo@unipr.it entro 29 aprile 2022.

Gli studenti che hanno effettuato il versamento della seconda e/o terza rata riceveranno il rimborso d'ufficio nel mese di giugno 2022.

3) Studenti titolari di Borsa di studio ER-GO nell'anno Accademico 2021/2022

Gli studenti di nuova immatricolazione ed iscritti ad anni regolari di corso, beneficiari o idonei alla borsa di studio ER-GO nell'anno accademico 2021/2022, hanno diritto all'esonero totale dal contributo universitario personalizzato ed effettuano l'immatricolazione o rinnovo iscrizione con i soli versamenti di tassa regionale e bollo virtuale (prima rata).

Gli studenti che, all'atto della pubblicazione delle graduatorie ER-GO, dovessero risultare NON IDONEI al beneficio di borsa di studio, dovranno versare il contributo universitario personalizzato (seconda rata) entro il 31/12/2021 e non potranno effettuare atti interruttivi di carriera se non dopo il relativo versamento.

In caso di revoca della Borsa di Studio gli studenti decadranno dal beneficio d'esonero e saranno tenuti al versamento del contributo universitario personalizzato entro 60 giorni dalla comunicazione da parte di ER-GO.

Gli studenti che hanno effettuato il versamento del contributo universitario personalizzato riceveranno il rimborso d'ufficio dopo la conferma della Borsa di studio (giugno 2022).

3) Studenti stranieri beneficiari di Borsa di studio del Governo Italiano

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei Programmi di Cooperazione allo Sviluppo e degli Accordi Interculturali e Scientifici e relativi programmi esecutivi hanno diritto all'esonero totale dal contributo universitario personalizzato. La relativa documentazione dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti o alla U.O. Contributi, Diritto allo studio e Benessere Studentesco.

RIDUZIONI DI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

1) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea

Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di Laurea hanno diritto ad una riduzione di € 125 per votazione di diploma pari a 100 o a 100 con merito.

Requisiti di anzianità di iscrizione: l'anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal 1° anno di immatricolazione in qualunque Università italiana. Il cambio di corso di laurea o di Università non azzerà l'anzianità di iscrizione.

Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova immatricolazione, l'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi.

La riduzione è disposta d'ufficio fino a concorrenza dell'importo totale del contributo universitario personalizzato dovuto e/o versato.

2) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea Magistrale

Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di Laurea Magistrale usufruiscono di:

a) riduzione di € 125 per votazione di laurea pari a 110 od a 110 con lode

b) riduzione di € 75 per votazione di laurea pari a 108 o 109

Requisiti di anzianità di iscrizione: l'anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal 1° anno di immatricolazione in qualunque Università italiana. Il cambio di corso di laurea o di Università non azzerà l'anzianità di iscrizione.

Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova immatricolazione, l'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi.

La riduzione è disposta d'ufficio fino a concorrenza dell'importo totale del contributo universitario personalizzato dovuto e/o versato.



ESITO DOMANDE

Vedere sezione ESITO DOMANDE per studenti a Tempo Pieno

COME COMUNICARE CON ER-GO

Vedere sezione COME COMUNICARE CON ER-GO per studenti a Tempo Pieno

CONTROLLI

Vedere sezione CONTROLLI per studenti a Tempo Pieno

SANZIONI

Vedere sezione SANZIONI per studenti a Tempo Pieno

NOTA

Qualora i benefici del diritto allo studio ottenuti determinino una quota di rimborso, l'Ateneo provvederà d'ufficio nel mese di giugno 2022 al pagamento nelle seguenti modalità:

- accredito sulla student card
- accredito su IBAN intestato o cointestato allo studente

Nel caso in cui lo studente non abbia comunicato le modalità, non si procederà al rimborso fino alla necessaria comunicazione.

CASI SPECIALI

La Commissione dei Casi Speciali, appositamente nominata, si riserva di valutare con particolare attenzione casi del tutto eccezionali o particolari che rendano particolarmente difficoltoso il

pagamento di tasse e contributi universitari, per i quali le precedenti norme risultino inadeguate o inapplicabili per assenza dei requisiti.

Le domande dovranno essere formalmente indirizzate al Magnifico Rettore e corredate obbligatoriamente da attestazioni ISEE 2021 e/o dichiarazioni reddituali e patrimoniali delle competenti autorità diplomatiche, riferite all'esercizio fiscale 2020, nonché da ogni documentazione che si ritiene utile e opportuna a supporto della richiesta.

Termini di presentazione della domanda:

a) le domande di **esonero totale** dovranno pervenire **entro e non oltre il 16 novembre 2021**.

b) le domande di **esonero parziale** dovranno pervenire **entro e non oltre il termine stabilito per versamento della terza rata** di tasse e contributi per l'anno accademico 2021/2022.

Potranno presentare domanda:

- studenti in stato di detenzione;
- studenti che nell'ultimo anno si siano trovati in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento o in cassa integrazione;
- studenti i cui familiari si siano trovati in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento o cassa integrazione;
- studenti che a seguito di infortunio certificato, abbiano dovuto temporaneamente sospendere la frequenza universitaria, per un periodo di almeno quattro mesi consecutivi;
- studenti che abbiano dovuto temporaneamente sospendere la frequenza universitaria a seguito di degenza ospedaliera;
- studenti caregivers;
- studenti careleavers;
- nascita di un figlio;
- situazioni particolari ed eccezionali non ricomprese nelle precedenti categorie.

La Commissione si riserva di valutare altri casi particolari non rientranti nelle tipologie di cui sopra.

Sono esclusi dalla valutazione della Commissione:

- 1) gli studenti non in regola con l'iscrizione entro i termini già indicati nei requisiti generali;
- 2) gli studenti con tasse in debito relative agli anni accademici precedenti.

Dove presentare la domanda:

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Università degli studi di Parma
UO Contributi, Diritto allo Studio e Benessere studentesco
P.le San Francesco, 2
43121 Parma PR

Attenzione: La valutazione della Commissione è insindacabile.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Lo studente iscritto nell'a.a. 2020/2019 che intende laurearsi entro l'appello straordinario nello stesso a.a. non è tenuto al pagamento delle tasse per l'a.a. 2021/2022.

Nell'ipotesi di iscrizione all'a.a. 2021/2022 si procederà, a domanda dello studente dopo il conseguimento del titolo, al rimborso del contributo universitario personalizzato (con esclusione del bollo virtuale e della tassa regionale). Si consiglia allo Studente di rivolgersi, entro i termini stabiliti nell'apposita sezione del Manifesto degli Studi, alla Segreteria Studenti per effettuare l'iscrizione sotto condizione.

RINUNCIA AGLI STUDI

A) Gli studenti immatricolati nell'a.a. 2021/2022 che presentano domanda di rinuncia agli studi nell'anno di immatricolazione non sono tenuti alla regolarizzazione dell'eventuale debito contributivo scaduto, a condizione che non abbiano acquisito crediti formativi o idoneità. Non è dovuto il rimborso delle rate eventualmente già versate;

B) gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2021/2022, che presentano domanda di rinuncia agli studi per immatricolazione ad un corso di laurea a programmazione nazionale nello stesso anno accademico, hanno il diritto al rimborso della seconda rata a.a. 2021/2022 con la presentazione della domanda di rimborso, compilabile solo on line <https://www.idem.unipr.it/secure/rimborsi>;

C) gli studenti immatricolati al primo anno ad un corso di laurea ad accesso libero o programmazione locale nell'a.a. 2021/2022, non in regola con i versamenti contributivi, che non hanno acquisito crediti formativi entro il 30 ottobre 2022 sono considerati rinunciatari con conseguente chiusura automatica della carriera. Non è dovuto il rimborso delle rate eventualmente già versate;

D) gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2021/2022, che presentano domanda di rinuncia agli studi nell'anno di immatricolazione, se hanno acquisito crediti formativi o idoneità, sono tenuti alla regolarizzazione dell'eventuale debito contributivo scaduto;

E) gli studenti iscritti all'a.a. 2021/2022, ad anni successivi al primo, che presentano domanda di rinuncia agli studi sono tenuti al pagamento delle rate scadute dell'a.a. 2021/2022 e anni accademici precedenti;

F) gli studenti immatricolati e/o iscritti ad anni successivi al primo nell'a.a. 2021/2022 che presentano domanda di rinuncia agli studi entro la data di scadenza della rata di iscrizione all'a.a. 2021/2022 hanno diritto al rimborso della 2° rata a.a. 2021/2022 (qualora già versata) a condizione di presentazione della domanda di rimborso, compilabile solo on line <https://www.idem.unipr.it/secure/rimborsi>, entro la data del 16 novembre 2021.

In tutti i casi è richiesto il saldo delle rate a debito, inclusi i contributi aggiuntivi dei pagamenti oltre i termini, relativi agli anni accademici precedenti.

Il passaggio ad un corso di studi di costo inferiore a quello di provenienza non dà diritto al rimborso dell'eccedenza versata.

IMPORTO CONTRIBUTI * per:


- preiscrizione	€	50
- domanda di partecipazione a concorsi di ammissione (con esclusione dei master e dei corsi di perfezionamento)	€	50
- duplicato di pergamena	€	100
- domanda di partecipazione agli esami di stato	€	310
- contributo aggiuntivo per pagamenti oltre i termini	€	50
- contributo di ricognizione per ogni anno da ricongiungere	€	104
- contributo per riconoscimento equipollenza titoli di studio	€	258
- domanda di partecipazione alle prove integrative per la professione di Revisore Legale (D.M. della Giustizia n. 63 del 19/01/2016)	€	100
- contributo di tirocinio post-laurea	€	104

*** i contributi sopraelencati non sono rimborsabili ad eccezione del contributo stabilito per la presentazione di domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione in caso di mancato svolgimento del concorso**

Trattamento dei Dati Personali

A norma dei regolamenti adottati ed ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, l'Università utilizzerà i dati raccolti, attraverso le autocertificazioni pervenute, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.





***Bando di concorso
per lo svolgimento di attività
di collaborazione a tempo parziale***

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

L'Università di Parma riconosce agli studenti iscritti A TEMPO PIENO ad un corso di studio nell'anno accademico 2021/2022 e che risultano in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, la possibilità di svolgere una attività retribuita, di seguito denominata "collaborazione a tempo parziale", per un massimo di 75 ore annue, nell'ambito dei servizi di Ateneo, presso gli uffici amministrativi, presso ER.GO e presso le altre sedi convenzionate con l'Ateneo.

Tali benefici sono regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012.

La compilazione della domanda di "collaborazione a tempo parziale" si effettua ESCLUSIVAMENTE online tramite connessione Internet al sito www.er-go.it

Gli studenti interessati potranno utilizzare le postazioni installate presso le strutture dell'Università di Parma.

Informazioni dettagliate relative all'attività di collaborazione a tempo parziale sono contenute nel "Regolamento per la disciplina delle attività di collaborazione a tempo parziale di cui al D.lgs. 68/2012", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione CDA/20-02-2019/64 ed emanato con D.R.D. REP. 697/2019, prot. 61340 del 19 marzo 2019.

IL Regolamento è pubblicato sul sito di Ateneo <https://www.unipr.it/node/24961>

Il compenso orario è stabilito nella misura di € 10,00 orari. Tale corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del 3° comma dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012.

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

L'assegnazione delle "collaborazioni a tempo parziale" avviene in base alla posizione in graduatoria. In caso di parità di punteggio prevalgono le condizioni economiche più disagiate rilevate dai dati ISEE 2021, valido per prestazioni per il diritto allo studio universitario dichiarati.

Il numero annuale di collaborazioni attivabili viene determinato in base alla disponibilità di bilancio.

La graduatoria degli studenti idonei a prestare attività di collaborazione a tempo parziale per l'anno accademico 2021/2022 entrerà in vigore al termine della validità della graduatorie 2020/2021 e resterà in vigore fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'anno accademico 2022/2023.

DATE DI SCADENZA

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE	Termini per la presentazione delle domande esclusivamente via Internet	Perfezionamento con PIN delle domande Esclusivamente via Internet	Data di pubblicazione graduatoria provvisoria	Termini per la presentazione delle istanze di riesame	Data di pubblicazione graduatoria definitiva
	03/11/2021 h. 18:00	05/11/2021	01/03/2022	01/04/2022	29/04/2022

La graduatoria degli studenti idonei a prestare attività di collaborazione a tempo parziale sarà pubblicata sul sito www.er-go.it.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

- studenti regolarmente iscritti a TEMPO PIENO nell'anno accademico 2019/2020 ad anni successivi al primo e non oltre il secondo anno fuori corso, a corsi di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- studenti regolarmente immatricolati o iscritti a TEMPO PIENO nell'anno accademico 2021/2022 non oltre il secondo anno di fuori corso ad un corso di Laurea Magistrale;
- studenti iscritti sotto condizione e studenti preiscritti a condizione che regolarizzino l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022 entro i termini stabiliti dal Manifesto degli Studi.

CHI E' ESCLUSO:

- studenti iscritti a tempo parziale;
- studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- studenti iscritti oltre il 2° anno fuori corso;
- studenti che, pur in possesso dei requisiti previsti nel presente bando di concorso non hanno provveduto alla comunicazione dei dati ISEE 2021, entro i termini e con le modalità indicate nel Manifesto degli Studi;
- studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto;
- studenti che non regolarizzano l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022 entro il 31/12/2021. L'iscrizione oltre i termini, anche in presenza dei requisiti di idoneità, non consente l'ammissione al beneficio;
- studenti preiscritti o iscritti sotto condizione di laurea che non regolarizzano l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022 entro le date previste dal Manifesto degli Studi. L'iscrizione oltre i termini, anche in presenza dei requisiti di idoneità, non consente l'ammissione al beneficio;
- studenti che si trasferiscono all'Università di Parma per l'anno accademico 2021/2022 e che non regolarizzano tale trasferimento entro il 31/12/2021;
- studenti che si trasferiscono dall'Università di Parma ad altra sede universitaria, che rinunciano agli studi o comunque li interrompono;
- studenti che si iscrivono a corsi singoli;
- studenti cui sono stati revocati, con sanzione, i benefici a seguito di verifiche effettuate sulle autocertificazioni presentate anche in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
- gli studenti che alla data di scadenza della presentazione della domanda non risultano in regola con i versamenti di tasse e contributi universitari anche relativi agli anni accademici precedenti.

REQUISITI NECESSARI

Lo studente deve possedere i requisiti economici, di anzianità di iscrizione e di merito previsti dal Bando di Concorso.

1) Requisiti economici:

Il diritto allo studio universitario rientra nelle prestazioni sociali agevolate e come tale è regolamentato dalla disciplina dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 e s.m.i.

Per presentare domanda è necessario avere un ISEE valido per prestazioni per il diritto allo studio universitario non superiore ad € 30.000,00 ed un ISPE non superiore a € 50.000,00

Per quanto attiene alle modalità di calcolo dell'ISEE valido per prestazioni per il diritto allo studio universitario si rimanda all'apposita sezione del Manifesto degli Studi.

2) Anzianità di iscrizione:

L'anzianità di iscrizione è calcolata dall'anno di prima immatricolazione presso qualsiasi Ateneo, ad eccezione dei casi di rinuncia agli studi.

Non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:

- per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio
- per gravi e prolungate infermità debitamente certificate
- per interruzione della carriera per almeno due anni accademici consecutivi

Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova immatricolazione, l'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi.

3) Requisiti di merito

Per la determinazione del requisito di merito si fa riferimento ai crediti maturati alla data del 10 agosto 2021. Gli esami devono essere stati verbalizzati e registrati entro tale data.

I crediti conseguiti presso Università estere, nell'ambito di scambi Didattici Internazionali, sono presi in considerazione solo se sostenuti entro il 10 agosto 2021 e convalidati e riconosciuti dall'Università di Parma.

Crediti richiesti:

- a) Studenti iscritti ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Magistrale:
- al secondo anno di corso: aver maturato almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2021.
 - dal terzo anno di corso in poi: aver maturato almeno la metà del numero complessivo dei crediti maturabili negli anni precedenti l'anno accademico 2021/2022.
- b) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea Magistrale:
- avere ottenuto un punteggio di Laurea Triennale di almeno 91/110;

Calcolo del punteggio di merito:

- a) Studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico, laurea Magistrale:

$$\text{PUNTEGGIO: } \frac{\text{CFU al 10 agosto 2021} - \text{CFU minimi richiesti dal Bando}}{\text{CFU acquisibili} - \text{CFU minimi richiesti dal Bando}} \times (100)$$

N.B. Il numero massimo di CFU da acquisire corrisponde a 55 CFU per ciascun anno.

- b) Studenti immatricolati al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale:

$$\text{PUNTEGGIO: } \frac{\text{Voto di Laurea} - 60 \text{ (voto minimo)}}{110 \text{ (voto massimo)} - 60 \text{ (voto minimo)}} \times (100)$$

In caso di laurea conseguita con lode saranno assegnati ulteriori 2 punti.

Per gli studenti che svolgono (o hanno svolto) le collaborazioni a tempo parziale nel corso dell'anno 2021 e nel periodo gennaio/aprile 2022, vi sarà un punteggio ulteriore in base a un giudizio espresso dal responsabile della struttura presso la quale lo studente presta (o ha prestato) servizio, che dovrà essere comunicato all'ufficio competente entro 30gg dal termine della attività di collaborazione:

- se la struttura assegna un giudizio "ottimo" allo studente saranno aggiunti 10 punti;
- se la struttura assegna un giudizio "buono" sull'effettuazione della collaborazione il punteggio rimane invariato;
- se la struttura esprime un giudizio "insufficiente" saranno tolti 10 punti.

Il punteggio aggiuntivo sarà assegnato soltanto nel caso in cui lo studente sia in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per la partecipazione al bando 2020/2021 e a condizione che tale punteggio non sia stato utilizzato per le graduatorie relative ai bandi precedenti.

COME E QUANDO EFFETTUARE LA DOMANDA

La domanda per la partecipazione al Bando può essere presentata esclusivamente online a partire dal **mele di luglio 2021 e fino al 3 novembre 2022 h. 18.00** esclusivamente in una delle seguenti modalità:

- a) online, collegandosi al sito www.er-go.it;
- b) presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con l'Università degli Studi di Parma ed ER.GO (l'elenco con l'indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it), i quali provvederanno a compilarla e a trasmetterla ad ER.GO.

ESITO DOMANDE

Gli studenti che hanno presentato domanda di benefici possono verificare la propria posizione tramite il DOSSIER STUDENTE a cui si accede collegandosi al sito www.er-go.it utilizzando le stesse credenziali della domanda on line. Nel dossier è possibile:

- visualizzare gli esiti provvisori che saranno pubblicati on line entro il 01/03/2022;
- visualizzare i benefici richiesti e stampare copia integrale della domanda;
- visualizzare lo stato di assegnazione dei benefici richiesti;
- visualizzare i dati di carriera accertati dall'Università;
- accedere alle news di ER.GO di interesse per la propria posizione;
- visualizzare le comunicazioni inviate da ER.GO;
- visualizzare le conversazioni ricevute/inviate da/ad ER.GO tramite SCRIVICI!
- comunicare Codice IBAN;
- inviare documenti ad ER.GO che saranno qui archiviati e disponibili per successive consultazioni;
- visualizzare il conto corrente studente (crediti e debiti nei confronti di ER.GO);

Il DOSSIER studente (fascicolo personale) accompagna lo studente nel corso degli studi ed è possibile impostarne la consultazione per anno accademico.

Il dossier studente è consultabile anche su tablet e cellulare.

Tutte le comunicazioni tra l'Azienda e gli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno tramite la pubblicazione sul dossier studente, che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

RICORSI

I ricorsi avverso l'esito provvisorio si presentano esclusivamente on line, dal sito www.er-go.it, improrogabilmente entro il 01/04/2022.

Avverso l'esito definitivo non è ammissibile ricorso.

Ogni ulteriore ricorso è possibile soltanto al Tribunale Amministrativo Regionale.

COME COMUNICARE CON ER.GO

1) È attivo un servizio on line dell'Azienda rivolto in prevalenza agli studenti che contattano ER.GO per la prima volta e non sostituisce, comunque, la lettura del Manifesto degli Studi.

Per accedervi ci si deve collegare al sito www.er-go.it ed entrare nella sezione ER.GO RISPONDE/SCRIVICI.

Il servizio consente di acquisire sinteticamente alcune informazioni in merito alle modalità di accesso e gestione dei benefici/servizi.

Consente, inoltre, di richiedere informazioni più specifiche agli uffici competenti di ER.GO tramite SCRIVICI!

2) PARLA CON ER.GO: tel. 051 19907580 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00.

3) Assistenza live! - servizio di chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande semplici e veloci. E' attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00.

4) Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it; per comunicare in modo tracciabile e sicuro con ER.GO si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). Occorre dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata, attivabile con una richiesta on line direttamente ai gestori del servizio. Se indicata in domanda on line, la PEC permette di sostituire integralmente l'invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno previste in alcune fasi dei bandi di concorso (es.: invio del contratto di affitto, etc.) e consente di ricevere riscontri formali, documenti e comunicazioni da parte di ER.GO.

Si rimanda alla sezione "tasse e contributi" ogni informazione relativa alla normativa ISEE e alle dichiarazioni economico-patrimoniali per studenti stranieri e alla normativa relativa a accertamenti, controlli e sanzioni.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.LGS. n. 196 30/06/2003 – REGOLAMENTO UE 2016/679 del 27/04/2016

FINALITA' E MODALITA' DI TRATTAMENTO.

I dati forniti, sono trattati dall'Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca.

Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per brevità GDPR), e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito per brevità Codice), nonché dei principi previsti dall'art. 5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità.

I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

I dati personali saranno raccolti dall'Università degli Studi di Parma e potranno essere comunicati per motivi di ricerca e/o statistica e/o placement a soggetti e alle persone o società esterne che agiscono per loro conto.

I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Titolare del trattamento dei dati personali:

Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia.

Tel. +390521902111

email: protocollo@pec.unipr.it

Responsabile per l'esercizio dei diritti dell'interessato:

- per l'Università degli Studi di Parma: Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@unipr.it; dpo@pec.unipr.it
- per ER.GO: il Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori- sede legale in Bologna, via Santa Maria Maggiore n. 4, Bologna - PEC info@postacert.er-go.it - tel. 051.6436742.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del fine istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all'Università degli studi di Parma di fornire alcuna prestazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (art. 7 del Codice e artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR) di chiedere al titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai dati medesimi, di conoscere l'origine dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento,

l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni particolari.

L'Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo: Garante Privacy (www.garanteprivacy.it)

INFO:

ER-GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori:

- Sito web: www.er-go.it – Sezione ER.GO RISPONDE/SCRIVICI - Informazioni più specifiche agli uffici competenti di ER.GO tramite *SCRIVICI!*
- PARLA CON ER.GO: tel. 051 19907580 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00.
- Assistenza *Live!* - chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande semplici e veloci. E' attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 10.00.
- Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it

Università di Parma - UO Contributi, Diritto allo Studio e Benessere Studentesco, P.le San Francesco, 2, 43121 Parma:

- Sito web: <http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio>
- Tel. 0521 034035
- e-mail: 150ore@unipr.it
- Posta Certificata: sett.contributidirittoallostudio@pec.unipr.it
- Orario di apertura al pubblico : martedì e giovedì: 9.00 - 13.00





Appendice



GUIDA ALL'ISEE A.A. 2021/2022

Le informazioni riportate di seguito sono riferite alla normativa attualmente vigente in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Attestazione ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata.

La Guida è divisa in 5 parti: Raccomandazioni (E' importante sapere che); 1. CHE COS'E' L'ISEE; 2. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE; 3. QUALI DATI SERVONO PER IL CALCOLO DELL'ISEE; 4. COME SI RICHIEDE IL CALCOLO DELL'ISEE; 5. APPENDICE.

È importante sapere che:

- ⇒ **Per accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario occorre l'Attestazione ISEE 2021 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università).**
- ⇒ **Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e Attestazioni ISEE 2021 sottoscritte dal 01/01/2021 sono valide fino al 31/12/2021.**
- ⇒ **I dati sui redditi e sui patrimoni utilizzati per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l'Attestazione ISEE sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente (quindi il 2019 per le Attestazioni ISEE 2021).**

In alcune situazioni, in presenza di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario) **oppure** di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare (superiore al 25 per cento), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un **ISEE CORRENTE** basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi – da riportare all'intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero in caso di componente del nucleo per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve essere già essere stata sottoscritta l'Attestazione ISEE 2021. L'ISEE CORRENTE ha validità sei mesi dal momento della presentazione, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE CORRENTE deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

- ⇒ Dal 01/01/2021 è accessibile la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) **precompilata**, mediante i servizi telematici di INPS, direttamente o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali. Nel caso in cui il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di riscontro negativo sugli elementi suddetti, la DSU è presentata nella modalità non precompilata. In caso di DSU precompilata, parte dei dati restano autodichiarati (ad esempio la casa di abitazione) e possono essere precaricati. Per maggiori informazioni su DSU precompilata si rinvia al Messaggio INPS n. 96 del 13/01/2020 e alla sezione dedicata del sito INPS <https://servizi2.inps.it/servizi/ISEEPrecompilato/Home.aspx>.

1. CHE COS'È L'ISEE

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università);**

L'ISEE SI CALCOLA rapportando l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) al parametro della scala di equivalenza, applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{Parametro scala di equivalenza}}$$

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) si ottiene sommando all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) il 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) del nucleo familiare:

$$\text{ISE} = \text{ISR} + 20\% \text{ ISP}$$

L'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) è pari al totale dei redditi, incluso il reddito figurativo delle attività finanziarie, meno le detrazioni e franchigie:

$$\text{ISR} = (\text{totale redditi} + \text{reddito figurativo delle attività finanziarie}) - \text{detrazioni e franchigie}$$

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle rispettive detrazioni e franchigie:

$$\text{ISP} = (\text{totale patrimonio immobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}) + (\text{totale patrimonio mobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}).$$

SCALA DI EQUIVALENZA =	N componenti	Parametro
	1	1.00
	2	1.57
	3	2.04
	4	2.46
	5	2.85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a)** 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b)** 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c)** la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e) del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014.
- d)** 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Che cos'è l'ISEE corrente

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario) **oppure** di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare (superiore al 25 per cento), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un **ISEE CORRENTE** basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi – da rapportare all'intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero in caso di componente del nucleo per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve essere già essere stata sottoscritta l'Attestazione ISEE 2021. L'ISEE CORRENTE ha validità sei mesi dal momento della presentazione, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE CORRENTE deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Per poter richiedere l'ISEE corrente è quindi necessario:

1. il possesso di un ISEE in corso di validità;
2. il verificarsi **ALTERNATIVAMENTE** di una delle due situazioni di seguito indicate (lett. A oppure lett. B):

A. una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF per uno o più componenti il nucleo.

Tali variazioni devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2021 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2019).

Le variazioni prese in considerazione ai fini della richiesta dell'ISEE corrente sono le seguenti:

1. Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:

– è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

– è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;

– è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

– è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

2. Lavoro a tempo determinato o autonomo:

– è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

– è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;

– è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;

– è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo;

B. una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

2. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE

L'attestazione ISEE va richiesta da:

- lo studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia. Pertanto, anche lo studente straniero residente in Italia titolare di redditi e/o patrimoni propri e/o del nucleo familiare in Italia, deve sottoscrivere un'Attestazione ISEE (se non indipendente e con il nucleo familiare residente all'estero, oltre all'Attestazione ISEE deve presentare anche la documentazione dei dati economico-patrimoniali della famiglia di origine).
- lo studente titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale/complementare o apolide poiché, ai fini della valutazione delle condizioni economico-patrimoniali, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

3. QUALI DATI SERVONO PER IL CALCOLO DELL'ISEE

Le informazioni contenute nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessarie per il calcolo dell'ISEE sono in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e sono in parte autodichiarate.

1. Sono ordinariamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:

- Reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi il reddito percepito nel 2019), di cui: reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- Spese per le quali spetta la detrazione di imposta o la deduzione dal reddito complessivo, inserite nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2021 indicare le spese dichiarate nel 2020 e quindi sostenute nel 2019);

2. Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a:

- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF ed erogati direttamente da INPS: es. carta acquisti, assegno per il nucleo familiare. Tali trattamenti sono riferiti al secondo anno solare precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2021 indicare i trattamenti percepiti nel 2019).

3. Sono da autodichiarare:

- i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare (rilevati alla data di presentazione della DSU);
- eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive nonché le informazioni ad essi riferite;
- i dati relativi alla condizione di disabilità e/o non autosufficienza;
- i dati relativi alla casa di abitazione (se di proprietà o in locazione o altro), rilevati alla data di presentazione della DSU;
- il valore del canone di locazione annuo;
- i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, etc...): saldo contabile attivo al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021) e valore della giacenza media annua del 2019;
- i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli), rilevati al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019);
- il capitale residuo del mutuo per l'acquisto o la costruzione di immobili al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- Il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per

- l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di
- immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
 - i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU, non indicati nel reddito complessivo, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità; i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente all'estero; reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all'estero (iscritti all'AIRE) nel paese di residenza; i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero non locati, soggetti alla disciplina dell'IVIE (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2019);
 - gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2019);
 - gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della DSU.

3. 1. Qual è il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE

(rif. art. 3 – art- 7 - art. 8 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

Il nucleo familiare del richiedente è costituito di norma dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica **costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:**

- α) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; si precisa che i coniugi permangono nello stesso nucleo familiare, anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 01/09/2019, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
- β) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- χ) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- δ) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ε) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se' stante,

fatta salva la facoltà' del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. Per il figlio minorenni coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori di età inferiore a 26 anni e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917 art.12, comma 2). Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Attenzione: per il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, valgono le regole di composizione del nucleo familiare previste dall'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, riportate di seguito.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, secondo quanto definito sopra. Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto in caso di affidamento. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai neo maggiorenni che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, fatta salva la possibilità di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita. A tal fine è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età e non risulta necessaria altra documentazione attestante l'estraneità in termini di rapporti affettivi e/o economici. Resta fermo che il maggiorenne non coniugato in convivenza anagrafica fa nucleo a sé.

⇒ **Il nucleo familiare di riferimento in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:**

1. In presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario e l'ISEE ORDINARIO di norma coincidono. In questo caso l'Attestazione ISEE deve specificare che l'ISEE ORDINARIO si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di: codice fiscale dello studente interessato;
2. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a. residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b. redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, e/o da lavoro autonomo, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.
3. Se lo studente è coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente universitario. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente di fatto dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente di fatto.

4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
5. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
6. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
7. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell'Attestazione ISEE. E' comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO dell'Attestazione.

3.2. Il reddito e il calcolo dell'ISR (Indicatore della Situazione Reddituale)

(rif. art. 4 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- α) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- β) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- γ) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero e tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- δ) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- ε) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- φ) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, **ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità**, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);

- γ) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a). A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- η) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- ι) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo familiare, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

All'ammontare del reddito di ciascun componente il nucleo familiare deve essere sottratto, fino a concorrenza:

- α) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- β) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- χ) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- δ) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- ε) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
- φ) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

Dalla somma dei redditi di tutti i componenti, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si sottrae il valore del **canone annuo previsto nel contratto di locazione**, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;

Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla condizione di disabilità ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

- ⇒ **E' importante sapere che occorre dichiarare tra i redditi esenti da imposta (quadro FC4 del modello FC1 della DSU) anche la borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2019. Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento alla CU 2020 scaricabile dal DOSSIER UTENTE. Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.**
- ⇒ **ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2019 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2019 e ISEE 2021 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2021/2022:**

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

3.3. Il patrimonio e il calcolo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale)

(rif. art. 5 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare.

Il **patrimonio immobiliare** è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

- ⇒ Il valore della casa di abitazione (definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
- Il garage pertinente all'immobile di residenza deve essere considerato nel patrimonio immobiliare e separato dall'abitazione principale. Pertanto, ai fini delle detrazioni applicabili sull'abitazione principale non si tiene conto delle pertinenze.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la c.d. "nuda proprietà".

Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- α) **depositi e conti correnti bancari e postali**, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nel secondo anno precedente (2019) si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato. Le carte prepagate con IBAN sono assimilate al conto corrente bancario o postale.
- β) **titoli di Stato ed equiparati**, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021);
- γ) **azioni** o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021);
- δ) **partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate** in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- ε) **partecipazioni azionarie in società non quotate** in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- φ) **masse patrimoniali**, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021);
- γ) **altri strumenti e rapporti finanziari** per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi

31/12/2019 per le DSU 2021), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- η) **il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria**, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).
- i) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare totale, si detrae, fino a concorrenza, una **franchigia** pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

4. COME SI RICHIEDE IL CALCOLO DELL'ISEE

È possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), a scelta del dichiarante, nella modalità non precompilata oppure nella nuova modalità precompilata.

4.1. Accesso alla DSU NON precompilata

Lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e **deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario** (con compilazione del modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie – vedi fac simile in fondo alla Guida).

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITA' DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).



Solo l'Attestazione ISEE, con riportato **il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS** (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.



ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2021-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00) che sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

Al fine di semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità non precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel sistema informativo dell'ISEE. In particolare possono essere precaricati i dati relativi a composizione del nucleo familiare, casa di abitazione, assegni periodici per coniuge e figli, autoveicoli e altri beni durevoli, disabilità e non autosufficienza.

4.2. Accesso alla DSU precompilata

Il dichiarante accede alla DSU precompilata attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonché mediante l'indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo hanno appositamente delegato.

In particolare, il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata INPS, utilizzando il sistema di autenticazione indicato dall'Istituto.

Nota bene: è previsto un periodo di sperimentazione nel quale la DSU precompilata è resa

accessibile solamente ai nuclei familiari che presentino una DSU all'INPS in modalità web sul portale dell'Istituto.

L'accesso alla DSU precompilata può avvenire anche per il tramite di un CAF delegato sempre in modalità telematica.

Processo di precompilazione della DSU: dati autodichiarati, dati precaricati, elementi di riscontro e dati precompilati

Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune **informazioni che vanno autodichiarate** quali i dati relativi alla composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (es. casa di abitazione ecc.) Al dichiarante **è data la facoltà di richiedere di precaricare le informazioni contenute nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE** c.d. dati precaricati.

Per accedere alla DSU precompilata è richiesto l'inserimento da parte del dichiarante ovvero dell'intermediario delegato dei c.d. **elementi di riscontro, relativi al reddito e al patrimonio mobiliare entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU** (ad esempio nel 2021 l'anno di riferimento è il 2019), che verranno sottoposti al controllo preliminare di Agenzia delle entrate. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell'Agenzia delle entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.

Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato. Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell'ente acquirente ma non l'ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell'ISEE è necessario che si completino le attività di seguito riportate.

I dati autodichiarati (compresi quelli acquisiti attraverso il precaricamento) , nonché gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell'ISEE che, a seguito della completa e valida ricezione di quei dati, richiede ad Agenzia delle entrate l'esito del controllo sui predetti elementi di riscontro. Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l'Agenzia delle entrate trasmette all'INPS i dati in proprio possesso, c.d. **dati precompilati**, che costituiscono l'oggetto della precompilazione. Tali dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante che, inoltre, deve indicare gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati. Solo dopo aver espletato tali attività l'ISEE viene calcolato e reso disponibile.

Esito del riscontro di Agenzia delle Entrate

In base all'esito dei riscontri sui dati reddituali (a) e relativi al patrimonio mobiliare (b) l'INPS consente o nega l'accesso alla DSU precompilata secondo i seguenti criteri:

- 1) nell'ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (riscontro positivo) sui dati di cui alle lettere a) e b) sono precompilate sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali;
- 2) nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno un componente tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (riscontro negativo) sui dati di cui alle lettere a) o b) non è possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non precompilata. Il dichiarante tuttavia può richiedere nuovamente l'accesso alla precompilazione di quella DSU che era rimasta in stato "protocollata" inserendo per al massimo altre due volte gli elementi di riscontro. Se a seguito di tale nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati per ciascun componente risulta positivo è possibile accedere alla DSU precompilata. Viceversa, se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella DSU, sebbene protocollata, non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.

Dati precompilati

Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell'INPS,

nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio dei dati può avvenire mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:

- i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all'Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
 - i trattamenti erogati dall'INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
 - il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
 - il patrimonio immobiliare detenuto in Italia limitatamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
 - il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).
- In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall'utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):
- i trattamenti erogati dall'INPS;
 - le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.

Dati autodichiarati dopo la precompilazione

Sono autodichiarati dopo la precompilazione alcuni dei dati richiesti nei Quadri del Foglio componente, di seguito indicati:

Quadro FC1 (**dati del componente**), Quadro FC4 (**redditi e trattamenti particolari**), Quadro FC5 (**assegni periodici per coniuge e figli**), Quadro FC6 (**autoveicoli e altri beni durevoli**) e Quadro FC7 (**disabilità e non autosufficienza**). Si precisa che ove ricorra la fattispecie della "componente aggiuntiva" è autodichiarato dalla stessa il Quadro FC9.

Sono altresì autodichiarate in questa fase, nell'ambito dei relativi Quadri, alcune particolari fattispecie di dati reddituali e patrimoniali, di seguito indicate:

- Quadro FC2 (**patrimonio mobiliare**): il patrimonio mobiliare detenuto all'estero e, riguardo a quello detenuto in Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
- Quadro FC3 (**patrimonio immobiliare**): il patrimonio immobiliare detenuto all'estero, i terreni agricoli o edificabili, per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo, nonché l'indicazione della casa di abitazione del nucleo;
- Quadro FC8 sez. II (**redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate**): il reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di Certificazione Unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

Dati precaricati

Nell'ottica di agevolare e semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE. In particolare, possono essere precaricati i dati contenuti nei seguenti Quadri:

- Quadro A tabella e Quadro FC1: composizione del nucleo familiare;
- Quadro B prima sezione: casa di abitazione;
- Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli;
- Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli;
- Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.

È onere del dichiarante modificare o integrare i suddetti dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti.

Nell'eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integralmente inseriti dal dichiarante.

Sia in caso di DSU non precompilata che in caso di DSU precompilata, l'Attestazione ISEE dell'INPS riporta analiticamente anche le eventuali **omissioni o difformità (ANNOTAZIONI)**, relative ai dati autodichiarati dal richiedente e all'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, rilevate dall'Agenzia dell'Entrate e dalla stessa INPS sulla base di appositi controlli. Alla luce delle omissioni o difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata, recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell'ente erogatore di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici per il diritto allo studio universitario contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.

Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito in base ai controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratticonto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il MODULO INTEGRATIVO, autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze.

Il dichiarante che, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non abbia ricevuto da parte di INPS l'Attestazione ISEE, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del MODULO INTEGRATIVO. In tal caso è rilasciata al dichiarante un'attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento dell'invio dell'Attestazione ISEE definitiva da parte di INPS.



Tabelle requisiti di merito



Tabelle merito

A) STUDENTI MATRICOLE dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale

Tabella 1: Requisiti di merito al **28 febbraio 2022, per ottenere la seconda rata della borsa di studio** per gli studenti iscritti al primo anno dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale

Tabella 2: Requisiti di merito al **10 agosto 2022, per ottenere la terza rata della borsa di studio** per gli studenti iscritti al primo anno dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale

Tabella 3: Requisiti di merito al **30 novembre 2022, per confermare l'assegnazione e non dovere restituire la prima e la seconda rata di borsa di studio** per gli studenti iscritti al primo anno dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale

B) STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale

Tabella 4: Requisiti di merito al **10 agosto 2021, per accedere alla borsa di studio e all'alloggio e ottenere la prima rata** per gli studenti iscritti ad anni successivi dell'Università, degli Istituti Artistici e Musicali

Tabella 5: Requisiti di merito al **28 febbraio 2022, per ottenere la seconda rata** agli studenti iscritti all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Tabella 6: Requisiti di merito richiesti al **10 agosto 2022, per confermare la borsa di studio ed ottenere la terza rata** per gli studenti iscritti all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

C) STUDENTI CON DISABILITÀ PARI O SUPERIORE AL 66%

Tabella 7: Requisiti di merito al **10 agosto 2021, per accedere alla borsa di studio e all'alloggio** per studenti disabili iscritti ad anni successivi dell'Università, degli Istituti Artistici e Musicali

N.B.: ai sensi di disposizione dell'Università di Parma per gli studenti iscritti ai corsi triennali dell'area medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al fine del raggiungimento dei requisiti di merito è ammessa la verbalizzazione e la registrazione entro il 30 settembre, anziché entro il 10 agosto, dell'esame di tirocinio previsto dal piano di studio di ciascun anno di corso.

In caso di passaggio, durante il corso di studi, da regime a tempo parziale a regime a tempo pieno e viceversa, è possibile richiedere un requisito di merito personalizzato sia all'accesso, sia per la conferma della borsa di studio.

N.B.: Con riferimento alle Tabelle 1 e 5, per gli Istituti AFAM, il numero di CFU potrà essere rilevato in data diversa dal 28/02/2021, in relazione al calendario della sessione invernale di esami.

N.B.: Rispetto alle tabelle di merito potranno essere adottate disposizioni particolari per la rilevazione del numero di CFU esclusivamente per la coorte di immatricolati a.a. 2020/2021 ai corsi di laurea magistrale in Professioni sanitarie per i quali con D.M. n.799 del 28/10/2020 è stato disposto il rinvio della data di svolgimento del test di ammissione, precedentemente fissata al 30/10/2020, a data successiva da individuare entro il mese di marzo 2021, tenuto conto dell'evoluzione del quadro pandemico e di eventuali ulteriori disposizioni in materia.

STUDENTI MATRICOLE - TABELLA 1 - ER.GO-Sede territoriale di Parma

Requisiti di merito richiesti al 28 febbraio 2022, per ottenere la seconda rata della borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale

Gli studenti che conseguono il numero di CFU indicati nella Tabella 1 successivamente al 28 febbraio 2022 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 2.

Università degli Studi di Parma

Corsi	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Corsi di laurea, Laurea magistrale a ciclo unico	9	Non previsto
Corsi di laurea magistrale	9	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (ove attivato) di un corso di laurea, laurea magistrale

Corsi	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Corsi di laurea	5	Non previsto
Corsi di laurea magistrale	5	Non previsto

Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale**Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma****Studenti full time**

Corsi	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Diploma di primo livello	12	Non previsto
Diploma di secondo livello	12	Non previsto
Corsi biennali abilitanti	9	Non previsto

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma**Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)**

Corsi	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Diploma di primo livello Prima iscrizione a.a. 2020/2021	7	Non previsto

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma**Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)**

Corsi	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Diploma di secondo livello Prima iscrizione a.a. 2020/2021	7	Non previsto

Conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza**Studenti full time**

Corsi	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Diploma di primo livello	9	Non previsto
Diploma di secondo livello	9	Non previsto
Corsi biennali abilitanti	9	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)

Corsi	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Diploma di primo livello Prima iscrizione a.a. 2020/2021	3	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)

Corsi	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Diploma di secondo livello Prima iscrizione a.a. 2020/2021	3	Non previsto

STUDENTI MATRICOLE - TABELLA 2 - ER.GO-Sede territoriale di Parma

Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2022, per ottenere la terza rata (saldo) della borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale

Università degli Studi di Parma

Corsi	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Corsi di laurea, Laurea magistrale a ciclo unico	25 Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto di ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Corsi di laurea magistrale	30	Fino ad un massimo di 15 crediti (Il bonus deve essere maturato e non fruito nel corso di laurea)

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (ove attivato) di un corso di laurea, laurea magistrale

Corsi	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Corsi di laurea	13 Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto di ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Corsi di laurea magistrale	15	Fino ad un massimo di 15 crediti

Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma

Studenti full time

Corsi	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Diploma di primo livello	35	Fino ad un massimo di 5 crediti
Diploma di secondo livello	40	Fino ad un massimo di 15 crediti (Il bonus deve essere maturato e non fruito nel Diploma di Primo livello)
Corsi biennali abilitanti	30	Non previsto

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)

Corsi	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Diploma di primo livello Prima iscrizione a.a. 2021/2022	20	Non previsto

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)

Corsi	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Diploma di secondo livello Prima iscrizione a.a. 2021/2022	22	Non previsto

Conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza

Studenti full time

Corsi	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Diploma di primo livello	25	Fino ad un massimo di 5 crediti
Diploma di secondo livello	30	Fino ad un massimo di 15 crediti (Il bonus deve essere maturato e non fruito nel Diploma di Primo livello)
Corsi biennali abilitanti	30	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)

Corsi	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Diploma di primo livello Prima iscrizione a.a. 2021/2022	20	Fino a un massimo di 5 crediti

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)

Corsi	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Diploma di secondo livello Prima iscrizione a.a. 2021/2022	20	Fino a un massimo di 5 crediti

STUDENTI MATRICOLE - TABELLA 3 - ER.GO-Sede territoriale di Parma

Requisiti di merito richiesti al 30 novembre 2022, per confermare l'assegnazione e non restituire la prima e la seconda rata di borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dell'Università e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale

Università degli Studi di Parma

Corsi	Numero crediti al 30/11/2022	Bonus
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico	20	Non previsto
Corsi di laurea magistrale	20	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (ove attivato) di un corso di laurea, laurea magistrale

Corsi	Numero crediti al 30/11/2022	Bonus
Corsi di laurea	10	Non previsto
Corsi di laurea magistrale	10	Non previsto

Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale**Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma e Conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza****Studenti full time**

Corsi	Numero crediti al 30/11/2022	Bonus
Diploma di primo livello	20	Non previsto
Diploma di secondo livello	20	Non previsto

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma**Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)**

Corsi	Numero crediti al 30/11/2022	Bonus
Diploma di primo livello Prima iscrizione a.a. 2021/2022	10	Non previsto

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma**Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)**

Corsi	Numero crediti al 30/11/2022	Bonus
Diploma di secondo livello Prima iscrizione a.a. 2021/2022	10	Non previsto

Conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza**Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)**

Corsi	Numero crediti al 30/11/2022	Bonus
Diploma di primo livello Prima iscrizione a.a. 2021/2022	12	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)

Corsi	Numero crediti al 30/11/2022	Bonus
Diploma di secondo livello Prima iscrizione a.a. 2021/2022	12	Non previsto

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI - TABELLA 4 - ER.GO Sede Territoriale di Parma

Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2021, per accedere alla borsa di studio e all'alloggio e ottenere la prima rata per gli studenti iscritti ad anni successivi dell'Università, e degli Istituti Artistici e Musicali

Università degli Studi di Parma

Corsi di Laurea triennale	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	25 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di cinque anni	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	25 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 5° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	190	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	55 in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di sei anni	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	25 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 5° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	190	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 6° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	245	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	55 in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	30	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	80	Fino ad un massimo di 15 crediti
Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento		

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (ove attivato) di un corso di laurea, laurea magistrale

Corsi di Laurea triennale	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	13 Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto di ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	40	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	68	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 5° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	94	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 6° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	120	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	15	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	40	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	70	Fino ad un massimo di 15 crediti
Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento		

Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma

Studenti full time

Diploma di primo livello	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	35	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2018)	100	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 10/08/2021
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	40
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	100
Il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di I livello può essere utilizzato nel corso di diploma di II Livello, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi tradizionali.	

Corsi biennali abilitanti	Numero crediti al 10/08/2021
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	30

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)

Diploma di primo livello	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Prima iscrizione a.a. 2020/2021	20	Non previsto
Prima iscrizione a.a. 2019/2020	50	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Prima iscrizione a.a. 2020/2021	22	Non previsto
Prima iscrizione a.a. 2019/2020	50	Non previsto

Conservatorio di Musica "G.Nicolini" di Piacenza

Studenti full time

Diploma di primo livello	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	25	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 10/08/2021
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	30
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	80

Il bonus maturato e non fruito nel caso di diploma di I livello può essere utilizzato nel corso di diploma di II livello, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi tradizionali.

Corsi biennali abilitanti	Numero crediti al 10/08/2021
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	30

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)

Diploma di primo livello	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 1° anno II parte (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	20	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 2° anno I parte (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	40	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 2° anno II parte (prima iscrizione a.a.2018/2019)	60	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 3° anno I parte (prima iscrizione a.a.2017/2018)	90	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 3° anno II parte (prima iscrizione a.a.2016/2017)	120	Fino a un massimo di 5 crediti

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 1° anno II parte (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	20	Non previsto
Per 2° anno I parte (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	40	Non previsto
Per 2° anno II parte (prima iscrizione a.a.2018/2019)	60	Non previsto

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI - TABELLA 5 - ER.GO Sede Territoriale di Parma

Requisiti di merito richiesti al 28 febbraio 2022, per ottenere la seconda rata della borsa di studio per gli studenti iscritti all'Università e degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Il merito al 28/02/2022 indicato nelle tabelle seguenti si intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (5 CFU in caso di iscrizione a tempo parziale) conseguiti dopo il 10 agosto 2021.

Gli studenti che conseguono il numero di CFU indicati nella Tabella 5 successivamente al 28 febbraio 2022 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6.

Università degli Studi di Parma

Corsi di Laurea triennale	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	50	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	100	Non previsto

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di cinque anni	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	50	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	100	Non previsto
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	160	Non previsto
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	215	Non previsto

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di sei anni	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	50	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	100	Non previsto
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	160	Non previsto
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	215	Non previsto
Studenti iscritti al 6° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	270	Non previsto

Corsi di Laurea magistrale	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	50	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (ove attivato) di un corso di laurea, laurea magistrale

Corsi di Laurea triennale	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	25	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	50	Non previsto
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	79	Non previsto
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	105	Non previsto

Corsi di Laurea magistrale	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	25	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	50	Non previsto

Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di Parma

Studenti full time

Diploma di primo livello	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	62	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	105	Non previsto

Diploma di seconda livello	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	62	Non previsto

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)

Diploma di primo livello	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Prima iscrizione a.a. 2020/2021	31	Non previsto
Prima iscrizione a.a. 2019/2020	55	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Prima iscrizione a.a. 2020/2021	31	Non previsto
Prima iscrizione a.a. 2019/2020	55	Non previsto

Conservatorio di Musica "G.Nicolini" di Piacenza

Studenti full time

Diploma di primo livello	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	50	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	100	Non previsto

Diploma di seconda livello	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	50	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)

Diploma di primo livello	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Per 1° anno II parte (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	30	Non previsto
Per 2° anno I parte (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	50	Non previsto
Per 2° anno II parte (prima iscrizione a.a.2018/2019)	80	Non previsto
Per 3° anno I parte (prima iscrizione a.a.2017/2018)	100	Non previsto
Per 3° anno II parte (prima iscrizione a.a.2016/2017)	120	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 28/02/2022	Bonus
Per 1° anno II parte (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	30	Non previsto
Per 2° anno I parte (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	50	Non previsto
Per 2° anno II parte (prima iscrizione a.a.2018/2019)	80	Non previsto

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI - TABELLA 6 - ER.GO Sede Territoriale di Parma

Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2022, per confermare la borsa di studio ed ottenere l'erogazione della terza rata (saldo) per gli studenti iscritti all'Università, e agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Università degli Studi di Parma

Corsi di Laurea triennale	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (al 10/08/2022)	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di 5 anni	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (al 10/08/2022)	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	190	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	245	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di 6 anni	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (al 10/08/2022)	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	190	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	245	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 6° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	300	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (al 10/08/2022)	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80	Fino ad un massimo di 15 crediti
Il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dal vecchio ordinamento		

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (ove attivato) di un corso di laurea, laurea magistrale

Corsi di Laurea triennale	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (al 10/08/2022)	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	40	Fino ad un massimo di 12 crediti
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	68	Fino ad un massimo di 12 crediti
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	94	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	120	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 al 10/08/2022	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	40	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	68	Fino ad un massimo di 15 crediti
Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento		

Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma

Diploma di primo livello	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (al 10/08/2022)	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	100	Fino ad un massimo di 12 crediti
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti

Diploma di secondo livello	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (al 10/08/2022)
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	100
Il bonus maturato e non fruito nel diploma di primo livello può essere utilizzato nel diploma di secondo livello	

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)

Diploma di primo livello	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Prima iscrizione a.a. 2020/2021	50	Non previsto
Prima iscrizione a.a. 2019/2020	68	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Prima iscrizione a.a. 2020/2021	50	Non previsto
Prima iscrizione a.a. 2019/2020	75	Non previsto

Conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza

Studenti full time

Diploma di primo livello	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (al 10/08/2022)	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti

Diploma di secondo livello	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (al 10/08/2022)
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80
Il bonus maturato e non fruito nel diploma di primo livello può essere utilizzato nel diploma di secondo livello	

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (sei anni)

Diploma di primo livello	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (al 10/08/2022)	Bonus
Per 1° anno II parte (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	45	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 2° anno I parte (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	65	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 2° anno II parte (prima iscrizione a.a.2018/2019)	95	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 3° anno I parte (prima iscrizione a.a.2017/2018)	115	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 3° anno II parte (prima iscrizione a.a.2016/2017)	130	Fino a un massimo di 5 crediti

Studenti che optano per il regime a tempo parziale (quattro anni)

Diploma di secondo livello	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (al 10/08/2022)	Bonus
Per 1° anno II parte (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	45	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 2° anno I parte (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	65	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 2° anno II parte (prima iscrizione a.a.2018/2019)	95	Fino a un massimo di 5 crediti

STUDENTI CON DISABILITÀ PARI O SUPERIORE AL 66% - TABELLA 7 – ER.GO Sede Territoriale di Parma

Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2021 agli studenti disabili, per accedere alla borsa di studio e all'alloggio agli studenti iscritti ad anni successivi dell'Università

Università degli Studi di Parma

Corsi di Laurea triennale	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	15 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	48	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	81	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	114	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di cinque o sei anni	Numero crediti per corsi di 5 anni al 10/08/2021	Numero crediti per corsi di 6 anni al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	15 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi	15 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	48	48	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	81	81	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 5° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	114	114	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 6° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	147	147	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 7° anno (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	180	180	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2014/2015)	216	216	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	18	Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato e non fruito durante la laurea triennale
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	48	Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato e non fruito durante la laurea triennale
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	81	Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato e non fruito durante la laurea triennale

Studenti iscritti agli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale "A.Boito" di Parma e "G.Nicolini" di Piacenza

Diploma di primo livello	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	24 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	60	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	81	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	114	Fino ad un massimo di 15 crediti

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 10/08/2021	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	24	Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato e non fruito durante la laurea triennale
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	60	Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato e non fruito durante la laurea triennale
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	81	Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato e non fruito durante la laurea triennale-






Tabelle Comuni “In sede” e “Pendolari”



Tabella 6 - ER.GO Sede Territoriale di Parma e Piacenza

Comuni in sede rispetto a PARMA

comune
Boretto (Re)
Brescello (Re)
Busseto (Pr)
Casalmaggiore (Cr)
Collecchio (Pr)
Colorno (Pr)
Felino (Pr)
Fidenza (Pr)
Fiorenzuola d'Arda (Pc)
Fontanellato (Pr)
Fontevivo (Pr)
Fornovo Taro (Pr)
Gattatico (Re)
Lesignano Bagni (Pr)
Modena (comune)
Montecchio (Re)
Montechiarugolo (Pr)
Noceto (Pr)
Piacenza (comune)
Reggio Emilia
Rubiera (Re)
S. Ilario d'Enza (Re)
Sala Baganza (Pr)
S. Giovanni in Croce (Cr)
S. Secondo Parmense (Pr)
Sissa Treccasali (Pr)
Sorbolo Mezzani (Pr)
Traversetolo (Pr)

Comuni in sede rispetto a PIACENZA

comune
Alseno (Pc)
Cadeo (Pc)
Codogno (Lo)
Fidenza (Pr)
Fiorenzuola D'Arda (Pc)
Fontanellato (Pr)
Lodi
Parma

Tabella 7 - ER.GO Sede Territoriale di Parma e Piacenza

Comuni pendolari rispetto alla sede di Parma

comune
Albinea (Re)
Alseno (Pc)
Asola (Mn)
Bagnolo in Piano (Re)
Barco (Re)
Besenzone (Pc)
Bologna
Bozzolo (Mn)
Bibbiano (Re)
Bomporto (Mo)
Borgo Val di Taro (Pr)
Cadelbosco Sopra (Re)
Cadeo (Pc)
Calestano (Pr)
Campegine (Re)
Canneto sull'Oglio (Mn)
Caorso (Pc)
Carpaneto Piacentino (PC)
Carpì (Mo)
Casalgrande (Re)
Casaloldo (Mn)
Casalpusterlengo (Lo)
Casalromano (Mn)
Castel S.Giovanni (Pc)
Castelfranco Emilia (Mo)
Castell'Arquato (Pc)
Castelnuovo Rangone (Mo)
Castelverde (Cr)
Castiglione d'Adda (Lo)
Cavriago (Re)
Codogno (Lo)
Correggio (Re)
Cortemaggiore (Pc)
Cremona (Cr)
Fabbrico (RE)
Formigine (Mo)
Gazzola (Pc)
Gagnano Trebbiense (Pc)
Gualtieri (Re)
Guastalla (Re)
Gossolengo (Pc)
Gussola (Cr)
Langhirano (Pr)
Lodi (Lo)
Lodi Vecchio (Lo)
Lugagnano Val d'Arda (Pc)
Luzzara (Re)
Maleo (Lo)

comune
Maranello (Mo)
Marcaria (Mn)
Martignana Po (Cr)
Medesano (Pr)
Mezzani (Pr)
Neviano degli Arduini (Pr)
Nonantola (Mo)
Novellara (Re)
Piadena (Cr)
Pianoro (BO)
Podenzano (Pc)
Polesine Zibello (Pr)
Pomponesco (Mn)
Pontenure (Pc)
Poviglio (Re)
Quattrocastella (Re)
Redondesco (Mn)
Reggiolo (Re)
Rio Saliceto (Re)
Roccabianca (Pr)
Rottofreno (Pc)
Rubiera (Re)
S.Giovanni in Croce (Cr)
S.Polo d'Enza (Re)
S.Stefano Lodigiano (Lo)
Salsomaggiore Terme (Pr)
San Cesario sul Panaro (Mo)
San Giorgio Piacentino (Pc)
San Martino in Rio (Re)
Salsomaggiore Terme (Pr)
Sassuolo (Mo)
S.Stefano Lodigiano (Lo)
Scandiano (Re)
Soliera (Mo)
Solignano (Pr)
Soragna (Pr)
Stradella (Pv)
Suzzara (Mn)
Tizzano Val Parma (Pr)
Tornata (Cr)
Torile (Pr)
Vezzano sul Crostolo (Re)
Viadana (Mn)
Vigolzone (Pc)
Villanova sull'Arda (Pc)
Varano dè Melegari (Pr)
Visano (BS)

Comuni pendolari rispetto alla sede di Piacenza

comune
Agazzano (Pc)
Besenzone (Pc)
Bettola (Pc)
Borgonovo Val Tidone (Pc)
Busseto (Pr)
Calendasco (Pc)
Caorso (Pc)
Carpaneto Piacentino (Pc)

comune
Melegnano (Mi)
Milano
Monticelli d'Ongina (Pc)
Pianello Val Tidone (Pc)
Piazzano (Pc)
Podenzano (Pc)
Ponte dell'Olio (Pc)
Pontenure (Pc)









